

Ivano Pontoriero

I Brevium [ad edictum]
libri XXIII
di Giulio Paolo

Saggio introduttivo

Testo traduzione e commento



Giappichelli

I Brevium [ad edictum]
libri XXIII di **Giulio Paolo**

Saggio introduttivo
Testo traduzione e commento



Ivano Pontoriero

I Brevium [ad edictum]
libri XXIII
di Giulio Paolo

Saggio introduttivo

Testo traduzione e commento



Giappichelli

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-5344-6



Attribuzione 4.0 (CC-BY)

Pubblicato nel mese di gennaio 2023

nullius in verba

INDICE

Premessa	XI
----------	----

I

INTRODUZIONE

<i>I BREVIUM [AD EDICTUM] LIBRI XXIII</i>	3
1. Il titolo dell'opera e la questione della sua genuinità	3
2. Ipotesi sulla sua datazione	9
3. Lo stile e i temi affrontati	11
4. Destinatari e funzione	12
5. Il trattamento da parte dei compilatori	13

II

BREVIUM [AD EDICTUM] LIBRI XXIII

FRAGMENTA	16
-----------	----

III

COMMENTO AI TESTI

LIBRO II	31
LIBRO III	32
LIBRO VI	36
LIBRO VII	48
LIBRO VIII	51
LIBRO XVI	55
LIBRO XXIII	59

APPARATI E INDICI

Bibliografia	67
Abbreviazioni	91
Giuristi citati	93
Fonti antiche	95

PREMESSA

La pubblicazione di questo volume si inserisce nell'ambito di una più ampia ricerca che, ormai da tempo, conduco sui *libri ad edictum* di Paolo¹. Da qui l'idea, maturata nel corso dell'estate 2022, di considerare anche i *Brevium [ad edictum] libri XXIII*, opera di difficile inquadramento, della quale sopravvivono solo pochi frammenti e, finora, non resa oggetto di approfondimenti di carattere monografico.

Il testo del lavoro che qui si pubblica non è stato, al momento, sottoposto al vaglio scientifico del Prof. Aldo Schiavone, né a quello del *Senior Staff* del Progetto *Scriptores iuris Romani* dell'European Research Council². A questo Progetto, tuttavia, il volume in qualche modo si ricollega, nella sua genesi e nelle intenzioni dell'autore, condividendone appieno le scelte di carattere metodologico e gli obiettivi³.

Al Prof. Aldo Schiavone desidero qui rivolgere un sentito ringraziamento per l'entusiasmo e la generosità con cui, nel corso di questi anni, ha guidato le ricerche svolte nell'ambito del Progetto, offrendo un nobile esempio di vero impegno accademico.

i.p.

Bologna, dicembre 2022

¹ Cfr. Pontoriero 2013; Id. 2018b, 146-192; Id. 2022, 223-245.

² Advanced Grant 2014 / 670436.

³ Cfr. Schiavone 2017, 1-9 (= 2022, 3-11).

I

INTRODUZIONE

I BREVIUM [AD EDICTUM] LIBRI XXIII

1. Il titolo dell'opera e la questione della sua genuinità

I commissari di Giustiniano hanno impiegato per la redazione del Digesto quattordici frammenti di un'opera paolina, denominata nell'*Index Florentinus*, XXV.4, *brebion βιβλία εἴκοσι τρία*¹. Di questi frammenti, i primi nove recano nell'*inscriptio*, con riferimento all'opera, dopo la consueta menzione del nome del giurista e l'indicazione del libro, la denominazione *brevium*². A partire dal ventisettesimo libro del Digesto, le *inscriptiones* dei rimanenti cinque frammenti impiegati dai compilatori contengono, anziché il termine *brevium*, la diversa indicazione *brevis edicti*³.

¹ Cfr. Karlowa 1885, 635-636; Lenel 1889.I, 955, n. 1; Schulz 1946, 195 (= 1961, 243 [= 1975, 350]). Si veda al riguardo anche Wieacker 1959, 64-65, con l'avvertenza che è frutto di una svista e non sussiste «die geringfügige Abweichung der Buchzahl (im Index 23, in den Digesten mehr als 26)» segnalata dall'autore. In proposito, v. già Cossa 2020, 375, nt. 44. Gli escerti contenuti nel Digesto sono ricavati dal terzo, sesto, settimo, ottavo e sedicesimo libro dell'opera (cfr. *infra*, ntt. 2-3). L'*inscriptio* di Vat. 310 [F. 17] conferma l'indicazione dell'*Index Florentinus* (v. *infra*, nt. 4) e non è, pertanto, accettabile la proposta di correzione formulata da Martín Minguijón 2013, 169: *libri XVI brevium*. Sull'*Index*, v. Rotondi 1922, 298-339 (= 1925, 91-126); Mantovani 1987, 135-141; Martín Minguijón 2013, 129-175; nella più recente letteratura, cfr. Cossa 2018, 285-300 e 496-543 e, da ultima, Pezzato 2022, 1-14.

² Paul. 3 *brev.*, D. 4.6.8 [F. 3]; Paul. 6 *brev.*, D. 13.5.22 [F. 4]; Paul. 6 *brev.*, D. 13.7.21 [F. 5]; Paul. 6 *brev.*, D. 14.1.6 [F. 6]; Paul. 6 *brev.*, D. 16.1.12 [F. 7]; Paul. 7 *brev.*, D. 25.1.13 [F. 8]; Paul. 7 *brev.*, D. 25.2.12 [F. 9]; Paul. 8 *brev.*, D. 26.2.21 [F.10]; Paul. 8 *brev.*, D. 26.7.14 [F. 11]. Cfr. per tutti Reinoso-Barbero 2010, 119 e 139.

³ Paul. 8 *brev. ed.*, D. 27.3.10 [F. 12]; Paul. 8 *brev. ed.*, D. 27.3.12 [F. 13]; Paul. 16 *brev. ed.*, D. 50.16.55 [F. 14]; Paul. 16 *brev. ed.*, D. 42.5.26 [F. 15]; Paul. 16 *brev. ed.*, D. 50.17.148 [F. 16]. Cfr. ancora Reinoso-Barbero 2010, 153-154, il quale ritiene, con riferimento all'opera qui considerata (e ad un consistente gruppo di altre opere giurisprudenziali), che le differenze individuabili nell'indicazione delle *inscriptiones* non possano: «proceder de un mero error de transcripción. En la mayoría de los casos, el error queda

Il quadro della nostra conoscenza di quest'opera giurisprudenziale è completato da due eserti, entrambi traditi dai *Fragmenta Vaticana*, che, invece, contengono nell'*inscriptio* l'indicazione *ad edictum de brevibus*⁴. L'opera è pure menzionata come *brev(ium)*, con la variante *breb(ium)*, in *PSI XIII* 1348, attraverso due rinvii, piuttosto circostanziati, a definizioni contenute nel secondo libro⁵.

excluido, sobre todo, por el gran número de veces que se repite. Debe tenerse en cuenta además que en no pocos textos es F^2 el responsable de la anomalía, lo que implica una corrección consciente». Lo stesso autore osserva come l'analisi delle *inscriptiones* potrebbe portare ad una migliore conoscenza della storia editoriale di alcune opere e del metodo utilizzato dai compilatori per la redazione del Digesto. Per la segnalazione di altre anomalie nelle *inscriptiones* contenute nella *littera Florentina*, v. Reinoso-Barbero 2010b, 397-408. Per esempi relativi alla tradizione medievale, cfr. Id. 2008, 1-18. Sul tema, con particolare riferimento all'indirizzo storiografico che dall'esistenza di tali anomalie traeva argomenti per sostenere la teoria del Predigesto, o dei Predigesti, v. anche le attente considerazioni di Lambertini 2020, 61-80.

⁴Vat. 310: *Paulus libro XXIII ad edictum de brevibus* [F. 17]; Vat. 311: *Item* [F. 17]. Sulla denominazione impiegata dai *Fragmenta Vaticana*, si veda il dubbio espresso da Karlowa 1885, 636, seguito da Lenel 1889.I, 955, n. 1: «de (i. e. ex?) *brevibus*». La palinogenesi leneliana costruisce un unico frammento palinogenetico attraverso i due eserti contenuti nei *Fragmenta Vaticana* (Paul. 41). La scelta appare condivisibile, nonostante la scelta del compilatore dei *Fragmenta Vaticana* di corredare Vat. 311 di una separata *inscriptio*, per l'assai evidente connessione tematica della trattazione.

⁵Cfr. Sierl 1960, 8-9, rispettivamente, nn. XIX-XX. *PSI XIII* 1348 riporta una collezione pregiustiniana di definizioni giuridiche, databile al V o al VI secolo, nota, secondo la denominazione suggerita da Schulz, 1946, 308 (= 1961, 389 [= 1975, 551]), come *Collectio definitionum*. Il contenuto dei frammenti papiracei venne reso noto per la prima volta da Segrè 1930, 421-438, che ne offrì solo una trascrizione diplomatica in maiuscole. La def. $\overline{\kappa\eta}$ (= XXVIII) [F. 1] ha ad oggetto il lemma *negotium*. Schulz 1941, 64-65, osservando come Paul. 3 *brev.*, D. 4.6.8 [F. 3] abbia ad oggetto l'editto *Ex quibus causis maiores viginti quinque annis in integrum restituntur* (E. 44) ha ipotizzato che la citazione della *Collectio* avesse riguardo all'editto *De negotiis gestis* (E. 35). La congettura è accolta da Arangio-Ruiz 1953, 206-207 (= 1974, 402). In relazione alla seconda citazione, def. $\overline{\kappa\theta}$ (= XXIX) [F. 2], Segrè 1930, 428, ha ipotizzato un riferimento all'editto *De eo quod certo loco dari oportet* (E. 96). Di diverso avviso Arangio-Ruiz 1953, 206-207 (= 1974, 402), che propende a individuare il rinvio a una rubrica *De eo q(uod) [legari potest]* con riferimenti al *mundus muliebris* e all'*argentum*. La tesi di Segrè non può essere accolta perché, come abbiamo già potuto constatare, la trattazione del giurista prende in considerazione nel terzo libro la *restitutio in integrum* dei maggiori di venticinque anni. Non persuade, alla luce di identiche considerazioni relative alla struttura dell'editto oggetto di commento, neanche la proposta avanzata da Arangio Ruiz. Per un'accurata analisi delle due citazioni del secondo libro, v. ora Battaglia 2017, 205-209 (= 2018, 114-117), il quale ipotizza che l'ultima possa invece riguardare l'editto *Quod metus causa gestum erit* (E.

La prevalenza dell'indicazione *brevium* nelle *inscriptiones* del Digesto, suffragata dal riscontro fornito dall'*Index Florentinus*, giustifica la scelta di Otto Lenel di denominare l'opera *Brevium [ad edictum] libri XXIII*, soluzione alla quale ritengo senz'altro di attenermi in questo lavoro, anche alla luce delle importanti indicazioni provenienti da *PSI XIII* 1348⁶.

In relazione al significato assunto dalla denominazione dell'opera, deve essere preliminarmente ricordato che l'ipotesi formulata nel 1916 da Hugo Krüger, secondo cui i *Brevium [ad edictum] libri XXIII* di Paolo, come, del resto, gli *ad edictum monitorium libri VI* di Callistrato, sarebbero stati destinati a commentare i c.d. editti di riferimento ad altre fonti, *leges, senatus consulta* o costituzioni imperiali, è stata validamente confutata da Fritz Schulz, con l'osservazione secondo cui: «It cannot be proved, even with a show of probability, that *edicta brevia* was a classical name for these edicts, and still less that they were collected into a separate group and commented on together»⁷.

La tesi secondo cui la denominazione dell'opera avrebbe indicato il commento ad un particolare genere di editti (*brevia edicta*), peraltro identificati con gli *edicta* c.d. *monitoria*, era stata in precedenza sostenuta da Jacques Cujas e, sia pure con maggiore cautela, stante il carattere estremamente congetturale della ricostruzione proposta, da Johann Gottlieb Heinecke⁸. In

39), sottolineando, condivisibilmente, che «in ogni caso occorre tenere in considerazione il dato palinogenetico (< E. 44)». Sulla *Collectio definitionum*, v. da ultimo Liebs 2018, 9-10.

⁶Cfr. Lenel 1889.I, 955. Decisamente orientato in questo senso è già Karlowa 1885, 636: «Die korrekteste Bezeichnung scheint die des *Index* und der *Inskriptionen* der 28 ersten Bücher der *Digesten* zu sein». Secondo lo stesso autore, l'altra denominazione proposta dal Digesto si riferisce, comunque, alla brevità non dell'editto, ma del suo commento. Sul punto, v. anche Wieacker 1959, 87. Secondo Stein 1960, 480, l'esatto titolo dell'opera è molto dubbio. Non prendono posizione sulla denominazione, limitandosi a dar conto di entrambe le varianti contenute nelle *inscriptiones* del Digesto, le più risalenti palinogenesi offerte da Labittus 1557, f. 73 v. e Hommelus 1767, 4.

⁷Cfr. Krüger 1916, 231 e 301-311. Per la critica di quest'opinione, che investe anche la prospettazione dell'autore relativa ai *libri ad edictum monitorium* di Callistrato, v. Schulz 1946, 193-194 e 195 (= 1961, 238-239 e 243 [= 1975, 344-345 e 350]), seguito da Guarino 1951, 174 (= 1994, 258). Sulla denominazione e sui caratteri del commento di Callistrato, v. Karlowa 1885, 635 e Bonini 1964, 19-21. Sulla questione, nella letteratura più recente, cfr. anche Stolfi 2002.I, 6-7, nt. 5 e Puliatti 2020, 66 e nt. 5.

⁸Cuiacius 1556, 674 [*Observationum et emendationum libri XXVIII*: XXV.16]. L'autore, dopo aver ricordato la testimonianza di Cicerone, *ad Atticum*, 6.1.15, in cui si fa riferimento alla *brevitas* dell'editto proposto in Cilicia ([...] *breve autem edictum est prop-*

senso contrario si era pronunciato Adolf Friedrich Rudorff, il quale aveva ritenuto, piuttosto, che il riferimento fosse da intendere alla brevità dell'opera, specie se rapportata alla mole del commento paolino all'editto in ben settantotto libri, cui si aggiungono anche i due dedicati all'editto degli edili curuli⁹.

ter hanc meam διαίρεσιν quod duobus generibus edicendum putavi [...]), osserva: «Quo autem sensu illo loco Cicero dixit *breve edictum*, puta ἐν ἐπιτομῇ conscriptum, ita puto Julium Paulum accepisse, qui brevis edicti scripsit *libros XXIII*. Idemque *monitorium* a Callistrato vocari». Jacques Cujas richiama, altresì, Plin., *epist.*, 5.9.3, in cui si ricorda la *propositio* di un *breve edictum* da parte del pretore Licinio Nepote (*Causa dilationis Nepos praetor, qui legibus quaerit. Proposuerat breve edictum; admonebat accusatores, admonebat reos executurum se quae senatus consulto continerentur* [Causa del rinvio il pretore Nepote, che istruisce la causa. Egli aveva pubblicato un breve editto: ammoniva gli accusatori, ammoniva gli imputati che avrebbe seguito le prescrizioni contenute nel senatoconsulto]) e Tertull., *De anima*, 3.1, in cui si menziona, invece, un *edictum praemonitorium* (ed. Waszink 1947, 4, ll. 35-36: [...] *inde concepit praemonitorium illud edictum*). Sulla questione, cfr. la più ampia discussione di Heineccius 1744, 26-27 [*Historia edictorum, et edicti perpetui*: I.2.12]. Per il tentativo di isolare gli *edicta monitoria* come particolare genere di editti, v. inoltre Brissonius 1583, 310; nonché Id.-Heineccius 1743, v. *Edicta*, 376: «Ac plane edicta quedam fuisse admonitoria, vel monitoria, docuimus [...] quo de genere Callistratum libros sex scripsisse accepimus». Sul riferimento ciceroniano alla *brevitas* dell'editto proposto, v. Martini 1969, 33-38; Mancuso 1983, 421-428, a sostegno della tesi formulata dallo stesso autore circa la difficoltà di considerare esistente un *edictum perpetuum* in età repubblicana, nonché le osservazioni di Maganzani 2007, 2, secondo la quale sarebbe stata riportata «per iscritto soltanto la parte strettamente necessaria alle esigenze degli abitanti della provincia e avendo, per il resto, rinviato al testo corrispondente degli editti urbani». Per Silla 2014, 1-18, il termine farebbe, invece, riferimento alla «chiarezza espositiva», più che ad una effettiva «riduzione dell'editto». Per la testimonianza di Plin., *epist.*, 5.9.3 e sul senatoconsulto *de pecuniis donisve ob causas orandas accipiendis* ivi richiamato: v. Coppola 1994, 189-192; Buongiorno 2010, 219-227; Gulina 2010, 235-236 e nt. 5; nonché Giumetti 2017, 167-171. Con riferimento al significato di *breve edictum*, Solimena 1905, 181, nt. 3, osserva: «trattasi di editti repentini un po' rari. Dalla locuzione pliniana 'breve edictum' non deve dedursi che siavi un *breve edictum* contrapposto all'ordinario editto perpetuo». Per le difficoltà di tradurre l'espressione *qui legibus quaerit*, v. Pulciano 1913, 39-40 e nt. 16.

⁹ Cfr. Rudorff 1869, 14-15: «non quasi proprium quoddam edictorum genus contineret, quale Nepoti praetori in cognitione apud Plinium relata adscribitur, vel quasi novas tantum clausulas illustraret, sed ob eam solam causam quod superiores commentarium Paulianum ambitu et copia non exaequat». Il riferimento dell'autore è a Plin., *epist.*, 5.9.3 (cfr. la nota precedente). In senso adesivo rispetto all'ipotesi di Rudorff, v. Karlowa 1885, 636: «Auch hier haben wir es wohl nicht mit irgend welchen besonderen Edikten, welche *brevia edicta* gennant wären, zu thun, sondern, wie Rudorff mit Recht annimmt, mit einem kurzen Kommentar zum Edikt». Merita di essere comunque ricordata anche la posizione

La tesi secondo cui l'espressione *brevia edicta* individuerebbe un particolare genere di editti ricorre nel dibattito scientifico, con alcune varianti: Jean Bertand, escludendo recisamente che l'opera paolina potesse prendere in considerazione l'editto perpetuo composto da Salvio Giuliano, ipotizzò che i *brevia edicta* fossero emanati dal magistrato in corso di causa, come i c.d. *edicta evocatoria* menzionati da Ulpiano¹⁰. Un altro indirizzo storiografico, che ebbe un certo seguito, identificò i *brevia edicta* oggetto del commento giurisprudenziale con gli editti emanati dai magistrati, una volta venuta meno la possibilità di emanare *edicta perpetua*, a seguito della c.d. codificazione dell'editto¹¹.

Secondo Fritz Schulz, l'opera costituirebbe un'epitome postclassica dei *libri ad edictum*, ordinata secondo lo schema dei *digesta*, vale a dire, stando alla prospettazione fornita dallo stesso autore, la materia edittale, che veniva affrontata nei primi ventidue libri, sarebbe stata seguita, nell'ultimo libro, da una sintetica trattazione relativa a *leges, senatusconsulta* e costituzioni imperiali¹². Questa ricostruzione, tuttavia, non tiene conto del fatto

assunta da Buonamici 1900, 73, secondo cui la «parola *Brevis* non è del Trattato, ma dell'Editto, o della parte dell'Editto [...]. Il perché qui non già un compendio, ma non si può altro immaginare fuor che siano state oggetto del nuovo lavoro o le brevi aggiunte o le altre brevi norme, in forma di nuovi Editti pubblicati successivamente dopo l'Editto perpetuo». In senso contrario, v. la radicale critica formulata da Berger 1918, 715.

¹⁰Bertandus 1617, 104: «Libro octavo quae ad Tutelarum materia pertinebat tractavit. Vocantur autem hi libri aliquando *Brevium*. Quamobrem conijcio brevia Edicta hic collegisse Paulum, id est, quae e re nata, et ut negotia nascebantur, Praetores proponebant: qualia erant Edicta evocatoria, quorum fit mentio ab Ulpiano in l. impuberibus §. Ult. D. de suspect. Tut. [Ulp. 1 *de omn. trib.*, D. 26.10.7.3] et l. nonnumquam D. de iudic. [Ulp. 8 *disp.*, D. 5.1.72]».

¹¹Cfr. Haubold 1804, in particolare 237-246; seguito da Puchta 1850, 355 e nt. q e da Graves 1867, 579. A questo indirizzo è riconducibile anche la posizione espressa da Labatut 1868, 345-346 e nt. 1. Su questo orientamento, v. le considerazioni di Cancelli 2010, 6 e 22-23.

¹²Cfr. Schulz 1946, 195 (= 1961, 242 [= 1975, 349-350]). La tesi di quest'ultimo autore è richiamata incidentalmente da Pugliese, 1957, 329 e nt. 43 (= 1959, 312 e nt. 43 [= 1985, 528-529 e nt. 43]), il quale esprime il dubbio che l'opera possa in realtà essere attribuita «allo stesso Paolo o ad allievi della sua scuola». L'autore osserva, inoltre, che: «il problema è simile a quello che si pone per altre opere attribuite a Paolo e formate con materiale di questo giurista, come ad es. per i *libri singulares*». Secondo Wieacker 1959, 65, nt. 37, l'ipotesi di Schulz relativa al carattere apocrifo dell'opera rimane non dimostrata. Segue, invece, l'opinione di Fritz Schulz, secondo cui l'opera sarebbe un'epitome postclassica, non in relazione alla sistematica, Maschi 1976, 681: «Un'altra opera più breve, in ventitrè libri, sempre a commento dell'Editto [...], è da ritenere non originale, ma

che la spiegazione paolina relativa alla *lex Cincia*, contenuta in Vat. 310-311 [F. 17], può senz'altro trovare spazio nel commento alla rubrica edittole *Si quid contra legem senatusve consultum factum esse dicitur* (E. 279), come, del resto e in precedenza rispetto alla tesi formulata da Schulz, era stato già correttamente rilevato da Adolf Friedrich Rudorff e da Otto Lenel¹³.

La sistematica è, pertanto, integralmente edittole¹⁴. Il dato può trovare una significativa conferma considerando il trattamento riservato all'opera dai commissari di Giustiniano: l'ordine Bluhme-Krüger rivela come lo spoglio avvenne in stretta connessione con quello del grande commentario edittole¹⁵.

un'epitome postclassica dell'opera più vasta». Propende, ancora, a ritenere l'opera spuria Guarino 1996, 492: «Sotto il nome di Paolo va anche un'opera di 23 libri intitolata *Breve edictum* o *Brevia*, che la dottrina dominante ritiene sia stata scritta a titolo di riassunto dell'opera più grande, ma che noi tendiamo a credere non essere stata compilata da Paolo, bensì da giuristi dell'epoca successiva». L'opera è considerata un'«epitome postclassica» dei libri *ad edictum* anche da De Filippi 1998, 77.

¹³ Cfr. Rudorff 1869, 15 e 279 (*Rubricae ex ordine edicti digestae*). L'autore, dopo aver sottolineato che la denominazione dell'opera allude alla sua brevità rispetto al monumentale commento all'editto in settantotto libri, cui si aggiungono i due dedicati all'editto degli edili curuli (v. *supra*, nt. 9), osserva «etenim in Vaticanis fragmentis 310 et 311 extant capita libri vicensimi tertii, quae tamen ex ultimis libris sumpta videntur, cum Cinciae legis exceptio, de qua agitur, in his libris sedem haberet». Anche Lenel 1889.I, 956, inserisce la trattazione di Vat. 310-311 [F. 17] sotto la rubrica *Si quid contra legem senatusve consultum factum esse dicitur* (E. 279). Su questa rubrica, nell'ambito della quale «era sicuramente considerata la *lex Cincia*, e probabilmente anche la *lex Plaetoria*», cfr. De Martino 1937, 88. Sulla questione, v. da ultimo Cossa 2020, 376-372, nt. 46, secondo cui la ricostruzione di Fritz Schulz sulla sistematica dell'opera è «superabile» tenendo conto del fatto che «il contenuto di *Frag. Vat.* 310-311 potrebbe adattarsi» proprio alla rubrica edittole *Si quid contra legem senatusve consultum factum esse dicitur*. L'autore osserva, inoltre, che la trattazione di Vat. 310-311 è preceduta da una sequenza ricavata dal settantunesimo libro *ad edictum* di Paolo (Vat. 298-309).

¹⁴ Cfr. Jörs 1888, 10, secondo cui si tratterebbe di un estratto («Auszug») dell'opera più estesa. In questo senso, cfr. Anche Berger 1918, 714: «Die Arbeit stellt, soweit man aus den wenigen kurzen Fragmenten schließen darf, eine kurzgefaßte Behandlung des Edikts. Die Materienfolge des Edikts ist beibehalten». Secondo Orestano 1965, 362 (= 2000, V 43), ci troveremmo di fronte «un commento più succinto dell'editto, intitolato *Breve edictum* o *Brevia* in 23 libri, che forse non è altro che un estratto dell'opera maggiore *ad edictum*». In questo senso, cfr. anche Giaro 1999, 50; Giomaro 2016, 38 e nt. 42 (ma v. anche 54-55, dove si ipotizza che l'estrazione delle massime dai libri *ad edictum* possa essere frutto del lavoro delle scuole di diritto tardoantiche); nonché Cossa 2020, 376-377.

¹⁵ L'osservazione è di Cossa 2020, 375-376. Sul trattamento riservato dai compilatori, cfr. *infra*, § 5.

Rimane, allo stato delle nostre conoscenze, indimostrabile – e non ha trovato seguito in letteratura – la congettura formulata da Gaetano Scherillo, secondo cui l’opera paolina avrebbe, invero, imitato il commento all’editto provinciale di Gaio¹⁶.

In ordine alla traduzione del titolo, si è optato, in questa sede, per *Ventitrè libri di compendi [sull’editto]*: questa scelta mi è sembrata rispettosa del dato linguistico¹⁷.

2. Ipotesi sulla sua datazione

I frammenti superstiti contengono solo due riferimenti alla legislazione imperiale. Il primo si trova in Paul. 3 *brev.*, D. 4.6.8 [F. 3], che ricorda una costituzione di Marco Aurelio e di Commodo destinata ad estendere l’ambito di applicazione dell’editto *Ex quibus causis maiores viginti quinque annis in integrum restituuntur* (E. 44)¹⁸.

¹⁶ Scherillo 1968, 65-66, nt. 1 (= 1992, I 47-48, nt. 1): «Verosimilmente, fra i due commentari edituali di Gaio corre lo stesso rapporto che corre tra il commentario maggiore *ad edictum* di Paolo, ed il più breve commentario, in ventitrè libri, noto sotto il nome di *breve edictum*, ovvero di *libri brevium* o di *libri de brevibus*. Può essere che anche questo più breve commentario (il titolo con cui è noto non è certo il titolo originale) fosse un commento all’editto provinciale. Se questo è vero, potrebbe essere congettura da non respingere quella che Paolo avesse imitato Gaio». In senso decisamente contrario, v. Santalucia 1975, 49, nt. 130. L’ipotesi di Scherillo sembra coinvolgere, nuovamente, il tema dei rapporti dell’opera paolina con gli *ad edictum monitorium libri VI* di Callistrato, in relazione ai quali è stata, con maggiore decisione, sostenuta la tesi, condivisibilmente rigettata da Bernardo Santalucia, della destinazione al commento dell’editto provinciale: v. Schulz 1946, 193 (= 1961, 238 [= 1975, 344]); nella letteratura più recente, v. Puliatti 2020, 66 e nt. 5. Sulla questione, cfr. anche Martini 1969, 101-102, nt. 88. È appena il caso di ricordare che Scherillo 1948, 449, nt. 24 (= 1992, I 82, nt. 24), si era, in precedenza, pronunciato diversamente, propendendo, piuttosto, per l’origine postclassica dell’opera.

¹⁷ Può forse costituire una spia della difficoltà di rendere efficacemente il titolo dell’opera quanto osserva Johnston 1987, 150, a proposito della traduzione delle relative *in-scriptiones* del Digesto nella traduzione inglese curata da Alan Watson, lamentando la mancanza di uniformità: «the translation produces no fewer than nine variations ranging from “notes”, “breviary”, “short points” to “abridgements”».

¹⁸ Il dato è oltremodo valorizzato da Fitting 1908, 88-89, per ipotizzare che l’opera sia stata scritta da Paolo tra i *libri ad Sabinum* e quelli *ad edictum*, rispetto ai quali costituirebbe, dunque, un lavoro preparatorio (sul punto, cfr. anche *infra*, nt. 24). L’ipotesi di Fitting è seguita da Liebs 1997, 155-156. In senso critico, v. già Berger 1918, 714: «Doch ist

Senz'altro meno significativa, alla luce della prima testimonianza, è la successiva citazione di un rescritto di Antonino Pio, menzionato come *divus*, in Vat. 310 [F. 17]¹⁹. Possiamo dunque individuare come *terminus post quem* per la redazione dell'opera il 177 d.C., anno in cui Commodo fu associato al trono da Marco Aurelio²⁰.

I frammenti a noi pervenuti non contengono alcuna citazione di giuristi²¹.

La formulazione di ipotesi relative alla datazione dell'opera non può, comunque, prescindere dalla definizione dei suoi rapporti con i *libri ad edictum*, tenendo anche conto delle notevoli difficoltà che sussistono nell'individuazione della cronologia di questi ultimi²².

In relazione alla precisazione dei rapporti tra le due opere di commento all'editto paoline, la storiografia ha finora espresso due orientamenti, tra loro difficilmente conciliabili²³. Da un lato, viene formulata l'ipotesi che la composizione dell'opera meno estesa abbia preceduto la redazione del monumentale commento sull'editto, dall'altro, vi è chi pensa, invece, che la scrittura del compendio debba essere necessariamente successiva e, perfino, che possa trattarsi di una seconda edizione dei *libri ad edictum*²⁴.

diese Annahme durchaus nicht zwingend, weil, wie ja Fitting selbst bemerkt, Paulus sich nicht streng an die Regeln des Kurialstils hielt».

¹⁹ Cfr. Berger 1918, 715. Non conosciamo né il luogo, né la data di nascita del giurista, così come ignoriamo quelli della sua morte. È stato ipotizzato che Paolo sia nato tra il 157 e il 161. Intorno al 160, secondo Liebs 1997, 150-151. Sul punto, cfr. Pontoriero 2018a, 4 e nt. 6.

²⁰ Il 27 novembre 176, in occasione del trionfo del padre, Commodo assume il titolo di *imperator*. Nella monetazione del 177 compaiono i titoli di *Augustus* e di *pater patriae*. Sulle tappe dell'ascesa imperiale di Commodo, v. Gerardini 1974, 15 e Firpo 1999, 255-256.

²¹ Lo ricorda Liebs 1997, 156: «Andere Juristen waren anscheinend nicht angeführt, nur hin und wieder eine Kaiserkonstitution». L'autore si riferisce solo a Paul. 3 *brev.*, D. 4.6.8 [F. 3], senza considerare il – del resto poco rilevante ai fini della datazione – rescritto di Antonino Pio citato in Vat. 310 [F. 17].

²² Sulla cronologia dei *libri ad edictum* di Paolo, cfr. de Petris 2018, 27-36. Al riguardo, v. le osservazioni di Brutti 2020, 36-37 e nt. 159, il quale propende a ritenere che i *libri ad edictum* siano stati composti «tra l'impero di Settimio e i primi anni di Antonino Caracalla». In questo senso, nella letteratura più recente, cfr. anche Sciortino 2022, 28, nt. 55.

²³ È appena il caso di ricordare che la tesi sostenuta da Beseler 1938, 184, secondo cui i *manualium libri tres* di Paolo costituirebbero «ein nachclassischer Auszug aus *Pauli libri ad edictum*», è stata validamente confutata da Stein 1960, 479-481.

²⁴ Per quest'ultimo orientamento, cfr. Rudorff 1869, 15, il quale ipotizza che l'opera possa costituire una seconda edizione dei *libri ad edictum*: «Potest igitur, ut brevium libri priorem longioris commentarii editionem continuerint, cum praesertim exploratum sit

3. *Lo stile e i temi affrontati*

Come ho avuto modo di osservare nel paragrafo precedente, i pochi frammenti dell'opera superstiti non contengono alcuna citazione giurisprudenziale, mentre risultano piuttosto esigui i riferimenti alla legislazione imperiale²⁵. Lo stile della trattazione, per quanto ci è dato ricostruirlo, appare particolarmente essenziale, spesso limitato alla mera enunciazione del dato normativo o della *regula iuris* da applicare²⁶.

L'opera segue integralmente la sitematica dell'editto, riflettendone dunque i temi²⁷. Rispetto alla proposta di ricostruzione palinogenetica formulata da Otto Lenel, in questa sede si è ritenuto di accogliere una correzione suggerita da David Johnston e di ricondurre quindi il frammento Paul. 16

Paulum aliorum quoque operum repetitas editiones confecisse». Pensano, invece, ad un estratto dall'opera più estesa Jörs 1888, 10 (cfr. *supra*, nt. 14); Costa 1909, 109, secondo cui i «*brevia* o *breve edictum*» costituirebbero «probabilmente un breve riassunto» dei *libri ad edictum* e Krüger 1912, 231. In questo senso, cfr. anche Giomaro 2016, 38, nt. 42 («quasi delle massime che si possono pensare estratte dagli stessi libri *ad edictum*»). Per la prima ipotesi, cfr. Pernice 1870, 104-105; Karlowa 1885, 636 e Fitting 1908, 88-89. Secondo Berger 1918, 714, la questione rimane aperta, anche se proprio il titolo dell'opera, implicando il confronto con la versione più estesa, indurrebbe senz'altro a ritenere quest'ultima più risalente rispetto al successivo compendio in ventitrè libri. Appare forse più debole, ma comunque dotata di una certa efficacia persuasiva, un'ulteriore osservazione formulata dall'autore: accedendo alla tesi secondo cui si tratterebbe di un lavoro preparatorio al più esteso commento editale non si vede per quale motivo il giurista avrebbe, comunque, deciso di pubblicarlo. La tesi secondo cui la redazione dell'opera può aver preceduto la scrittura del più ampio commento editale viene riproposta da Liebs 1997, 155. Quest'ultimo autore ipotizza, in particolare, che Paolo abbia semplicemente denominato l'opera *ad edictum praetoris libri XXIII*, mentre il riferimento alla brevità della trattazione sarebbe conseguenza della successiva pubblicazione dell'opera più ampia. Sulla questione, v. anche Cossa 2020, 376, nt. 46.

²⁵ L'assenza di citazioni giurisprudenziali nei frammenti superstiti, pur potendo essere stata determinata dalle scelte effettuate dai commissari di Giustiniano, è certo un'indicazione non dissonante rispetto alla tendenza paolina, ben nota alla storiografia, di non dare ampiamente conto, a differenza di quanto accade nei *libri ad edictum* di Ulpiano, dei diversi orientamenti emersi nel dibattito tra i giuristi: cfr. per tutti Luchetti 2018, 41-42 e Giachi 2022, 8-11.

²⁶ Lo nota, incidentalmente, Stein 1960, 480, osservando che: «the rulings in the *Brevia* are much more terse than those in the *Manualia*». Sull'apporto di Paolo e della giurisprudenza severiana nell'elaborazione di massime di portata generale, v. anche Id. 1966, 107-108. L'estrema concisione dei frammenti superstiti è notata anche da Giomaro 2016, 38-39, nt. 42.

²⁷ Cfr. *supra*, § 1.

brev. ed., D. 50.17.148 [F. 16] nell'ambito della rubrica edittale *Quae fraudationis causa gesta erunt* (E. 225), anziché a quella *De privilegiariis creditoribus* (E. 219)²⁸.

4. Destinatari e funzione

I dati in nostro possesso non permettono di considerare i *Brevium [ad edictum] libri XXIII* un'opera pseudoepigrafa, né un'epitome dei *libri ad edictum* realizzata in età tardoantica. In mancanza di altre indicazioni, è metodologicamente corretto prestar fede ai dati provenienti dalle *inscriptions*. L'esegesi dei frammenti superstiti dimostra, inoltre, come l'opera non dia conto di innovazioni o modifiche del diritto vigente successive all'inizio del terzo secolo.

Sembra da escludere anche la tesi secondo cui si tratterebbe di una prima edizione dei *libri ad edictum*, in ragione dell'impiego del genitivo *brevium*, che presuppone il riferimento ad un'opera già edita e più ampia, e della diversa mole delle due opere, ventitrè libri contro settantotto (cui si aggiungono anche i due dedicati all'editto degli edili curuli), che fa, invece, propendere a ritenere le due trattazioni come del tutto non sovrapponibili, anche nei caratteri e nella destinazione²⁹.

A mio modo di vedere, l'opera potrebbe essere stata originariamente destinata a rispondere alle esigenze dalla pratica, a mo' di prontuario, o, magari, proprio nell'ambito della *Rezitationspraxis*, che, secondo quanto hanno permesso di dimostrare, contro un vecchio e radicato pregiudizio storiografico, recenti accurate indagini, andava diffondendosi nell'impero, già nella prima metà del terzo secolo³⁰.

²⁸ Cfr. *infra*, 58-59.

²⁹ La stesura di seconde edizioni delle opere giurisprudenziali è talvolta attestata dalle fonti. Cfr. Vat. 247: *Paulus libro I editionis secundae de iurisdictione tutelarum*. Const. Cordi, 3, ci informa che i *libri ad Sabinum* di Ulpiano erano giunti alla seconda edizione: sul punto, rinvio a Pontoriero 2017, 540-541, nt. 4.

³⁰ Sul diffondersi della prassi della *recitatio* ben prima dell'età costantiniana, v. gli spunti offerti, con specifico riferimento agli *Excusationum libri VI* di Modestino, da Volterra 1970, 581-604 (= 1993, V 305-326) e la puntuale ricostruzione offerta da Marotta 2007a, 934-964; Id. 2007b, 1643-1669; Id. 2012, 357-385. Sul punto cfr. anche Viarengo 2021, 41-48.

5. Il trattamento da parte dei compilatori

Abbiamo già anticipato che lo spoglio dell'opera avvenne in stretta connessione con quello dei libri *ad edictum*³¹. In particolare, l'ordine Bluhme-Krüger colloca al n. 96 i primi ventisette libri del grande commentario edittale e al n. 97 i primi cinque del compendio³². Ancora, lo spoglio del sedicesimo libro di quest'ultimo segue (ordine Bluhme-Krüger, n. 103) quello dei libri dal cinquantatreesimo al settantottesimo dell'*ad edictum* (ordine Bluhme-Krüger, n. 102)³³. La stretta connessione tra le due opere è ancora evidenziata dal fatto che lo spoglio dei libri dal sesto all'ottavo del compendio avvenne ancora in successione (ordine Bluhme-Krüger, n. 6) a quello dell'ampia sezione – dal ventottesimo all'inizio del quarantottesimo – dei libri *ad edictum* assegnato alla *pars Sabiniana* (ordine Bluhme-Krüger, n. 5)³⁴.

Come ha avuto modo di sottolineare, persuasivamente, Giovanni Cossa il dato porterebbe dunque a ritenere: «che i tomi dei *Brevia* di cui non abbiamo testimonianze dirette, intercorrenti tra il *liber* 8 (di massa sabiniana [...]) e il 16, venissero spogliati in concomitanza di ulteriori segmenti del commentario maggiore (e, dunque, prevalentemente in seno alla massa edittale)»³⁵.

³¹ Cfr. *supra*, § 1. Cossa 2020, 377 e nt. 49 osserva come i libri *ad edictum* e il compendio «vennero consultati in maniera consecutiva». Il dato farebbe pensare a «una consapevole selezione del materiale da abbinare alla lettura dei lavori più importanti».

³² Krüger 1870, 53*; Mantovani 1987, 94; Honoré 2010, 158. Sul punto, cfr. inoltre Cossa 2020, 375 e nt. 44.

³³ Krüger 1870, 50*; Mantovani 1987, 94; Honoré 2010, 158. Cfr. Cossa 2020, 375 e nt. 44.

³⁴ Krüger 1870, 50*; Mantovani 1987, 90; Honoré 2010, 152. Cfr. ancora Cossa 2020, 367 e nt. 19. Sono commentari *ad edictum* di massa Sabiniana, oltre ai già menzionati Paul. 28-48 *init. ad ed.* e Paul. 6-8 *brev.*, Ulp. *ad ed.* 26-52 *init.*, Gai. *ad ed. prov.* 9-18, Gai. *de testamentis et de legatis ad edictum*. Cfr. Mantovani, *op. cit.*, 27 e nt. 51 e Falchi 1989, 168-169. Quest'ultimo autore ipotizza che il raggruppamento derivi dall'attività delle scuole di diritto pregiustiniane (in tal senso, in precedenza, cfr. Arangio-Ruiz 1931, 306). In relazione alla questione, Giovanni Cossa osserva: «sembra più prudente attenersi a individuare un mero meccanismo di attrazione tra i libri *ad Sabinum* e quelli *ad edictum* operante sul versante delle materie trattate».

³⁵ Cossa 2020, 377, nt. 49. L'autore ricorda la «speciale prudenza» manifestata al riguardo da Honoré 2010, 66, nt. 292: «The 23 books of Paul's *brevia* seem to have been available to the commissioners, but their distribution between the Sabinian and edictal masses is uncertain, apart from the few which excerpts survive».

L'esame dei frammenti contenuti nel Digesto conferma la tendenza dei commissari di Giustiniano, già messa in luce con riferimento all'opera *ad edictum* più ampia, di utilizzare brevi escerti paolini a complemento della trattazione ulpiana³⁶. Dell'unico scostamento proposto in questo volume rispetto alla palingenesi di Otto Lenel si è già dato conto³⁷.

³⁶ Cfr. Luchetti 2022, x, il quale osserva come tale «circostanza» renda «almeno a tratti, la ricostruzione contenutistica e palingenetica dell'opera paolina fortemente debitrice del corrispondente testo del giurista di Tiro».

³⁷ Cfr. *supra*, § 3.

II

BREVIUM [AD EDICTUM] LIBRI XXIII

FRAGMENTA *

BREVIUM [AD EDICTUM] LIBRI XXIII

Liber II

[*De negotiis gestis* (E. 35)]

1. PSI 1348 p. 3 recto 33-34 – p. 4 verso 1-2 (Sierl, Paul. 26a)

κ̄η ὅτι τῆ τοῦ negotiū προσηγορία [κ(αὶ) ἡ φιλο-]
νικία σημενετ(αι). Paul(us) β(ιβλίω) β̄ brev(ium) t(titulo)[de nego-]
[tiis gestis - - -]· ἰ app(ellati)one omnis
[]

[? (< E. 44)]

2. PSI 1348 p. 4 verso 3-9 (Sierl, Paul. 26b)

κ̄θ ὅτι τῆ τοῦ κόσμου προσηγορία πάντα περιέχε[ται
τὰ (τῆς καθαριότητος - τοῦ κάλλους)
Paul](us) β(ιβλίω) β̄ breb(ium) t(titulo)
de eo q(uod) legari potest.

* L'apparato critico dà conto dei casi in cui il testo adottato da Mommsen nell'*editio maior*, che qui si segue, tenendo in considerazione la *retractatio* di Krüger, differisce da quello della *littera Florentina*. Si sono poi tenute presenti le proposte formulate da Lenel nella *Palingenesia iuris civilis* e le annotazioni contenute nella dodicesima edizione stereotipa del Digesto (Krüger 1911). Per le abbreviazioni e i segni diacritici, cfr. Mommsen 1870.I, LXXXIV-LXXXVI. Per i primi due *fragmenta*, traditi da PSI XIII 1348, in attesa che veda la luce la nuova edizione curata da Serena Ammirati e Federico Battaglia nell'ambito del Progetto ERC-Redhis (*P.I.*: Dario Mantovani), è stato impiegato il testo accolto nel *Supplementum* alla *Palingenesia iuris civilis*: Sierl 1960, 8-9, rispettivamente, nn. XIX-XX.

FRAMMENTI

VENTIRÈ LIBRI DI COMPENDI [SULL'EDITTO]

Libro II

[*Sulla gestione d'affari (E. 35)*]

1. *PSI 1348* p. 3 recto 33-34 – p. 4 verso 1-2 (Sierl, Paul. 26a)

XXVIII Con il nome di negozio si indica anche la lite. Paolo libro secondo dei compendi titolo sulla gestione d'affari: attraverso il nome di negozio si ricomprende ogni lite.

[? (< *E. 44*)]

2. *PSI 1348* p. 4 verso 3-9 (Sierl, Paul. 26b)

XXIX Con il nome di ornamento si ricomprende tutto ciò che attiene alla raffinatezza. Paolo libro secondo dei compendi titolo su ciò di cui si può disporre per legato.

Liber III

[*Ex quibus causis maiores viginti quinque annis
in integrum restituuntur (E. 44)*]

3. Paulus, libro tertio brevium, D. 4.6.8 (Lenel 27)

*Legatis quoque municipiorum succurritur ex principum Marci et Commodi
constitutione.*

legatus *F^{ae}*

Liber VI

[*De pecunia constituta (E. 97)*]

4. Paulus, libro sexto brevium, D. 13.5.22 (Lenel 28)

*Si post constitutam tibi pecuniam hereditatem ex senatus consulto Trebel-
liano restitueris, quoniam sortis petitionem transtulisti ad alium, denegan-
da est tibi pecuniae constitutae actio. idem est in hereditatis possessore
post evictam hereditatem. sed magis est, ut fideicommissario vel ei qui vicit
decernenda esset actio.*

brevis edicti *F²* – sed magis ... esset actio *Iust. (Faber)*

[*De pigneraticia actione (vel contra) (E. 99)*]

5. Paulus, libro sexto brevium, D. 13.7.21 (Lenel 29)

*Domo pignori data et area eius tenebitur: est enim pars eius. et contra ius
soli sequetur aedificium.*

brevis edicti *F²* – tenebitur *F^l*

Libro III

[*Per quali cause i maggiori di venticinque anni vengono reintegrati (E. 44)*]

3. Paulus, *libro tertio brevium*, D. 4.6.8 (Lenel 27)

Si viene in soccorso anche dei legati dei municipi, in forza di una costituzione dei principi Marco e Commodo.

Libro VI

[*Sui debiti di denaro a termine perentorio (E. 97)*]

4. Paulus, *libro sexto brevium*, D. 13.5.22 (Lenel 28)

Se, dopo che si è concordato di pagarti il denaro a termine perentorio, avrai restituito l'eredità in forza del senatoconsulto Trebelliano, dal momento che hai trasferito ad un altro l'azione per il capitale, deve esserti negata l'azione sui debiti di denaro a termine perentorio. Lo stesso vale nei confronti del possessore dell'eredità, dopo l'evizione dell'eredità. Ma è preferibile che l'azione venga concessa per decreto al fedecommissario o a chi ha vinto.

[*Sull'azione pignoratizia (e su quella contraria) (E. 99)*]

5. Paulus, *libro sexto brevium*, D. 13.7.21 (Lenel 29)

Data una casa in pegno, sarà vincolata anche la sua area: è infatti parte di essa. E, viceversa, l'edificio seguirà il diritto del suolo.

[*De exercitoria actione* (E. 101)]

6. Paulus, *libro sexto brevium*, D. 14.1.6 (Lenel 30)

Si servus non voluntate domini navem exercuerit, si sciente eo, quasi tributaria, si ignorante, de peculio actio dabitur. 1. Si communis servus voluntate dominorum exercent navem, in singulos dari debet in solidum actio.

brevis edicti F^2 – dabitur F^1

[*Ad senatus consultum Velleianum* (E. 105)]

7. Paulus, *libro sexto brevium*, D. 16.1.12 (Lenel 31)

Immo tunc locus est senatus consulto, cum scit creditor eam intercedere.

Liber VII

[*Solutio matrimonio dos quemadmodum petatur* (E. 113)]

8. Paulus, *libro septimo brevium*, D. 25.1.13 (Lenel 32)

Neque stipendium neque tributum ob dotalem fundum praestita exigere vir a muliere potest: onus enim fructuum haec impendia sunt.

fundus F

[*De rebus amotis* (E. 115)]

9. Paulus, *libro septimo brevium*, D. 25.2.12 (Lenel 33)

non magis quam si quis ei qui furti agat iusiurandum deferat, an ipse fur sit.

†ius†iurandum F^2 – deferat] ἐπιφέρει B : referat *Haloander* – an] am F^1

[*Sull'azione esercitoria (E. 101)*]

6. Paulus, *libro sexto brevium*, D. 14.1.6 (Lenel 30)

Se un servo abbia esercitato un'impresa di navigazione non per volontà del padrone, se questi ne era a conoscenza, sarà concessa un'azione quasi tributaria, se lo abbia ignorato, l'azione nei limiti del peculio. 1. Se il servo in comunione eserciti un'impresa di navigazione per volontà dei padroni, dovrà essere concessa contro ciascuno l'azione per l'intero.

[*Sul senatoconsulto Velleiano (E. 105)*]

7. Paulus, *libro sexto brevium*, D. 16.1.12 (Lenel 31)

Anzi l'applicazione del senatoconsulto ha luogo allora, quando il creditore sa che questa interviene a favore di un altro.

Libro VII

[*In che modo si chieda la dote dopo lo scioglimento del matrimonio (E. 113)*]

8. Paulus, *libro septimo brevium*, D. 25.1.13 (Lenel 32)

Il marito non può esigere dalla moglie né il canone stipendiario, né il tributo pagati per il fondo dotale: queste spese sono, infatti, un onere dei frutti.

[*Sulle cose sottratte (E. 115)*]

9. Paulus, *libro septimo brevium*, D. 25.2.12 (Lenel 33)

non altrimenti che se qualcuno riferisca a chi agisca per furto il giuramento, se egli stesso sia il ladro.

Liber VIII

[*De tutelis (E. XXII)*]

10. Paulus, *libro octavo brevium*, D. 26.2.21 (Lenel 34)

Testamento tutores hi dari possunt, cum quibus testamenti factio est.

11. Paulus, *libro octavo brevium*, D. 26.7.14 (Lenel 35)

Etiam contutoris factum imputatur collegae, si potuit et debuit suspectum facere: interdum et si debuit satis petere: nam si idoneus subito lapsus est, nihil collegae imputari potest.

con'sti'tutoris F²

12. Paulus, *libro octavo brevis edicti*, D. 27.3.10 (Lenel 36)

Sed non dantur pupillo, dum tutor tutelam gerit: quamvis enim morte tutoris intereant, tamen pupillus cum herede eius actionem habet, quia sibi solvere debuit.

13. Paulus, *libro octavo brevis edicti*, D. 27.3.12 (Lenel 37)

Filius autem tutor propter hoc suum factum cum patre agere non potest ante pubertatem, quia nec finita tutela hoc ab eo exigi potest.

non potest, quia nec ante pubertatem nec finita tutela hoc ab eo exigi potest *Mommsen*:
non potest ante pubertatem, quia nisi finita tutela nec ab eo exigi potest *Lenel*

Libro VIII

[*Sulle tutele (E. XXII)*]

10. Paulus, *libro octavo brevium*, D. 26.2.21 (Lenel 34)

Possono essere nominati tutori con il testamento quelli con i quali vi è testamentifazione.

11. Paulus, *libro octavo brevium*, D. 26.7.14 (Lenel 35)

Anche il fatto del contutore viene imputato al collega, se avrebbe potuto e dovuto accusarlo come sospetto; e, qualche volta, anche se avrebbe dovuto chiedere una garanzia: infatti se uno idoneo è caduto in rovina improvvisamente, niente può essere imputato al collega.

12. Paulus, *libro octavo brevis edicti*, D. 27.3.10 (Lenel 36)

Ma non vengono concesse al pupillo, mentre il tutore gestisce la tutela; sebbene, infatti, vengano meno per la morte del tutore, tuttavia il pupillo ha l'azione contro il suo erede, perché (il tutore) avrebbe dovuto pagarlo.

13. Paulus, *libro octavo brevis edicti*, D. 27.3.12 (Lenel 37)

Il tutore sottoposto a potestà poi per per quanto ha fatto come tutore non può agire contro il padre prima della pubertà, poiché, finché non sia finita la tutela, ciò non può essere esatto neppure nei suoi confronti.

Liber XVI

[*De magistris faciendis bonisque proscribendis et vendundis (E. 217)*]

14. Paulus, *libro sexto decimo brevis edicti*, D. 50.16.55 (Lenel 38)

Creditor autem is est, qui exceptione perpetua summoverti non potest: qui autem temporalem exceptionem timet, similis est condicionali creditori.

[*De privilegiariis creditoribus (E. 219)*]

15. Paulus, *libro sexto decimo brevis edicti*, D. 42.5.26 (Lenel 39)

Qui in navem exstruendam vel instruendam credidit vel etiam emendam, privilegium habet.

[*Quae fraudationis causa gesta erunt (E. 225)*]

16. Paulus, *libro sexto decimo brevis edicti*, D. 50.17.148 (Lenel 40)

Cuius effectus omnibus prodest, eius et partes ad omnes pertinent.

brevium F^2

Libro XVI

[Sulla nomina dei curatori e sui beni che devono essere oggetto di pubblico avviso e venduti (E. 217)]

14. Paulus, *libro sexto decimo brevis edicti*, D. 50.16.55 (Lenel 38)

Il creditore poi è chi non può essere respinto attraverso un'eccezione perpetua; mentre chi teme un'eccezione temporale è simile al creditore sotto condizione.

[Sui creditori privilegiati (E. 219)]

15. Paulus, *libro sexto decimo brevis edicti*, D. 42.5.26 (Lenel 39)

Chi ha dato a credito per costruire o armare una nave o anche per comperarla, gode di un privilegio.

[Le cose che saranno state gestite a causa di frode (E. 225)]

16. Paulus, *libro sexto decimo brevis edicti*, D. 50.17.148 (Lenel 40)

Anche le parti di quello il cui effetto giova a tutti, appartengono a tutti.

Liber XXIII

[*Si quid contra legem senatusve consultum factum esse dicetur (E. 279)*]

17. Paulus, *libro XXIII ad edictum de brevibus*, Vat. 310-311 (Lenel 41)

Perficitur donatio in exceptis personis sola mancipatione vel promissione, quoniam neque Cinciae legis exceptio obstat neque in factum 'si non donationis causa mancipavi vel promisi me daturum': idque et divus Pius rescripsit. 311. Sed in persona non excepti sola mancipatio vel promissio non perficit donationem. in rebus mobilibus etiamsi traditae sint, exigitur, ut et interdicto utrobi superior sit is cui donata est, sive mancipi mancipata sit sive nec mancipi tradita.

Libro XXIII

[*Se si dirà che qualcosa è stato fatto contro una legge
o un senatoconsulto (E. 279)*]

17. Paulus, *libro XXIII ad edictum de brevibus*, Vat. 310-311 (Lenel 41)

La donazione si perfeziona nei confronti delle persone esentate solo con la mancipazione o la promessa, dal momento che non osta né l'eccezione della legge Cincia né quella in fatto 'se ho mancipato o promesso che avrei dato non a causa di donazione': e questo dispose con rescritto anche il divo Pio. 311. Ma nei confronti della persona di chi non è esentato la sola mancipazione o la promessa non perfezionano la donazione. Con riferimento alle cose mobili, anche se siano state consegnate, si esige, che anche in relazione all'interdetto che comincia con le parole 'in quello dei due luoghi', sia superiore quello a cui la cosa è stata donata, sia stata mancipata una cosa mancipi, o sia stata consegnata una cosa non mancipi.

III

COMMENTO AI TESTI

COMMENTO

Libro II

[*Sulla gestione d'affari (E. 35)*]

F. 1 – *PSI* 1348 p. 3 recto 33-34 – p. 4 verso 1-2 (Sierl, Paul. 26a)

La definizione ha ad oggetto il lemma *negotium*¹. Secondo l'interpretazione che appare preferibile, il giurista riconduce il termine *lis* (φιλονικία) al campo di applicazione di quello di *negotium*². Il testo latino, allora, riprodurrebbe semplicemente «quello greco precedentemente tradotto», secondo un uso che non appare isolato all'interno della *Collectio definitionum*³.

[? (< *E.* 44)]

F. 2 – *PSI* 1348 p. 4 verso 3-9 (Sierl, Paul. 26b)

Il riferimento ipotizzato da Angelo Segrè all'editto *De eo quod certo loco dari oportet* (*E.* 96) non può essere accolto, perché nel terzo libro il giurista affronta, Paul. 3 *brev.*, D. 4.6.8 [F. 3], l'editto *Ex quibus causis maiores*

¹ La riconducibilità della testimonianza all'editto *De negotiis gestis* (*E.* 35), sostenuta da Schulz 1941, 64-65, è stata accolta dalla letteratura successiva: cfr. Arangio-Ruiz 1953, 206-207 (= 1974, 402) e Battaglia 2017, 205-206 (= 2018, 114-115).

² Cfr. Battaglia 2017, 206 e nt. 99 (= 2018, 115 e nt. 99), che richiama in proposito Gai. 4.84, Gai. 4.141 e Gai. 4.184. Secondo l'autore, la tesi di Schulz 1941, 64-65, circa la presenza di un capitolo *de appellatione omissa* sarebbe da rigettare, in conformità a quanto già suggerito da Arangio-Ruiz: «considerando lo spazio sovrabbondante nella *subscriptio* tra il titolo e l'eventuale capitolo indicato da Schulz».

³ Battaglia 2017, 206 e nt. 100 (= 2018, 115 e nt. 100).

viginti quinque annis in integrum restituuntur (E. 44)⁴. Vincenzo Arangio-Ruiz pensa, a sua volta, che il testo possa essere ricondotto a una rubrica *De eo q(uod) [legari potest]* con riferimenti al *mundus muliebris* e all'*argentum*⁵. Anche questa tesi sembra da scartare, in ragione di identiche considerazioni relative alla struttura dell'editto oggetto di commento e degli esiti di un rinnovato esame autoptico della testimonianza⁶. Correttamente, Federico Battaglia sottolinea come il dato palinogenetico porti a ritenere che il contesto di provenienza debba essere < E. 44⁷. Le difficoltà che sussistono in ordine alla stessa ricostruzione del testo tradito da *PSI XIII 1348*, oggetto di differenti letture, suggeriscono di attendere la nuova edizione curata da Serena Ammirati e Federico Battaglia, nell'ambito del Progetto ERC-Redhis (*P.I.*: Dario Mantovani).

Libro III

[*Per quali cause i maggiori di venticinque anni
vengono reintegrati* (E. 44)]

F. 3 – D. 4.6.8

La rubrica in esame contiene l'editto tradito da Ulp. 12 *ad ed.*, D. 4.6.1.1 e, verosimilmente, la formula della relativa azione rescissoria⁸. Si tratta della c.d. *actio Publiciana rescissoria*, cui si riferisce il testo di I. 4.6.5⁹.

⁴ Segrè 1930, 428. Cfr. Battaglia 2017, 207 (= 2018, 115).

⁵ Arangio-Ruiz 1953, 206-207 (= 1974, 402).

⁶ Cfr. Battaglia 2017, 208 e nt. 108 (= 2018, 115 e nt. 108), che riporta la nuova lettura offerta da Serena Ammirati.

⁷ L'autore, cautamente, suggerisce la possibilità che possa trattarsi di un titolo *De eo q(uod) [metus causa factum sit]* (E. 39): cfr. Battaglia 2017, 208 (= 2018, 116).

⁸ Ulp. 12 *ad ed.*, D. 4.6.1.1: *Verba autem edicti talia sunt: 'si cuius quid de bonis, cum is metus aut sine dolo malo rei publicae causa abesset, inve vinculis servitute hostiumque potestate esset <postea non utendo deminutum esse ins. Mo. secundum B (postea: v. D. 4.6.15.3)>: sive cuius actionis eorum cui dies exisse dicitur: item si quis quid usu suum fecisset <fecisse Hal.>, aut quod non utendo amisit <amissum sit Hal., D. 4.6.21pr.>, consecutus, actione qua solutus ob id, quod dies eius exierit, cum absens non defenderetur, inve vinculis esset, secumve agendi potestatem non faceret, aut cum eum invitum in ius vocari non liceret neque defenderetur: cumve magistratus de ea re appellatus esset sive cui pro magistratu <cumve ... esset sive cui pro magistratu]* sive cui,

Il giurista sta, con ogni probabilità, prendendo in considerazione le parole *rei publicae causa abesset* contenute nell'editto. Nella trama espositiva di D. 4.6 *Ex quibus causis maiores viginti quinque annis in integrum restituntur*, infatti, la trattazione di Ulp. 12 *ad ed.*, D. 4.6.5.1, precisa che coloro i quali prestano la propria attività per un interesse pubblico a Roma non sono considerati assenti¹⁰.

cum magistratus de ea re appellatus esset prove magistratu *Mo.*; cumve magistratus de ea re appellatus esset, sive cui per magistratus *Lenel*, v. D. 4.6.26.4> *sine dolo ipsius actio exempta esse dicitur: earum rerum actionem intra annum, quo primum de ea re experiundi potestas erit, item si qua alia mihi iusta causa esse videbitur, in integrum restitutam, quod eius per leges plebis scita senatus consulta edicta decreta principum licebit* [Tali poi sono le parole dell'editto: 'Se qualcosa dai beni di qualcuno, essendo questo assente a causa di timore, o, senza dolo, nell'interesse pubblico, oppure essendo in prigionia, servitù e potestà dei nemici <o dopo per non uso sia andato perso>; oppure se si dirà che sia decorso il termine di qualche azione per qualcuno di questi beni; parimenti se <si dirà> che qualcuno abbia reso suo qualcosa per usucapione, o che abbia conseguito ciò che sia stato perso per non uso, oppure che sia stato liberato da qualche azione per il decorso del relativo termine, non essendo difeso durante l'assenza, o mentre era in prigionia, oppure non dando la potestà di agire contro di lui, oppure non essendo lecito chiamarlo in giudizio contro la sua volontà né che fosse difeso: oppure essendo stato investito di questo affare un magistrato oppure se si dirà che a causa dei magistrati gli sia venuta a mancare l'azione senza suo dolo; <reintegrerò> l'azione per quelle cose entro l'anno, dal momento in cui si sarebbe potuto agire per quell'affare; parimenti se mi sembrerà sussistere qualche altra giusta causa, reintegrerò, per quanto sarà permesso dalle leggi, dai plebisciti, dai senatoconsulti, dagli editti e dai decreti dei principi]. Cfr. *Lenel* 1927, 120-123.

⁹I. 4.6.5: *Rursus ex diverso si quis, cum rei publicae causa abesset vel in hostium potestate esset, rem eius qui in civitate esset usu ceperit, permittitur domino, si possessor rei publicae causa abesse desierit, tunc intra annum rescissa usucapione eam petere, id est ita petere, ut dicat possessorem usu non cepisse et ob id suam esse rem. quod genus actionis et aliis quibusdam simili aequitate motus praetor accomodat, sicut ex latiore digestorum seu pandectarum volumine intellegere licet* [Viceversa, al contrario, se uno, essendo stato assente o in potere dei nemici, abbia usucapito la cosa di colui il quale si trovava in città, si permette al proprietario, se il possessore abbia smesso di essere assente per un interesse pubblico, di chiedere quella cosa entro l'anno con rescissione dell'usucapione, cioè di chiedere così, affermando che il possessore non l'aveva usucapita e pertanto che la cosa era sua. Il pretore accorda questo genere di azione anche a certi altri mosso da simili ragioni d'equità, come è possibile vedere dal più ampio volume dei Digesti o Pandette]. Per la ricostruzione della formula, v. *Lenel* 1927, 121-123. Sul rinvio al Digesto operato dalle Istituzioni, v. *Luchetti* 2004, 47-55. La denominazione di *actio Publiciana rescissoria*, di impiego ricorrente in letteratura, è stata coniata da Doroteo (Sch. 4 a Bas. 14.1.57 = Scheltema, Holwerda, BII, 792). Sul punto, v. de Jong 2020, 173-193, e, da ultimo, Pontoriero 2022, 235, nt. 616.

¹⁰Ulp. 12 *ad ed.*, D. 4.6.5.1: *Sed qui Romae rei publicae causa operam dant, rei publi-*

In questo stesso contesto espositivo, il breve escerto di Paul. 12 *ad ed.*, D. 4.6.6, fornisce l'esempio dei magistrati¹¹. Una diversa soluzione è prospettata da Ulp. 12 *ad ed.*, D. 4.6.7, con riferimento ai *militēs* che prestano servizio a Roma: costoro sono considerati, invece, *absentes rei publicae causa*¹². Il frammento D. 4.6.8 ricorda che il campo di applicazione delle previsioni contenute nell'editto è stato esteso anche ai legati dei municipi, in forza di una costituzione dei principi Marco Aurelio e Commodo¹³.

La fattispecie della reintegrazione di chi ha svolto le funzioni di legato per una città è considerata anche da Ulp. 12 *ad ed.*, D. 4.6.26.9, che la riconduce, piuttosto, all'ambito di operatività della c.d. clausola generale *item si qua alia mihi iusta causa esse videbitur*, contenuta nell'editto oggetto di commento¹⁴. Il giurista di Tiro si preoccupa di sottolineare come il

cae causa non absunt [Ma coloro i quali si adoperano a Roma per un interesse pubblico, non sono assenti per un interesse pubblico]. Cfr. Fanizza 1992, 26-27; Bellodi Ansaloni 1998, 31; Sixto 2010, 47 e nt. 55.

¹¹ Paul. 12 *ad ed.*, D. 4.6.6: *ut sunt magistratus* [come i magistrati]. Sul testo, cfr. Pontoriero 2022, 229.

¹² Ulp. 12 *ad ed.*, D. 4.6.7: *Militēs plane, qui Romae militant, pro rei publicae causa absentibus habentur* [Chiaramente i militari, che militano a Roma, sono considerati assenti per un interesse pubblico]. Cfr. Fanizza 1992, 27.

¹³ Cfr. Cervencia 1965, 74-75 e nt. 34, il quale si sofferma sul significato assunto dal verbo *succurrere*: «la menzione dell'*i.i.r.* viene considerata come compresa implicitamente nel termine suddetto». Sul punto, v. più ampiamente Id. 1961, 205-206 e ntt. 17-19.

¹⁴ Ulp. 12 *ad ed.*, D. 4.6.26.9: *'Item', inquit praetor, 'si qua alia mihi iusta causa videbitur, in integrum restituum.' haec clausula edicto inserta est necessario: multi enim casus evenire potuerunt, qui deferrent restitutionis auxilium, nec singillatim enumerari potuerunt, ut, quotiens aequitas restitutionem suggerit, ad hanc clausulam erit descendendum. ut puta legatione quis pro civitate functus est: aequissimum est eum restitui, licet rei publicae causa non absit: et saepissime constitutum est adiuvari eum debere, sive habuit procuratorem sive non. idem puto, et si testimonii causa sit evocatus ex qualibet provincia vel in urbem vel ad principem: nam et huic saepissime est rescriptum subveniri. sed et his, qui cognitionis gratia vel appellationis peregrinati sunt, similiter subventum. et generaliter quotienscumque quis ex necessitate, non ex voluntate afit, dici oportet ei subveniendum* ['Parimenti', disse il pretore, 'disporrò la reintegrazione se mi sembrerà sussistere qualche altra giusta causa'. Questa clausola è stata inserita nell'editto per necessità: possono, infatti, verificarsi molti casi, che richiedono l'ausilio della reintegrazione e non possono essere enumerati singolarmente, in modo tale che, ogni qualvolta l'equità suggerisce la reintegrazione, si dovrà ricorrere a questa clausola. Come, per esempio, se qualcuno ha svolto le funzioni di legato per una città: è quantomai equo che venga disposta la reintegrazione in suo favore, sebbene non sia stato assente nell'interesse pubblico; e spessissimo è stato stabilito da costituzioni che dovesse essere aiutato, abbia avuto o meno un procuratore. Reputo lo stesso anche se per testimoniare sia stato chiamato da qualsivoglia

rimedio della *restitutio in integrum* abbia un fondamento equitativo, richiamando l'attenzione, genericamente, sul rilevante apporto delle costituzioni imperiali in materia (*ut puta legatione quis pro civitate functus est: aequissimum est eum restitui, licet rei publicae causa non absit, et saepissime constitutum est adiuvari eum debere, sive habuit procuratorem, sive non*)¹⁵. La collocazione di D. 4.6.8 all'interno del titolo D. 4.6, nel contesto delle spiegazioni relative alle parole *rei publicae causa abesset* contenute in Ulp. 12 *ad ed.*, D. 4.6.5.1, Paul 12 *ad ed.*, D. 4.6.6 e Ulp. 12 *ad ed.*, D. 4.6.7, potrebbe, forse, indurre a ritenere che la trattazione dei *Brevia paolini* effettuasse una scelta di carattere sistematico e interpretativo diversa da quella risultante dal commentario ulpiano¹⁶.

provincia nell'Urbe o presso il principe; infatti spessissimo è stato disposto con rescritto che gli venisse prestato soccorso. Ma similmente si è prestato soccorso anche a quelli che abbiano peregrinato per un processo o un appello. Ed è necessario che si dica in termini generali che, ogniqualvolta uno è stato assente per una necessità, e non volontariamente, gli si debba prestare soccorso].

¹⁵ Il Codice conserva un rescritto di Caracalla relativo alla *restitutio* dei legati. Cfr. *Imp. Anton. A. Aemiliano* (a. 212), C. 2.53(54).1: *Si propter officium legationis ad me bona fide factae absens et indefensus condemnatus es, instaurationem iudicii iure desideras, ut ex integro defensionibus tuis utaris. nam eos quoque, qui legationis officio funguntur, in eo privilegio esse, quo sunt qui rei publicae causa absunt, receptum est* [Se per l'ufficio della legazione a me diretta in buona fede sei stato condannato assente e non difeso, chiedi legittimamente l'instaurazione del giudizio, in modo tale da poter di nuovo servirti delle tue difese. Infatti è stato recepto che anche coloro i quali esercitano l'ufficio di legati, si trovano in quella situazione di privilegio, in cui si trovano coloro che sono assenti per un interesse pubblico]. La cancelleria imperiale considera un dato normativo ormai acquisito (*receptum est*) l'estensione delle previsioni dell'editto ai legati. Sul rescritto, cfr. Orestano 1937, 167-169 (= 1998, I 473-475), con sospetti di interpolazione in relazione all'impiego della categoria del *privilegium* e Cervenca 1965, 74-75 e nt. 35.

¹⁶ Per una diversa valutazione, cfr. Cervenca 1965, 75, secondo cui: «il confronto con il succitato fr. ulpiano di D. 4, 6, 26, 9, in cui il giurista riconduce alla clausola '*si qua alia iusta causa*' l'*i.i.r.* concessa ad un legato assente, permette di concludere che anche queste due costituzioni [*scil.* la costituzione richiamata da D. 4.6.8 e il rescritto contenuto in C. 2.53(54).1] concernono casi di applicazione della *restitutio* '*ex alia iusta causa*', in conformità di quanto dispone la '*clausula generalis*'».

Libro VI

[*Sui debiti di denaro a termine perentorio (E. 97)*]

F. 4 – D. 13.5.22

Il giurista si sofferma sul caso di un erede, il quale, attraverso un *constitutum*, pattuisce che gli venga pagato, con previsione di un termine perentorio, un credito ereditario (*Si post constitutam tibi pecuniam*)¹⁷. Essendo l'eredità gravata da un fedecommesso universale, l'erede restituisce l'eredità al fedecommissario, in forza delle previsioni contenute nel senatoconsulto Trebelliano (*hereditatem ex senatus consulto Trebelliano restitueris*)¹⁸.

Dal momento che l'azione diretta al pagamento del capitale è stata trasferita, secondo la disciplina introdotta dal richiamato senatoconsulto, al fedecommissario, l'erede andrà incontro al diniego dell'*actio de pecunia constituta (quoniam sortis petitionem transtulisti ad alium, deneganda est tibi pecuniae constitutae actio)*. Paolo aggiunge che la stessa soluzione del diniego dell'azione trova applicazione nei confronti del possessore dell'eredità, dopo che l'eredità sia stata evitta (*idem est in hereditatis possessore post evictam hereditatem*). Il giurista, tuttavia, ritiene preferibile che, nelle ipotesi considerate, venga dal pretore concessa con decreto l'*actio de pecunia constituta* al fedecommissario o al vincitore nel giudizio di petizione di eredità (*sed magis est, ut fideicommissario vel ei qui vicat decernenda esset actio*)¹⁹. L'apporto interpretativo del giurista è dunque rivolto ad ampliare la sfera di protezione riconosciuta al fedecommissario e all'erede vincitore nel giudizio di petizione di eredità²⁰.

¹⁷ Sul testo, cfr. Valiño 1974, 163-165, e, da ultimo, Bolte 2020, 216-217. Sul *constitutum*, cfr. in generale Varvaro 2009, 829-871 e Costa 2011, 129-255.

¹⁸ Sul senatoconsulto Trebelliano, v. Bartošek 1948, 308-336; Volterra 1969, 1069 (= 2017, 154-155); Longchamps de Bériet 1997, 97-116.

¹⁹ La chiusa del frammento ha suscitato sospetti di interpolazione, a partire da Antoine Favre. Astuti 1941, 169-170, nt. 29, ritiene la testimonianza in contrasto con Paul. 3 *ad ed.*, D. 2.14.17.6: *Cum possessor alienae hereditatis pactus est, heredi, si evicerit, neque nocere neque prodesse plerique putant* [Quando il possessore dell'eredità altrui ha concluso un patto, i più reputano che non nuoccia, né giovi all'erede, se (quest'ultimo) abbia evitto]. Sul testo, v. Pontoriero 2018b, 187.

²⁰ Analogamente a quanto accade, proprio con riferimento al senatoconsulto Trebelliano, in Paul. 20 *ad ed.*, D. 36.1.41pr.: *Quamvis senatus de his actionibus transferendis lo-*

F. 5 – D. 13.7.21

Paolo afferma che, data una casa in pegno, risulterà vincolata anche l'area sulla quale essa insiste. La regola si presenta del tutto coerente con la soluzione adottata, in caso di perimento della *domus* data in pegno dovuto ad un incendio, in Paul. 5 *resp.*, D. 20.1.29.2: il suolo continuerà ad essere gravato dal diritto di pegno e questo diritto interesserà anche la costruzione successivamente realizzata, previa rifusione delle spese ai possessori di buona fede, nei limiti del maggior valore conferito alla cosa²¹. Il tema è ri-

quatur, quae iure civili heredi et in heredem competunt, tamen honorariae actiones transeunt: nulla enim separatio est: immo et causa naturalium obligationum transit [Nonostante il senato parli del trasferimento di quelle azioni che per diritto civile competono all'erede e contro l'erede, nondimeno passano anche le azioni onorarie: non vi è infatti alcuna separazione. Anzi passa pure la causa delle obbligazioni naturali]. Sul testo, v. per tutti Longchamps de Bérrier 1997, 102-103.

²¹ Paul. 5 *resp.*, D. 20.1.29.2: *Domus pignori data exusta est eamque aream emit Lucius Titius et extruxit: quaesitum est de iure pignoris. Paulus respondit pignoris persecutionem perseverare et ideo ius soli superficiem secutam videri, id est cum iure pignoris: sed bona fide possessores non aliter cogendos creditoribus aedificium restituere, quam sumptus in exstrukione erogatos, quatenus pretiosior res facta est, recipent* [La casa data in pegno è andata distrutta in un incendio e Lucio Tizio ha comprato quell'area e vi ha edificato: è stato chiesto del diritto di pegno. Paolo ha risposto che permane la possibilità di perseguire il pegno e perciò che la superficie si considera seguire il diritto del suolo, cioè con il diritto di pegno; ma che i possessori di buona fede non debbano essere costretti a restituire l'edificio ai creditori, che nell'ipotesi in cui abbiano ricevuto le spese erogate per la costruzione, nella misura del maggior valore conferito alla cosa]. Per l'esegesi, cfr. Nardi 1947, 382-383. L'autore, che considera interpolazioni di carattere esplicativo le espressioni *pignoris persecutionem perseverare et ideo* e *id est cum iure pignoris*, sospetta in particolare la chiusa del brano da *sed a recipent*. Secondo Enzo Nardi: «Al compratore di un'area soggetta a pegno il diritto classico, di fronte alla rivendica del creditore pignoratizio, non accordava la *retentio* per le *impensae*: chi l'accordò fu Triboniano». Si argomenta in tal senso per l'asserito contrasto tra la testimonianza paolina e la diversa soluzione prospettata, in relazione alla compravendita della *res* oggetto di pegno, in Afric. 9 *quaest.*, D. 39.2.44.1: *Damni infecti nomine in possessionem missus possidendo dominium cepit, deinde creditor eas aedes pignori sibi obligatas persequi vult. non sine ratione dicitur, nisi impensas, quas in refectionem fecerim, mihi praestare sit paratus, inhibendam adversus me persecutionem. cur ergo non emptori quoque id tribuendum est, si forte quis insulam pigneratam emerit? non recte haec inter se comparabuntur, quando is qui emit sua voluntate negotium gerat ideoque diligentius a venditore sibi cavere et possit et debeat: quod non aequè et de eo, cui damni infecti non promittatur, dici potest* [Chi è stato

corrente nella produzione scientifica paolina: in Paul. 15 *ad Sab.*, D. 8.2.20.2, nel contesto della trattazione relativa alle servitù prediali, si afferma che l'area è *pars aedificii*²², mentre in Paul. 15 *quaest.*, D. 46.3.98.8, si argomenta sottolineando che l'area è *pars insulae*²³.

immesso nel possesso a titolo di danno temuto, possedendo, ha acquistato la proprietà, quindi il creditore vuole agire per quell'edificio a lui obbligato in pegno. Non senza ragione si dirà, che dovrà essere impedita l'azione contro di me, a meno che non sia pronto a pagarmi le spese, che ho sostenuto per il rifacimento. Perché dunque questo, se per caso qualcuno avrà comprato il casamento oppignorato, non deve essere riconosciuto anche al compratore? Queste situazioni non potranno essere tra loro correttamente assimilate, dal momento che chi compra conclude un negozio di sua volontà e perciò può e deve cautelarsi nei confronti del venditore in modo assai diligente, la qual cosa non si può dire allo stesso modo di quello al quale non si prometta per danno temuto]. Dal tenore del testo di Africano (*non recte haec inter se comparabuntur*) sembra emergere, piuttosto, come la questione fosse dibattuta. Sulle testimonianze di D. 39.2.44.1 e D. 20.1.29.2, cfr. Vinci 2018, 9-80, il quale sottolinea come la percezione dell'antinomia dipenda, in larga misura, da una lettura «statica e 'astratta'» delle fonti. Considera il suolo parte dell'edificio anche Cels. 18 *dig.*, D. 6.1.49pr.: *Solum partem esse aedium existimo nec alioquin subiacere uti mare navibus* [Stimo che il suolo sia parte dell'edificio e che, del resto, non soggiaccia come il mare alle navi]. Su queste testimonianze, v. anche Sitzia 1979, 41, nt. 110 e 94-95; nonché Gagliardi 2011, 9 e nt. 11 e Fiori 2014, 45 e nt. 42.

²² Paul. 15 *ad Sab.*, D. 8.2.20.2: *Si sublatum sit aedificium, ex quo stillicidium cadit, ut eadem specie et qualitate reponatur, utilitas exigit, ut idem intellegatur: nam alioquin si quid strictius interpretetur, aliud est quod sequenti loco ponitur: et ideo sublato aedificio usus fructus interit, quamvis area pars est aedificii* [Se l'edificio, dal quale cade lo stillicidio, sia stato abbattuto, per essere ricostruito nella stessa forma e qualità, l'utilità esige che venga considerato come lo stesso: infatti, diversamente, se si interpreti in modo più restrittivo, è un'altra cosa quello che viene posto in un momento successivo; e perciò, abbattuto l'edificio, si estingue l'usufrutto, sebbene l'area sia parte dell'edificio]. Il giurista prospetta soluzioni diversificate con riferimento alla servitù di stillicidio e all'usufrutto, che si estingue, invece, per *rei mutatio*. Sul punto, v. Bretone 1962, 182, nt. 90. Per l'esesì, cfr. Grosso 1969, 134-136 e 263. L'autore, ridimensionando i dubbi sulla genuinità della testimonianza sollevati in precedenza dalla critica interpolazionistica, sottolinea come «ragioni pratiche di utilità» conducano «a ritenere che abbattuto e ricostruito l'edificio la situazione sia la stessa (chè altrimenti si sarebbe paralizzata l'attività rinnovatrice del proprietario)» (135). Lo stesso Giuseppe Grosso ricorda come «la persistenza della servitù, nonostante la demolizione e il rifacimento dell'edificio dominante» (135, nt. 8), risulti attestata anche in relazione alla *servitus oneris ferendi* (Ulp. 17 *ad ed.*, D. 8.5.8pr.), e, forse, ma con specifico riferimento alla fattispecie dell'*eximere tignum*, a quella *tigni immitendi* (Gai. 7 *ad ed. prov.*, D. 8.2.6).

²³ Paul. 15 *quaest.*, D. 46.3.98.8: *Aream promisi alienam: in ea dominus insulam aedificavit: an stipulatio extincta sit, quaesitum est. respondi, si alienum hominem promisi et is a domino manumissus est, liberor. nec admissum est, quod Celsus ait, si idem rursus*

Il giurista, nel prosieguo del frammento D. 13.7.21, precisa ulteriormente che, viceversa, in ragione del principio *superficies solo cedit*, nel caso in cui il pegno abbia ad oggetto il suolo su cui è stata edificata una costruzione, anche quest'ultima sarà soggetta al regime del suolo e, dunque, gravata dal pegno (*et contra ius soli sequetur edificium*)²⁴. Paolo richiama questo

lege aliqua servus effectus sit, peti eum posse: in perpetuum enim sublata obligatio restitui non potest, et si servus effectus sit, alius videtur esse. nec simili argumento usus est, ut, si navem, quam tu promisisti, dominus dissolverit, deinde isdem tabulis compegerit, teneri te: hic enim eadem navis est, quam te daturum spondesti, ut videatur magis obligatio cessare quam extincta esse. homini autem manumisso simile fiet, si ea mente dissolutam esse navem posueris, ut in alios usus converterentur tabulae, deinde mutato consilio easdem compositas: alia enim videbitur esse posterior navis, sicut ille alius homo est. non est his similis area, in qua aedificium positum est: non enim desiit in rerum natura esse. immo et peti potest area et aestimatio eius solvi debet: pars enim insulae area est et quidem maxima, cui etiam superficies cedit. diversum dicemus, si servus promissus ab hostibus captus sit: hic interim peti non potest quasi ante diem, sed si redierit postliminio, recte tunc petetur: cessavit enim hic obligatio. area autem extat, sicut cetera, ex quibus aedificium constitit. denique lex duodecim tabularum tignum aedibus iunctum vindicari posse scit, sed interim id solvi prohibuit pretiumque eius dari voluit [Ho promesso attraverso stipulazione l'area altrui: su di essa il padrone ha edificato un casamento; è stato chiesto se la stipulazione sia estinta. Ho risposto che, se ho promesso il servo altrui e costui è stato manomesso dal padrone, sono liberato. E non si ammette quello che afferma Celso, che, se lo stesso, nuovamente, in forza di qualche legge sia stato reso servo, lo si possa richiedere: eliminata infatti in perpetuo l'obbligazione non può essere reintegrata, e, se sia stato reso servo, si considera essere un altro. Né è stato impiegato un simile argomento, che, se il padrone ha demolito la nave che tu hai promesso, e poi la abbia riallestita con le stesse tavole, tu sia tenuto: qui infatti c'è la stessa nave, che tu hai promesso solennemente attraverso stipulazione che avresti dato, in modo tale che l'obbligazione si consideri più cessare che essere estinta. Ma accadrà in modo simile al servo manomesso, se avrai affermato che la nave è stata demolita con quel proposito, di impiegare le tavole in altri usi, poi, mutata l'intenzione, quelle stesse sono state riassemblate: la nave successiva si considererà essere infatti un'altra, come quello è un altro servo. Non è simile a queste cose l'area, sulla quale è stato posto un edificio: non smette infatti di essere in natura. Anzi l'area può essere richiesta e la sua stima dovrà essere pagata: infatti l'area è una parte del casamento e certamente la più grande, alla quale anche la superficie cede. Diremo diversamente, se il servo promesso sia stato catturato dai nemici: qui nel frattempo non può essere richiesto come se fosse prima del termine, ma se sarà ritornato in forza del postliminio, allora sarà chiesto correttamente: qui l'obbligazione è infatti cessata. L'area poi esiste, come le rimanenti cose, mediante le quali l'edificio è venuto ad esistenza. E così dunque la legge delle dodici tavole sa che si può rivendicare la trave congiunta all'edificio, ma nell'intervallo ha proibito che questo fosse disfatto e ha voluto che fosse dato il suo prezzo]. Per l'esegesi, v. Marotta 2010, 171-194.

²⁴Sul testo, v. in particolare Nardi 1947, 383. Numerose sono le attestazioni in tal sen-

stesso principio in Paul. 74 *ad ed.*, D. 44.7.44.1, nel contesto di un'ampia digressione in materia di stipulazioni, per escludere che il suolo possa essere validamente trasferito senza la superficie²⁵.

[Sull'azione esercitoria (E. 101)]

F. 6 – D. 14.1.6

Il giurista prende in considerazione l'esercizio di un'impresa di navigazione da parte di un servo, senza che sussista il consenso del *dominus* (*Si servus non voluntate domini navem exercuerit*)²⁶. Si distingue il ca-

so contenute nelle fonti giurisprudenziali: Gai. 2.73; Gai. 2 *rer. cott. sive aur.*, D. 41.1.7.10 = I. 2.1.29; Gai. 2 *rer. cott. sive aur.*, D. 41.1.7.12 = I. 2.1.30; Gai. 25 *ad ed. prov.*, D. 43.18.2; Papin. 7 *quaest.*, D. 8.4.17; Ulp. 6 *opin.*, D. 9.2.50; Ulp. 69 *ad ed.*, D. 43.17.3.7. Nella legislazione imperiale: *Impp. Severus et Antoninus AA. Aristaeneto* (a. 213), C. 3.32.2.1 e *Impp. Diocl. et Maxim. AA. Octavio* (a. 290), C. 8.10.5. Cfr. Meincke 1971, 136 e 163.

²⁵ Paul. 74 *ad ed.*, D. 44.7.44.1: *Circa diem duplex inspectio est: nam vel ex die incipit obligatio aut confertur in diem. ex die veluti 'kalendis Martiis dare spondes?' cuius natura haec est, ut ante diem non exigatur. ad diem autem 'usque ad kalendas dare spondes?' placet autem ad tempus obligationem constitui non posse non magis quam legatum: nam quod alicui deberi coepit, certis modis desinit deberi. plane post tempus stipulator vel pacti conventi vel doli mali exceptione summoverti poterit. sic et in tradendo si quis dixerit se solum sine superficie tradere, nihil proficit, quo minus et superficies transeat, quae natura solo cohaeret* [Circa il termine ha luogo un duplice esame: infatti o l'obbligazione ha inizio dal termine o si configura con un termine. (Ha inizio) dal termine, come 'prometti solennemente di dare alle calende di Marzo?', la cui natura è questa, che non si esiga prima del termine. (Si configura) con un termine invece 'prometti di dare fino alle calende?'. Si ritiene ancora che non si possa costituire un'obbligazione a tempo, non altrimenti che un legato: infatti ciò che ha iniziato ad essere dovuto ad uno, smette di essere dovuto in determinati modi. Chiaramente dopo il tempo lo stipulante potrà essere respinto per mezzo di un'eccezione di patto convenuto o di dolo. Così se qualcuno, consegnando, avrà detto di consegnare il suolo senza la superficie, non giova a nulla, a che non passi anche la superficie, che per natura è unita al suolo]. Sul contesto espositivo, cfr. Lenel 1889.I, 1088, nt. 1: «Libris LXXII. LXXIII et priore libri LXXIV parte generaliter agitur de stipulationibus (communibus et praetoriis)». Id. 1889.I, 1091, ntt. 3 e 4, in relazione al testo richiamato, segnala la consueta interpolazione dei riferimenti alla *traditio* in luogo di quelli alla *mancipatio*, verosimilmente contenuti nell'originale scrittura paolina. In generale, sulla nozione di *lex mancipii* e sui suoi rapporti con quella di *pactum*, senza riferimenti a D. 44.7.44.1, cfr. Randazzo 1998, 150-170.

²⁶ Cfr. Fercia 2002, 232-233 e Petrucci 2010, 230, il quale suggerisce, sulla scorta di

so in cui il *dominus* ne sia, comunque, a conoscenza, da quello in cui l'attività sia stata svolta completamente a sua insaputa: nella prima ipotesi, sarà concessa un'azione sul modello di quella *tributoria*, mentre, nella seconda, l'*actio de peculio* (*si sciente eo, quasi tributoria, si ignorante, de peculio actio dabitur*)²⁷. La testimonianza è coerente con quanto risulta da PS. 1.4.5-6²⁸. La soluzione della concessione di

Heumann – Seckel 1907, v. *voluntas, c*), 632, di tradurre il termine *voluntas* con «consenso». In senso adesivo, v. García Garrido 2010, 12, che fa riferimento al «consentimento del dueño». Sulla *scientia patris vel domini*, cfr. Chiusi 1993, 337-343.

²⁷ Propone l'espunzione del passaggio *si sciente eo, quasi tributoria, si ignorante* Longo 1972, 601-602. Per l'esegesi del testo, cfr. Buti 1976, 129 e nt. 136, e, con specifico riferimento alla funzione svolta dall'*actio de peculio*, Pesaresi 2008, 17-18, che sottolinea come il regime di quest'ultima azione abbia: «natura sussidiaria e inderogabile, a garanzia dei terzi, in quanto destinato a trovare sempre applicazione in presenza di una *negotiatio* conclusa dal servo». Secondo Fercia 2002, 233: «Paolo parla delle *actiones* che possono darsi contro il *dominus* di un *servus exercitor* in una prospettiva che appare, per certi versi, significativamente generalizzante». Riccardo Fercia osserva come il testo induca a ritenere che «*nolente (et ignorante) domino*, tutte (e allora anche le *aa. damni vel furti in factum*) le *actiones* previste dall'editto a tutela dei clienti dell'*exercitor filius* o *servus* saranno date contro il *pater* o il *dominus* con la clausola *de peculio*». L'azione viene concessa sul modello di quella *tributoria* (*quasi tributoria*), per la difficoltà di ricondurre l'*exercitio navis* nell'ambito della *merx peculiaris*. Cfr. sul punto Földi 1998, 190-191; Petrucci 2010, 234; Cassarino 2018, 73-74 e nt. 59, 123, nt. 47. Più in generale, sulla nozione di *merx peculiaris* e sul suo progressivo ampliamento ad opera dell'interpretazione della giurisprudenza, come peraltro testimoniato da Ulp. 29 *ad ed.*, D. 14.4.1.1, v. in particolare Mazzoleni 2016. Cfr. Ulp. 29 *ad ed.*, D. 14.4.1.1: *Licet mercis appellatio angustior sit, ut neque ad servos fullones vel sarcinatores vel textores vel venaliciarios pertineat, tamen Pedius libro quinto decimo scribit ad omnes negotiationes porrigendum edictum* [Sebbene la denominazione di merce sia più circoscritta, così da non riguardare i servi lavapanni o rammendatori o tessitori o i mercanti di servi, tuttavia Pedio nel quindicesimo libro scrive che l'editto si deve estendere a tutte le attività imprenditoriali]. Nella testimonianza ulpiana, risulta essere decisivo l'apporto di Sesto Pedio, in relazione all'estensione dell'ambito di applicazione dell'editto a tutte le attività negoziali (*ad omnes negotiationes*). Sull'opinione di Pedio, v. le osservazioni di Giachi 2005, 386-392. Sul testo, che potrebbe adombrare una situazione di *ius controversum* in ordine all'estensione dell'ambito di applicazione dell'*actio tributoria*, cfr. Di Porto 1984, 218-226 e Petrucci 2012, 93-94. Paolo, come appare dal passaggio in esame, doveva senz'altro accogliere una nozione più circoscritta, non idonea a ricomprendere le attività svolte nell'ambito dell'impresa di navigazione.

²⁸ PS. 1.4.5-6: *Filius familias vel servus si negotium alicuius gerant, in patrem dominumve peculio tenus actio dabitur. 6. Si pater vel dominus servo vel filio familias negotia aliena agenda commiserit, in solidum tenebitur* [Se il figlio in potestà o il servo geriscano l'affare di qualcuno, l'azione sarà concessa nei confronti del padre e del padrone nei limiti

un'azione *quasi tributoria* nel caso in cui la gestione dell'impresa di navigazione sia avvenuta *sciente domino* sembra divergere da quanto prospettato da Ulp. 28 *ad ed.*, D. 14.1.1.20, testo nel quale viene adesivamente richiamata da Ulpiano l'opinione di segno contrario espressa da Pomponio²⁹.

Nel primo paragrafo di D. 14.1.6, il giurista tratta del caso in cui l'impresa di navigazione venga esercitata da un servo (*exercitor*) in

del peculio. 6. Se il padre, o il padrone, abbia affidato la conduzione di affari altrui al servo o al figlio in potestà, sarà tenuto per l'intero]. Sul punto, cfr. Buti 1976, 156, nt. 22.

²⁹ Ulp. 28 *ad ed.*, D. 14.1.1.20: *Licet autem datur <detur F²> actio in eum, cuius in potestate est qui navem exercet, tamen ita demum datur, si voluntate eius exerceat. ideo autem ex voluntate in solidum tenentur qui habent in potestate exercitorem, quia ad summam rem publicam navium exercitio pertinet. at institorum non idem usus est: ea propter in tributum dumtaxat vocantur, qui contraxerunt cum eo, qui in merce peculiari sciente domino negotiatur. sed si sciente dumtaxat, non etiam volente cum magistro contractum sit, utrum quasi in volentem damus actionem in solidum an vero exemplo tributoriae dabimus? in re igitur dubia melius est verbis edicti servire et neque scientiam solam et nudam patris dominive in navibus onerare neque in peculiaribus mercibus voluntatem extendere ad solidi obligationem. et ita videtur et Pomponius significare, si sit in aliena potestate, si quidem voluntate gerat, in solidum eum obligari, si minus, in peculium* [Inoltre, benché l'azione venga concessa contro colui nella cui potestà si trova chi esercita l'impresa di navigazione, tuttavia viene concessa così solo, se la eserciti per volontà di quello. Per questo motivo, poi, in forza della volontà sono tenuti per l'intero quelli che hanno in potestà l'armatore, perché l'esercizio delle navi concerne in sommo grado l'interesse della cosa pubblica. Ma con riferimento agli institori non si usa lo stesso: perciò coloro i quali hanno concluso un contratto con quello che ha negoziato nel peculio commerciale con la consapevolezza del padrone sono chiamati solo alla ripartizione. Ma se sia stato concluso un contratto con il comandante della nave solo con la consapevolezza, ma non anche con la volontà (dell'esercente la potestà), forse concediamo l'azione per l'intero come nei confronti di chi lo voleva o piuttosto concederemo (un'azione) sull'esempio di quella tributoria? In una situazione dubbia, dunque, è meglio attenersi alle parole dell'editto e con riferimento all'esercizio delle navi non onerare la sola e nuda consapevolezza del padre o del padrone, né, con riferimento ai peculi commerciali, estendere la volontà all'obbligazione per l'intero. E così anche Pomponio sembra indicare che, se si trovi sotto la potestà altrui, se certamente gestisca per volontà (dell'esercente la potestà), che lo obblighi per l'intero, altrimenti nei limiti del peculio]. In relazione al periodo iniziale e sulla motivazione *quia ad summam rem publicam navium exercitio pertinet*, v. Fadda 1903, 57-58. Per l'ipotesi che si tratti di un caso di *ius controversum*, sulla scorta delle osservazioni formulate da Pugliese 1957, 330-333 (= 1959, 312-316 [= 1985, 528-532]), v. Di Porto 1984, 230; Metro 1997, 191-192; Petrucci 2010, 233-234; Id. 2012, 90-93. Per una diversa interpretazione, cfr. Chiusi 1993, 327 e Cassarino 2018, 118-123. Sul rapporto tra le due testimonianze, cfr. anche Stolfi 2002.II, 404-410, e, da ultimo, Mazzoleni 2019, 1-54.

comunione con il consenso dei padroni (*Si communis servus voluntate dominorum exercent navem*): in questo caso, l'azione (*exercitoria*) dovrà essere concessa per l'intero nei confronti di ciascun condomino (*in singulos dari debet in solidum actio*)³⁰.

Merita di essere ricordato che la denominazione di *actiones adiecticiae qualitatis* trae spunto dalla definizione paolina di *actio exercitoria*, in Paul. 29 *ad ed.*, D. 14.1.5.1³¹.

[*Sul senatoconsulto Velleiano (E. 105)*]

F. 7 – D. 16.1.12

Il senatoconsulto Velleiano, emanato nel 54 d.C., vieta alle donne di *intercedere*, vale a dire, assumere obbligazioni, *pro aliis*³². Il testo del

³⁰ La fattispecie è considerata anche da Ulp. 28 *ad ed.*, D. 14.1.4.2: *Sed si servus plurimum navem exercent voluntate eorum, idem placuit quod in pluribus exercitoribus. plane si unius ex omnibus voluntate exercuit, in solidum ille tenebitur, et ideo puto et in superiore casu in solidum omnes teneri* [Ma se il servo di più (padroni) eserciti l'impresa di navigazione per volontà di quelli, piacque lo stesso che con riferimento a più armatori. Chiamamente se ha esercitato per volontà di uno solo tra tutti, quello sarà tenuto per l'intero, e perciò reputo che anche nel caso precedente tutti siano tenuti per l'intero]. Cfr. in particolare Pugliese 1957, 328-329 (= 1959, 310-311 [= 1985, 526-527]); Serrao 1971, 744 e nt. 5 (= 1989, 58 e nt. 5); Albanese 1979, 149 e nt. 649; Földi 1998, 196-197; Petrucci 2007, 113-115, il quale sottolinea che la volontà dei condomini «ha come conseguenza di estendere la responsabilità di ognuno oltre i limiti del peculio nel quale l'impresa di navigazione era condotta»; nonché García Garrido 2010, 15. Con riferimento all'esercizio dell'impresa «in forma collettiva», v. anche Ligios 2013, 65, nt. 135.

³¹ Paul. 29 *ad ed.*, D. 14.1.5.1: *Item si servus meus navem exercebit et cum magistro eius contraxero, nihil obstabit, quo minus adversus magistrum experiar actione, quae mihi vel iure civili vel honorario competit: nam et cuius alii non obstat hoc edictum, quo minus cum magistro agere possit: hoc enim edicto non transfertur actio, sed adicitur* [Parimenti se il mio servo eserciterà l'impresa di navigazione e io avrò contrattato con il suo comandante, niente osterà a che io esperisca contro il comandante l'azione, che mi spetta per diritto civile o onorario: infatti anche per chiunque altro questo editto non osta a che si possa agire nei confronti del comandante; per mezzo di questo editto infatti non si trasferisce un'azione, ma la si aggiunge]. Cfr. Chiusi 1993, 278; *adde* Miceli 2001, 214-215.

³² Sulla nozione di intercessione, v. Rossi 1894, 548-557. Sul senatoconsulto, cfr. Volterra 1969, 1066-1067 (= 2017, 145-147). Per la datazione al luglio-agosto del 54 d.C., cfr. Buongiorno 2005, 8-9. In senso adesivo, v. Lambrini 2020, 23 e nt. 5. La denomina-

senatoconsulto è tradito da Ulp. 29 *ad ed.*, D. 16.1.2pr.-1³³. Delle motivazioni del divieto dà conto la stessa delibera senatoria: *cum eas virilibus officiis fungi et eius generis obligationibus obstringi non sit aequum*³⁴. Dal testo emergono due finalità, una esclusoria, rispetto alla possibilità di assolvere *officia virilia* da parte delle donne, l'altra di protezione, nei confronti delle stesse destinatarie del divieto³⁵. Che l'*exceptio*

zione originaria dovette essere quella di *Vellaeanus*, mentre l'aggettivo *Velleianum* dovrebbe essere «frutto di una corruttela tarda»: sul punto, v. Buongiorno 2010, 358.

³³ Ulp. 29 *ad ed.*, D. 16.1.2pr.-1: *Et primo quidem temporibus divi Augusti, mox deinde Claudii edictis eorum erat interdictum, ne feminae pro viris suis intercederent. 1. Postea factum est senatus consultum, quo plenissime feminis omnibus subventum est. cuius senatus consulti verba haec sunt: 'Quod Marcus Silanus et Velleus Tutor consules verba fecerunt de obligationibus feminarum, quae pro aliis reae fierent, quid de ea re fieri oportet, de ea re ita censuere: quod ad fideiussiones et mutui dationes pro aliis, quibus intercesserint feminae, pertinet, tametsi ante videtur ita ius dictum esse, ne eo nomine ab his petitio <sit ins. Mo.> neve in eas actio detur <cum intercesserint pro viris suis ins. Mo.>, cum eas virilibus officiis fungi et eius generis obligationibus obstringi non sit aequum, arbitrari senatum recte atque ordine facturos ad quos de ea re in iure aditum erit, si dederint operam, ut in ea re senatus voluntas servetur'* [E dapprima certamente ai tempi del divo Augusto, e dopo di Claudio, attraverso loro editti, era stato proibito che le donne intervenissero a favore dei propri mariti. 1. Poi è stato emanato un senatoconsulto con cui si è venuti incontro a tutte le donne nel modo più ampio. Le parole di tale senatoconsulto sono queste: 'Poiché i consoli Marco Silano e Velleo Tutore hanno preso la parola sulle obbligazioni delle donne che divenivano debentrici in favore di altri, su cosa dovesse essere fatto in relazione a questa situazione, su di essa così deliberarono: che per quanto concerne le fideiussioni e le dazioni a mutuo a favore di altri, nelle quali siano intervenute delle donne, sebbene si considera che prima sia stato disposto così, che a tale titolo non venisse concessa né una pretesa giudiziale nei loro confronti né un'azione contro di esse, non essendo equo che queste ricoprano uffici virili e siano vincolate a questo genere di obbligazioni, il senato è del parere che coloro i quali saranno aditi nell'esercizio della giurisdizione in relazione a tale situazione agiranno in modo corretto e conveniente, se si adopereranno in modo tale che per tale situazione venga osservata la volontà del senato].

³⁴ Sacconi 1995, 19-23. Sui c.d. *officia virilia* si sofferma, da ultima e in una prospettiva di più ampio respiro, Mollà Nebot 2019, 199-209.

³⁵ Paul. 30 *ad ed.*, D. 16.1.1: *Velleiano senatus consulto plenissime comprehensum est, ne pro ullo feminae intercederent. 1. Nam sicut moribus civilia officia adempta sunt feminis et pleraque ipso iure non valent, ita multo magis adimendum eis fuit id officium, in quo non sola opera nudumque ministerium earum versaretur, sed etiam periculum rei familiaris. 2. Aequum autem visum est ita mulieri succurri, ut in veterem debitorem aut in eum, qui pro se constituisset mulierem ream, actio daretur: magis enim ille quam creditor mulierem deceptit* [Attraverso il senatoconsulto Velleiano è stato stabilito nel modo più ampio che le donne non intervenissero a favore di nessuno. 1. Infatti come secondo i costumi gli uffici civili sono stati alle donne sottratti e la maggior parte di diritto non valgo-

tio senatus consulti Velleiani, concessa alla donna per opporsi alla pretesa del creditore, abbia finalità protettiva è espressamente affermato da Marcian. 3 reg., D. 12.6.40pr., in cui si traccia la distinzione tra eccezioni rivolte a proteggere la posizione del convenuto, come l'*exceptio senatus consulti Velleiani*, da eccezioni che sanzionano, piuttosto, la condotta dell'attore, come l'*exceptio senatus consulti Macedoniani*³⁶.

Il pretore dà attuazione alla disciplina contenuta nel senatoconsulto, attraverso la concessione dell'*exceptio senatus consulti Velleiani*, in favore della donna che ha prestato l'*intercessio* e la concessione di due azioni fittizie al creditore, per permettergli di recuperare il suo credito: l'*actio restitutoria*, nell'ipotesi in cui l'obbligazione sia stata estinta per novazione, e quella *institutoria*, contro chi ha lucrato grazie all'intercessione prestata³⁷.

no, così a maggior ragione dovette essere loro sottratto quell'ufficio, nel quale non sarebbe stata riversata la loro sola opera e il nudo ministero, ma anche un pericolo per il patrimonio familiare. 2. È stato poi considerato equo che si venisse incontro alla donna così, in modo tale che fosse concessa l'azione nei confronti del vecchio debitore o nei confronti di colui che a proprio favore avesse costituito la donna debitrice: infatti quello, più che il creditore, ha ingannato la donna]. La coesistenza delle due motivazioni è messa bene in luce dal frammento paolino con cui si apre D. 16.1 *Ad senatus consultum Velleianum*. Sul punto, anche con riferimento alla motivazione contenuta nel senatoconsulto, cfr. Talamanca 1958, 100-101. La finalità di «salvare il patrimonio familiare» è correttamente individuata già da Rossi 1894, 570.

³⁶ Marcian. 3 reg., D. 12.6.40pr.: *Qui exceptionem perpetuam habet, solutum per errorem repetere potest: sed hoc non est perpetuum. nam si quidem eius causa exceptio datur cum quo agitur, solutum repetere potest, ut accidit in senatus consulto de intercessionibus: ubi vero in odium eius cui debetur exceptio datur, perperam solutum non repetitur, veluti si filius familias contra Macedonianum mutuam pecuniam acceperit et pater familias factus solverit, non repetit* [Chi dispone di un'eccezione perpetua, può ripetere ciò che è stato pagato per errore; ma questo non avviene sempre. Infatti se certamente l'eccezione viene concessa nell'interesse di colui contro il quale si agisce, può ripetere il pagamento, come accade nel caso del senatoconsulto relativo alle intercessioni; ma quando l'eccezione è concessa in odio verso quello al quale si deve, il pagamento erroneamente effettuato non si ripete, come nel caso in cui il figlio in potestà abbia ricevuto del denaro a mutuo in contrasto con il senatoconsulto Macedoniano e, divenuto padre di famiglia, abbia pagato, non può ripeterlo]. Cfr. Talamanca 1958, 100-101. Circa il riferimento all'odio in D. 12.6.40pr. e «per l'appartenenza di questo modo di esprimersi al lessico dei giuristi romani», rivelato anche dalle testimonianze di Gai. 4.4 e di Pomp. 8 *ad Sab.*, D. 30.54pr., v. anche Saccoccio 2002, 5, nt. 8.

³⁷ Sul punto, v. Lenel 1927, 287; Palazzini Finetti 1947, 157-193 (con particolare riferimento a quella *institutoria*); d'Ors, 1978, 337-351; Sacconi 1995, 5-10; per alcuni rife-

La testimonianza oggetto di commento, all'interno del titolo D. 16.1 *Ad senatus consultum Velleianum*, si presenta strettamente connessa al precedente frammento Paul. 30 *ad ed.*, D. 16.1.11, in cui si afferma che non ha luogo l'applicazione del senatoconsulto (*non est locus senatus consulto*) quando una donna abbia preso in prestito del denaro come se dovesse essere destinato *in usus suos*, ma con l'intenzione di destinarlo a un altro (*Si mulier tamquam in usus suos pecuniam acceperit alii creditura*)³⁸. La motivazione fornita da Paolo è che, altrimenti, nessuno contratterebbe con le donne, perché si può ignorare cosa faranno (*alioquin nemo cum feminis contrahet, quia ignorari potest, quid acturae sint*)³⁹.

Il problema giuridico affrontato concerne dunque la rilevanza assunta dalla consapevolezza del creditore, a favore del quale viene posta in essere l'*intercessio*, ai fini dell'applicazione del senatoconsulto Velleiano⁴⁰. Nel caso di un mutuo contratto con lo scopo di erogare il ricavato a vantaggio di terzi, come avviene nella fattispecie considerata da Paolo, tale consapevolezza è necessaria⁴¹.

rimenti alla successiva tradizione romanistica *adde* Theisen 2005, 103-137. Nella letteratura più recente, cfr. Lambrini 2020, 23-24.

³⁸ Paul. 30 *ad ed.*, D. 16.1.11: *Si mulier tamquam in usus suos pecuniam acceperit alii creditura, non est locus senatus consulto: alioquin nemo cum feminis contrahet, quia ignorari potest, quid acturae sint* [Se una donna abbia ricevuto denaro come per impiegarlo a propri fini, per darlo in prestito a un altro, non si applica il senatoconsulto: altrimenti nessuno contratterebbe con le donne, perché si può ignorare che cosa faranno].

³⁹ La motivazione è stata a lungo ritenuta non genuina, in ragione dell'idea secondo cui l'*argumentum ex absurdo* introdotto dall'avverbio *alioquin* sarebbe stato estraneo ai moduli argomentativi impiegati giurisprudenza classica: cfr. Gradenwitz 1910, 305-320; Beseler 1913, 25-35 e, con specifico riferimento al testo in esame, Id. 1930, 203. Di questo indirizzo interpretativo tiene conto, dubitativamente, de Francisci 1916, 406, nt. 2. Per Solazzi 1953, 4, nt. 6 (= 1972, V 396, nt. 6), ci troveremmo di fronte un glossema. Propende ancora a non ritenere genuino il testo da *alioquin a sint* Vogt 1952, 21 e nt. 56: «Die hier interessierenden Worte alioquin - sint sind aber schwerlich echt». In senso contrario, condivisibilmente, v. Medicus 1957, 61-62 e 104, nt. 52.

⁴⁰ Talamanca 1958, 102-104, osserva in proposito che è necessario: «distinguere fra i negozi, lo scopo tipico dei quali importa l'assunzione di un'obbligazione a favore di altri, e la partecipazione ai quali costituisce, quindi, di per se stessa, un'*intercessio* vietata alle donne; e negozi in cui l'*intercessio* non risulta direttamente dalla causa tipica dell'assetto di interessi, ma viene perseguita indirettamente». In precedenza, sul punto, cfr. Id. 1952, 173-174.

⁴¹ Talamanca 1958, 104, richiama, oltre a Paul. 30 *ad ed.*, D. 16.1.11, i seguenti testi: Afric. 4 *quaest.*, D. 16.1.17pr.; Scaev. 1 *resp.*, D. 16.1.28.1; Papin. 3 *resp.*, D. 16.1.27pr.;

All'interno della trama espositiva di D. 16.1, il testo oggetto di commento precisa che l'applicazione del senatoconsulto Velleiano avrà luogo proprio quando il creditore è a conoscenza del fatto che la donna interviene a favore di un altro (*Immo tunc locus est senatus consulto, cum scit creditor eam intercedere*)⁴². La testimonianza si presenta coerente con l'orientamento espresso da Ulp. 29 *ad ed.*, D. 16.1.4⁴³.

Ulp. 29 *ad ed.*, D. 16.1.4. Una posizione diversa sembrerebbe invero emergere da *Impp. Diocl. et Maxim. AA. Condianae* (a. 290), C. 4.29.13: *Si fenebris pecunia iuxta fidem veri a creditore tibi data est, sive tota quantitas feneratoris sive pars eius in usum mariti processisse proponatur, decreto patrum non adiuvaris, licet creditor causam contractus non ignoraverit* [Se dal creditore ti è stato dato denaro a interesse secondo la fede del vero, sia che si esponga esser stata destinata l'intera quantità del prestito a interesse o, piuttosto, una sua parte in uso al marito, non puoi giovarti del decreto dei senatori, sebbene il creditore non abbia ignorato la causa del contratto]. Per l'ipotesi che la soluzione sia «dovuta probabilmente alle particolari modalità della fattispecie», cfr. Sacconi 1995, 60-61. Secondo l'autrice, la somma sarebbe arrivata, in tutto o in parte, nella disponibilità del marito solo in un secondo momento: «viene pertanto a mancare la contestualità e, quanto meno, la prossimità e quindi, in un certo senso, il collegamento tra l'acquisizione della *pecunia mutua* da parte della donna e il suo trasferimento nella disponibilità del marito». Mi sembra che contrasti questa interpretazione la proposizione concessiva finale *licet creditor causam contractus non ignoraverit*. Il creditore sapeva fin dal momento della conclusione del contratto che la donna avrebbe destinato il denaro al marito?

⁴² Si vedano al riguardo Sacconi 1971, 65, nt. 30 e 109 e Albanese 1979, 360 e nt. 63. Cfr. anche Salomone 2016, 32, nt. 85. La genuinità della testimonianza, revocata in dubbio da Carrelli 1937, 85-86 e nt. 1, è opportunamente difesa già da Palazzini Finetti 1947, 179-180.

⁴³ Ulp. 29 *ad ed.*, D. 16.1.4: *Sed si ego cum muliere ab initio contraxerim, cum ignorem cui haec factum vellet, non dubito senatus consultum cessare: et ita divus Pius et imperator noster rescripserunt. 1. Proinde si, dum vult Titio donatum, accepit a me mutuum pecuniam et eam Titio donavit, cessabit senatus consultum. sed et si tibi donatura creditori tuo nummos numeraverit, non intercedit: senatus enim obligatae mulieri succurrere voluit, non donanti: hoc ideo, quia facilius se mulier obligat quam alicui donat* [Ma se io abbia fin dall'inizio contrattato con una donna, ignorando a favore di chi volesse che ciò fosse fatto, non dubito che il senatoconsulto non trovi applicazione: e così stabilirono con rescritto il divo Pio e il nostro imperatore. 1. Perciò, se mentre vuole che venga donato a Tizio, riceve da me denaro a mutuo e lo dona a Tizio, il senatoconsulto non troverà applicazione. Ma anche se, con l'intenzione di donare a te, abbia pagato al tuo creditore il denaro, non interviene (in tuo favore); il senato infatti ha voluto venire in aiuto della donna obbligata, non di quella che dona: ciò per questo motivo, perché è più facile che la donna si obblighi piuttosto che doni a qualcuno]. Cfr. sul punto Sacconi 1971, 114 e nt. 177.

Libro VII

[*In che modo si chieda la dote dopo lo scioglimento del matrimonio (E. 113)*]

F. 8 – D. 25.1.13

Il giurista osserva come il marito non possa esigere dalla moglie, avvalendosi delle *retentiones* a seguito dell'esercizio dell'*actio rei uxoriae*, né il canone stipendiario, né il tributo pagati per il fondo dotale (*Neque stipendium neque tributum ob dotalem fundum praestita exigere vir a mulier potest*): queste spese sono, infatti, un onere dei frutti (*onus enim fructuum haec impendia sunt*)⁴⁴.

La motivazione, osserva Francesco Grelle, è che: «il tributo è una delle spese cui necessariamente si va incontro perché il bene dia i suoi frutti»⁴⁵. Lo stesso autore ricorda che «la considerazione del *tributum* come *onus*

⁴⁴ Lévy 1937, 87-90, sottolinea come «une série de textes, tous provenant de la même époque (fin du II^e siècle, premier tiers du III^e) considère les impôts et les contributions publiques comme charge des fruits». Si tratta, in particolare, di Ulp. 17 *ad Sab.*, D. 7.1.7.2 (che dà conto dell'opinione espressa da Marcello nel tredicesimo libro dei suoi *digesta*); Papin. 17 *resp.*, D. 2.14.42 (con la precisazione che la convenzione contraria, pur valida ed efficace [Ulp. 1 *opin.*, D. 2.14.52.2], non è opponibile al fisco: cfr. Santalucia 1971.II, 52-55); Ulp. 18 *ad Sab.*, D. 7.1.27.3; Mod. 9 *reg.*, D. 7.1.52 e Mod. 6 *resp.*, D. 26.7.32.6 (in cui si dà conto della possibilità che in una *civitas* sia invalso l'uso [*usitatum erat*] di porre a carico dei proprietari, e non dei conduttori, gli *onera annonarum et contributionum temporarium*, con conseguente esenzione dalla responsabilità del curatore della minore di venticinque anni che li abbia versati). Per l'epoca successiva e con riferimento alla legislazione imperiale, v. *Imp. Valerianus et Gallienus AA. et Valerianus C. Antiocho* (a. 260), C. 10.16.2. Per un'ulteriore attestazione paolina, v. *infra* e nt. 46.

⁴⁵ Grelle 1963, 98. Sulla distinzione tra *stipendium* e *tributum*, ormai comunque superata, v. Theoph. 2.1.40. Sul punto, cfr. Lévy 1937, 89, che richiama in proposito Ulp. 17 *ad ed.*, D. 50.16.27.1: '*Stipendium*' a *stipe appellatum est, quod per stipes, id est modica aera, colligatur. idem hoc etiam 'tributum' appellari Pomponius ait. et sane appellatur ab intributione tributum vel ex eo quod militibus tribuatur* [È chiamato 'stipendio' da *stips* (= moneta), perché viene raccolto attraverso *stipes* (= monete), vale a dire piccoli denari. Pomponio afferma che questo si chiama anche 'tributo'. E certamente viene chiamato tributo dalla contribuzione o perché si attribuisce ai soldati]. Sull'etimologia del termine *stipendium*, cfr. Soraci 2020, 13-19 e, con riferimento all'opinione di Pomponio, 91. In una prospettiva di più ampio respiro, in relazione al «lessico giuridico del dominio», v. anche Marotta 2017, 213-225 (= 2022, 189-202).

praediorum» è «riecheggiata» in Paul. 13 *resp.*, D. 33.2.28⁴⁶.

[*Sulle cose sottratte (E. 115)*]

F. 9 – D. 25.2.12

I commissari di Giustiniano hanno collocato in apertura del titolo D. 25.2 *De actione rerum amotarum* [Sull'azione relativa alle cose sottratte] un frammento escerpito dai libri *ad Sabinum* di Paolo, destinato a fornire la motivazione dell'introduzione dell'azione da parte del pretore⁴⁷. Secondo

⁴⁶ Paul. 13 *resp.*, D. 33.2.28: *Quaero, si usus fructus fundi legatus est et eidem fundo indictiones temporariae indictae sint, quid iuris sit. Paulus respondit idem iuris esse et in his speciebus quae postea indicuntur, quod in vectigalibus dependendis responsum est: ideoque hoc onus ad fructuarium pertinet* [Pongo la questione di cosa sia conforme a diritto, se è stato disposto per legato l'usufrutto di un fondo e su quello stesso fondo siano stati imposti prelievi fiscali temporanei. Paolo ha risposto che il diritto è lo stesso, di quello che è stato risposto in relazione al pagamento dei vettigali, anche nei casi in cui (i prelievi) siano stati imposti dopo: e perciò questo onere concerne l'usufruttuario]. Cfr. in particolare Grelle 1963, 100 e nt. 56. Mette conto ricordare che anche secondo Scaev. 15 *dig.*, D. 33.2.32.9, le imposte sono a carico dell'usufruttuario. Su D. 33.2.28, cfr. Lécirivain 1889, 379-380; Lévy 1937, 88 e nt. 51; nella letteratura più recente, v. Milner 2011, 157.

⁴⁷ Paul. 7 *ad Sab.*, D. 25.2.1: *Rerum amotarum iudicium singulare introductum est adversus eam quae uxor fuit, quia non placuit cum ea furti agere posse: quibusdam existimantibus ne quidem furtum eam facere, ut Nerva Cassio, quia societas vitae quodammodo dominam eam faceret: aliis, ut Sabino et Proculo, furto quidem eam facere, sicut filia patri faciat, sed furti non esse actionem constituto iure, in qua sententia et Iulianus rectissime est:* [Il giudizio speciale dei beni sottratti è stato introdotto contro quella che è stata moglie, perché non piacque che nei suoi confronti si potesse agire per furto: taluni ritenendo che certamente questa non commetta furto, come Nerva e Cassio, perché la comunione di vita in qualche modo la rende proprietaria, altri, invece, come Sabino e Proculo, ritenendo che, senza dubbio, commetta furto, come la figlia lo commette nei confronti del padre, ma che non vi sia azione di furto in base al diritto costituito, della quale opinione è, assai correttamente, anche Giuliano]. Per l'esegesi, contro le ipotesi formulate da Stagl 2015, 54-55, secondo cui il testo costituirebbe «la prova migliore per la qualificazione del diritto dotale come *ius singulare*», cfr. le puntuali osservazioni di Varvaro 2016, 430-434. Con riferimento al significato dell'espressione *constituito iure* contenuta in Paul. 7 *ad Sab.*, D. 25.2.1, cfr. Wacke 1963, 91 e nt. 67, secondo cui il giurista alluderebbe ad una «gefestigten Rechtsmeinung». In questo senso, v. in precedenza Fadda 1910, 301: «quando la donna era *filiae loco*, appunto perché *in manu*, l'impossibilità si fondava pure sulla natura delle cose. Nel matrimonio *sine manu* continua l'impossibilità: ma è un residuo sto-

Paolo, che dà conto di un contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine alla possibilità per la moglie di commettere furto, l'*actio rerum amotarum* è stata introdotta in ragione della riconosciuta esclusione (*constituto iure*) dell'esperibilità dell'*actio furti* tra i coniugi⁴⁸.

La testimonianza paolina oggetto di commento è stata strettamente collegata dai commissari di Giustiniano al precedente Ulp. 33 *ad ed.*, D. 25.2.11.3⁴⁹. Secondo Ulpiano, il pretore non permette di riferire all'attore il giuramento che è stato da quest'ultimo deferito⁵⁰. Il breve innesto paolino, nell'economia della trattazione, precisa che ciò accade non diversamente da quanto si verifica quando il convenuto intenda riferire a chi esercita l'*actio furti* il giuramento *an ipse fur sit*⁵¹. All'interno della struttura espositiva di D. 25.2, il frammento è seguito da Ulp. 33 *ad ed.*, D. 25.2.13, se-

rico, che non è imposto dalla forza delle cose, sibbene da una consuetudine, dal diritto positivo. Onde Paolo nel fr. 1 dice che l'*actio furti* non si può proporre *constituto iure*». Sul testo, per l'impiego dell'avverbio *quodammodo*, cfr. Spina 2022, 91-93. Con particolare riferimento all'impiego della categoria dello *ius constitutum* da parte di Paolo, v. le osservazioni di Brutti 2020, 33-35 e 149, il quale richiama la testimonianza di Paul. 2 *decret.*, D. 49.14.48.1, dove si impiega l'espressione parentetica *hoc enim constitutum est* per indicare «un assetto stabile» (149). A questa occorrenza può essere forse accostato il richiamo a *quod veteres constituerunt* in Paul. 17 *ad Plaut.*, D. 45.1.91.3. Per l'esegesi di quest'ultima testimonianza, v. Cannata 1996, 109-121. Per l'attribuzione alla scrittura paolina del tratto *sequitur... constituerunt*, v. Giomaro 2022, 508. Sull'individuazione della *ratio legis* da parte del giurista, cfr. Mantovani 2021, 177-178.

⁴⁸ Contribuisce a chiarire il senso dell'interpretazione offerta Paul. 7 *ad Sab.*, D. 47.2.16: *Ne cum filio familias pater furti agere possit, non iuris constitutio, sed natura rei impedimento est, quod non magis cum his, quos nos in potestate habemus, quam nobiscum ipsi agere possumus* [Non la determinazione del diritto, ma la natura dell'affare è di impedimento a che il padre possa agire per furto contro il figlio sottoposto a potestà, perché non possiamo agire contro quelli che noi abbiamo in potestà più di quanto noi stessi possiamo agire nei nostri confronti].

⁴⁹ Ulp. 33 *ad ed.*, D. 25.2.11.3: *Si quis delatum sibi iusiurandum referre velit, non videtur praetor permisisse* [Se qualcuno voglia riferire il giuramento che gli è stato deferito, non risulta che il pretore lo abbia permesso]. Per la regola secondo cui il giuramento deferito in tema di *res amotae* non può essere riferito, cfr. Amirante 1954, 61 e 91; nonché Wacke 1963, 62-64.

⁵⁰ Sulla motivazione della regola che impedisce di riferire il giuramento nel caso del furto e dell'*actio rerum amotarum* si sofferma Bertolini 1886, 149-153.

⁵¹ Haloander propone di emendare *deferat* in *referat*. Accoglie l'emendazione anche Bertolini 1886, 149-150, nt. 231, perché in questo modo «è tolta l'antinomia colla L. 28. § 9. D. de iureiur. 12. 2., la quale ammette che il giuramento possa venir deferito dal ladro al derubato». Per l'esegesi, cfr. Wacke 1963, 64, nt. 44.

condo cui, per questo motivo, Labeone scrive che non si deve permettere alla moglie di riferire il giuramento e l'editto risulta così predisposto⁵².

Libro VIII

[*Sulle tutele (E. XXII)*]

F. 10 – D. 26.2.21

Il frammento, inserito nel titolo D. 26.2 *De testamentaria tutela* [Sulla tutela testamentaria], afferma che possono essere nominati tutori con il testamento quelli con i quali vi è testamentifazione, vale a dire quelli che rispetto al disponente hanno la *testamenti factio* passiva e possono, pertanto, ricevere per testamento⁵³. La regola trova riscontro anche in Ulp. 11.16 e Ulp. 20.14, testi che danno, ulteriormente, conto dell'impossibilità di nominare tutore per testamento il latino giuniano⁵⁴.

⁵² Ulp. 33 *ad ed.*, D. 25.2.13: *Ideo Labeo scribit mulieri non esse permittendum referre iusiurandum, et ita edictum ordinatum videtur* [Perciò Labeone scrive che non si deve permettere alla donna di riferire il giuramento, e così l'editto risulta predisposto]. Haloander propone *Idem*. Sul testo e per l'opinione di Labeone, cfr. in particolare Amirante 1954, 61.

⁵³ Cfr. Voci 1963, 434 e nt. 9; Albanese 1979, 452 e nt. 100 e Fernández de Buján 1995, 44; nella letteratura più recente, v. Herrero Medina 2019, 128 e nt. 63. In relazione al titolo D. 26.2, cfr. Spina 2018, 171 e nt. 6. La rubrica *De testamentaria tutela* deriva dal sistema di Sabino: v. in particolare Soubie 1960, 75-76 e 184. Cfr. anche Lenel 1892, 67 e 92 (= 1990.I, 67 e 92); nonché Astolfi 2001, 246 e nt. 225.

⁵⁴ Ulp. 11.16: *Testamento tutores dari possunt hi, cum quibus testamenti faciendi ius est, praeter Latinum Iunianum: nam Latinus habet quidem testamenti factionem, sed tamen tutor dari non potest: id enim lex Iunia prohibet* [Possono essere nominati tutori per testamento quelli rispetto ai quali sussiste il diritto di far testamento, eccetto il latino giuniano: infatti il latino ha certamente testamentifazione, ma, tuttavia, non può essere nominato tutore. La legge Giunia, infatti, lo proibisce]. Cfr. anche Ulp. 20.14: *Latinus Iunianus, item is qui dediticiorum numero est testamentum facere non potest: Latinus quidem, quoniam nominatim lege Iunia prohibitus est, is autem qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis civis est, ut secundum leges civitatis suae testetur* [Il latino giuniano, parimenti chi è nel novero dei deditici, non può fare testamento. Il latino, certamente, perché glielo proibisce nominativamente la legge Giunia, quello poi che è nel novero dei deditici, perché non può fare testamento come un cittadino romano, essendo straniero, né come uno straniero, perché non è cittadino di alcuna determinata città, in

I commissari di Giustiniano hanno inserito il frammento nel titolo D. 26.7 *De administratione et periculo tutorum et curatorum qui gesserint vel non et de agentibus vel conveniendis uno vel pluribus* [Sull'amministrazione e il rischio dei tutori e dei curatori che abbiano o meno gestito e se agiscano in giudizio, o debbano essere convenuti, uno solo o più]⁵⁵. Il giurista afferma che anche il fatto del contutore viene imputato al collega, se quest'ultimo avrebbe potuto e dovuto accusarlo come sospetto; e, qualche volta, anche se avrebbe dovuto chiedere una garanzia (*Etiam contutoris factum imputatur collegae, si potuit et debuit suspectum facere: interdum et si debuit satis petere*)⁵⁶. Diversamente, il contutore va esente da responsabilità se il tutore idoneo è caduto in rovina improvvisamente: in questo caso niente può essergli imputato (*nam si idoneus subito lapsus est, nihil collegae imputari potest*)⁵⁷.

modo tale da poter fare testamento secondo le leggi della sua città]. La regola che impedisce al latino giuniano di essere nominato tutore con il testamento risulta anche da Gai. 1.23: *Non tamen illis permittit lex Iunia vel ipsis testamentum facere, vel ex testamento alieno capere, vel tutores testamento dari* [Tuttavia a quelli la legge Giunia non permette o di far loro stessi testamento, o di ricevere in forza del testamento altrui, o di essere nominati tutori per testamento]. Sul punto, v. de Dominicis 1965, 572 e nt. 48; Sirks, 1981, 252 e nt. 12; nonché Balestri Fumagalli 1985, 191-192. Su questa limitazione, che verosimilmente dipende «da uno specifico *caput* della *lex Iunia*» e, più in generale, sulla possibilità che i latini giuniani esercitino altre forme di tutela, cfr. inoltre Pellicchi 2007, 2.1.2 (a). La regola dell'impossibilità di nominare tutore testamentario il latino giuniano era forse richiamata anche da Paolo, nel lacunoso testo di Vat. 172 = PS. 2.27.6.

⁵⁵ Sul titolo, v. Spina 2018, 171 e nt. 7. La rubrica è di derivazione editale (*De administratione tutorum* [E. 121]), con aggiunte derivanti dal processo di assimilazione tra la tutela e la curatela: cfr. Soubie 1960, 56-57, 131-133 e 184.

⁵⁶ Con riferimento alla produzione scientifica paolina, v. Paul. 9 *resp.*, D. 26.7.46.6 e Paul. 2 *decret.*, D. 26.7.53. La regola è attestata anche da Ulp. 35 *ad ed.*, D. 26.7.7.14; Ulp. 36 *ad ed.*, D. 26.7.9.8; Papin. 7 *resp.*, D. 26.7.41; Ulp. 3 *disput.*, D. 27.8.2 e, nella legislazione imperiale, oltre al rescritto di Gordiano richiamato nella nota successiva, *Impp. Car. Carin. et Numer. AAA* <Impp. Carin. et Numer. AA. *scr.*> *Primigenio* (a. 284), C. 5.52.2.1 e *Imp. Alex. A. Ampliato* (a. 224), C. 5.56.2. Su questo regime, cfr. Voci 1969, 320 e nt. 28 (= 1985, I 465 e nt. 28); ID. 1970, 119-120 (= 1985, I 531-532). Con particolare riguardo a D. 26.7.14 e alla posizione espressa da Paolo, v. inoltre Lecomte 1928, 123-124 (con sospetti di interpolazione che appaiono oggi del tutto infondati e riferimenti alla bibliografia più risalente); Albanese 1979, 483, nt. 277 e 498, nt. 354; Knütel 1983, 434-435 e Fernández de Buján 1995, 129. Per il riferimento all'*actio suspecti tutoris*, v. Herrero Medina 2019, 246-247 e nt. 14.

⁵⁷ Identica soluzione viene adottata nel rescritto *Imp. Gord. A. Optato* (a. 241), C.

L'escerto paolino è stato collocato all'interno del titolo D. 27.3 *De tutelae et rationibus distrahendis et utili curationis causa actione* [Sull'azione di tutela e di distrazione dei conti e utile per la curatela]⁵⁸. Nella trama espositiva del titolo, il frammento segue Ulp. 25 (*rectius*: 35) *ad ed.*, D. 27.3.9.7, in cui si afferma che, a prescindere dall'azione di tutela, che non può essere esperita durante la tutela, vengono concesse contro il tutore, mentre ancora amministra l'ufficio tutelare, le rimanenti azioni, come le azioni di furto, di danno ingiusto e la *condictio*⁵⁹.

Il frammento paolino oggetto di commento aggiunge che queste azioni non vengono concesse al pupillo, mentre il tutore gestisce la tutela; sebbene infatti vengano meno per la morte del tutore, tuttavia, il pupillo ha l'azione di tutela contro il suo erede, perché il tutore avrebbe dovuto pagarlo (*tamen pupillus cum herede eius actionem habet, quia sibi solvere debuit*)⁶⁰.

5.52.1: *Si post finitum administrationis officium collegae tui indemnitati praestandae idonei fuerunt posteaque, dum non conveniuntur, minus idonei effecti sunt, vitium alienae cessationis ad dispendium tuum pertinere iuris ratio non patitur* [La ragione del diritto non permette che il vizio dell'altrui inattività vada a tuo danno, se dopo la conclusione dell'ufficio di amministrazione i tuoi colleghi furono idonei a prestare l'indennità e dopo, fintantoché non venivano convenuti in giudizio, sono diventati meno idonei].

⁵⁸ Sui caratteri dell'*actio rationibus distrahendis*, penale *in duplum*, intrasmissibile passivamente e perpetua, cfr. Voci 1981, 2835-2836 (= 1985, I 664); Id., 1998, 16-17 (= 2007, 210-211); nella letteratura più recente v. Herrero Medina 2019, 199-243 e Scheibeleiter 2020, 244-245. Sul titolo D. 27.3, cfr. Voci 1981, 2824, nt. 12 (= 1985, I 652, nt. 12) e Spina 2018, 171 e nt. 7. La rubrica deriva, in parte, dall'Editto (*Rationibus distrahendis* [E. 125]), in parte, dal sistema di Sabino. La creazione dell'azione utile *curationis causa* potrebbe essere frutto dell'apporto giustiniano: su questi aspetti, v. le condivisibili osservazioni di Soubie 1960, 56-57, 75-76, 131-133 e 184. Cfr. inoltre Lenel 1892, 92 (= 1990, I 92) e Astolfi 2001, 250 e nt. 245.

⁵⁹ Ulp. 25 *ad ed.*, D. 27.3.9.7: *Ceterae actiones praeter tutelae adversus tutorem competunt, etsi adhuc tutelam administrant <administrat Hal.>, veluti furti, damni iniuriae, condictio* [Le rimanenti azioni oltre a quella di tutela competono contro il tutore, anche se ancora amministra la tutela, come quella di furto, di danno ingiusto e l'azione di ripetizione per intimazione]. Il giurista ricorda in D. 27.3.9.4 che il pupillo non può agire contro il tutore con l'*actio tutelae* mentre la tutela è ancora in corso. L'indicazione dell'*inscriptio* del frammento ulpiano viene corretta, per ragioni di carattere formale e sostanziale, in *trigesimo quinto*: cfr. Lenel 1889.II, 655; nonché Johnston 1997, 60 e nt. 15.

⁶⁰ Sul testo, v. Peters 1911, 218-220, secondo cui la testimonianza di D. 27.3.10 si riferirebbe alle azioni reipersecutorie; in senso contrario cfr., tuttavia, Voci 1939, 192-193.

Il testo è preceduto da Ulp. 35 *ad ed.*, D. 27.3.11, frammento nel quale il giurista di Tiro riporta un'opinione espressa da Giuliano, relativa alla tutela esercitata da un sottoposto a potestà, poi emancipato⁶¹. L'emancipazione del sottoposto a potestà non fa venir meno la tutela. Una volta che la tutela si sia estinta per il raggiungimento della pubertà del pupillo, sarà possibile agire contro il tutore, per il periodo antecedente l'emancipazione, nei limiti delle sue disponibilità patrimoniali (*in quantum facere potest*), mentre, in relazione al periodo successivo, per l'intero (*in solidum*)⁶². Sarà anche possibile esperire l'*actio de peculio* contro il *pater familias* del tutore⁶³. Quest'ultima azione non si estingue con il raggiungimento della pubertà da parte del pupillo, né il termine di un anno per l'esercizio dell'azione comincia a decorrere prima del raggiungimento della pubertà.

Cfr. inoltre Biscardi 1972, 116 e nt. 18; Pika 1988, 87 e Sciortino 2009, 193 e nt. 2, che si pronuncia in favore della tesi di Peters. Secondo Pasquale Voci, il frammento paolino riconoscerebbe al pupillo la possibilità di agire contro gli eredi del tutore avvalendosi della *fictio 'perinde ac si lis contestata fuisset'*. Per questa possibilità, v. Riccobono 1927, 75-116. In senso contrario v. Lenel 1928, 563-567 (= 1992, IV 551-555). Sul punto, cfr. anche Serrao 1956, 48-49 e nt. 109. Per l'impiego dell'espressione *sibi solvere*, che allude alla possibilità, riconosciuta al tutore, di estinguere un rapporto obbligatorio preesistente, nel quale il tutore rivesta il ruolo di debitore (come in questo caso) o di creditore, rinvio ad Arnò 1896, 257 e a Pontoriero 2010, 299.

⁶¹ Ulp. 35 *ad ed.*, D. 27.3.11: *Si filius familias tutelam administraverit, deinde fuerit emancipatus, remanere eum tutorem Iulianus ait et cum pupillus adoleverit, agendum cum eo eius quidem temporis, quod est ante emancipationem, in quantum facere potest, eius vero, quod est post emancipationem, in solidum, cum patre vero dumtaxat de peculio: manere enim adversus eum etiam post pubertatem de peculio actionem: neque enim ante annus cedit, intra quem de peculio actio datur, quam tutela fuerit finita* [Se un figlio in potestà abbia amministrato una tutela, e poi sia stato emancipato, Giuliano afferma che egli rimanga tutore e, quando il pupillo sia divenuto adolescente, che si debba certamente agire nei suoi confronti per il tempo precedente l'emancipazione, nei limiti delle sue facoltà patrimoniali, per quello successivo all'emancipazione, per l'intero, ma contro il padre solo nei limiti del peculio; anche dopo la pubertà rimane infatti contro di lui l'azione nei limiti del peculio, né l'anno entro il quale viene concessa l'azione nei limiti del peculio comincia a decorrere prima che la tutela sia cessata]. Sul *filius familias tutor*, cfr. Solazzi 1914, 84-87 (= 1957, II 63-66); Philippin 1926, 223-234; Viarengo 2015, 7-12; De Simone 2017, 303-311.

⁶² Sulla condanna *in quantum facere potest*, cfr. in generale Guarino 1975, 78-94.

⁶³ Sulle azioni esperibili nei confronti del *pater familias* del *filius tutor*, si veda *Impp. Severus et Antoninus AA. Aelio* (a. 196), C. 4.26.1. Cfr. in particolare Philippin 1926, 228-231 e De Simone 2017, 303-311.

Paolo, nel testo oggetto di commento, afferma dunque che il tutore sottoposto a potestà, per quanto ha fatto come tutore, non può agire contro il padre prima della pubertà del pupillo e dell'estinzione della tutela, poiché, se la tutela non è finita, non si può agire neppure nei suoi confronti (*Filius autem tutor propter hoc suum factum cum patre agere non potest ante pubertatem, quia nec finita tutela hoc ab eo exigi potest*)⁶⁴.

Libro XVI

[*Sulla nomina dei curatori e sui beni che devono essere oggetto di pubblico avviso e venduti (E. 217)*]

F. 14 – D. 50.16.55

All'interno del titolo D. 50.16 *De verborum significatione*⁶⁵, il frammento paolino oggetto di commento è preceduto da Ulp. 62 *ad ed.*, D. 50.16.54,

⁶⁴La formulazione del testo, non particolarmente lineare, ha dato vita a diverse proposte di emendazione. Mommsen, 1870.I, *ad h.l.*, propone la seguente restituzione: *non potest, quia nec ante pubertatem, nec finita tutela hoc ab eo exigi potest*. Seguendo questa proposta, il giurista avrebbe affermato che il *filius familias* non può agire contro il *pater*, perché non sarebbe stato possibile agire nei confronti di quest'ultimo, né prima della pubertà, né una volta conclusa la tutela. La motivazione appare in questo modo senz'altro tautologica. Seguendo la proposta di emendazione di Mommsen, Philippin 1926, 234, offre questa interpretazione: «Le fils de famille tuteur aurait avant son émancipation commis une faute dans la gestion. Peut-il, après son émancipation et parce qu'il s'agit d'une tutelle nouvelle, exercer au nom du pupille une action en réparation? Cette action visant la période où le tuteur était alieni juris doit se tourner contre le *pater familias*. Paul nous dit qu'elle ne peut s'intenter contre le père, ni avant ni après la fin de la tutelle». Più felice mi sembra il tentativo di restituzione di Lenel, 1889.I, 956, nt. 1, che propone di emendare *nec finita tutela hoc in nisi finita tutela nec*. In questo senso, v. la traduzione proposta da Tafaro 2011, 452: «Inoltre, il figlio tutore, per ciò che ha fatto <come tutore>, non può agire contro il padre prima della pubertà <del pupillo>, poiché, finché non sia finita la tutela, ciò <che riguarda la tutela> non può essere esatto neanche nei suoi confronti». Dubbi sulla genuinità del brano venivano espressi da Solazzi 1914, 87 (= 1957.II, 66): «Faremo un grande torto a Paolo, se credessimo che l'attuale fr. 12 sia uscito dalla sua penna».

⁶⁵Sulle caratteristiche della rubrica e sulla sua derivazione postclassica, v. Soubie 1960, 161-162 e 191.

relativo, secondo la ricostruzione offerta da Otto Lenel, allo stesso editto *De magistris faciendis bonisque proscibendis et vendundis*⁶⁶. Entrambi i testi si soffermano sulla nozione di creditore⁶⁷.

Secondo Paolo, è creditore chi non può essere respinto attraverso un'eccezione perpetua (*Creditor autem is est, qui exceptione perpetua summove-ri non potest*)⁶⁸, mentre chi può temere un'eccezione temporale si trova in

⁶⁶ Ulp. 62 *ad ed.*, D. 50.16.54: *Condicionales creditores dicuntur et hi, quibus nondum competit actio, est autem competitura, vel qui spem habent, ut competat* [Sono detti creditori condizionali anche quelli ai quali ancora non compete l'azione, ma sta per competergli, o coloro i quali nutrono una speranza che gli competa]. Cfr. Lenel 1889.II, 791 e Id., 1927, 425, nt. 2. Eisele 1890, 25, considera interpolate le parole *vel qui spem habent, ut competat*. Una diversa lettura offre Gradenwitz 1900, 148, il quale ritiene che l'attributo *condicionales* sia frutto di un glossema. Sospetti di interpolazione sono formulati, invece, in ragione di un'asserita e ipotetica predilezione dei compilatori per l'aggettivo *condicionalis* o per l'avverbio *condicionaliter*, da Beseler 1911, 61; Id. 1930, 233. In senso adesivo, cfr. Solazzi 1915, 584-585; Id. 1938, 74-76; Id. 1945, 18. Anche Masi 1966, 164, nt. 6, ritiene di trovarsi di fronte un'aggiunta compilatoria. Per l'interpretazione offerta da Antonio Masi, anche in relazione alla testimonianza paolina contenuta in D. 50.16.55 (cfr. *infra*, nt. 69). Più moderata appare la posizione espressa in proposito da Albanese 1971, 141 e nt. 92, che si pronuncia contro l'ipotesi di Otto Gradenwitz. In merito alla valutazione della genuinità della testimonianza e sull'ampiezza della nozione di *creditor* assunta dal commentario ulpiano, non sembra divergere l'opinione espressa da d'Ors 1975, 212, nt. 21.

⁶⁷ Lenel 1889.I, 956, nt. 2 e Id., 1889.II, 791, nt. 4, richiama Gai. 3.79: *Siquidem vivi bona veneant, iubet ea praetor per dies continuos XXX possideri et proscibi; si vero mortui, per dies XV. Postea iubet convenire creditores et ex eo numero magistrum creari, id est eum per quem bona veneant. Itaque si vivi bona veneant, in diebus <X bonorum> venditionem fieri iubet, si mortui, in dimidio. Diebus itaque vivi bona XXXX, mortui vero XX emptori addici iubet. Quare autem tardius viventium bonorum venditionem compleri iubet, illa ratio est, quia de vivis curandum erat, ne facile bonorum venditionem paterentur* [Se certamente si vendano i beni di un vivo, il pretore ordina che questi vengano posseduti per trenta giorni continui e che venga redatto un pubblico avviso; se invece quelli di un morto, per quindici giorni. Dopo ordina che i creditori si riuniscano e che venga da quel novero nominato un curatore, cioè quello per mezzo del quale i beni vengano venduti. E così se si vendano i beni di un vivo, ordina che la vendita avvenga entro dieci giorni, se si vendano quelli di un morto, entro la metà del tempo. E così ordina che i beni di un vivo vengano aggiudicati al compratore entro quaranta giorni, ma quelli di un morto entro venti. Quanto al motivo per cui ordina che la vendita dei beni dei viventi si completi più lentamente, vi è la ragione che in relazione ai vivi si doveva aver cura che le vendite dei beni non si subissero facilmente]. Il testo si riferisce alla scelta del *magister bonorum* tra i creditori, ai fini della *bonorum venditio*: cfr. Marrone 1994, 586, nt. 14 (= 2003.I, 532, nt. 14).

⁶⁸ Per questa impostazione e per il riferimento all'*exceptio perpetua*, v. anche Ulp. 6 *ad ed.*, D. 50.16.10 e Ulp. 26 *ad ed.*, D. 12.6.26.3. Sul punto, cfr. de los Mozos 1983, 99 e nt.

una condizione simile a quella del creditore di un'obbligazione sottoposta a condizione (*qui autem temporalem exceptionem timet, similis est condicionali creditor*)⁶⁹. In relazione al testo in esame, Matteo Marrone sottolinea, efficacemente, come: «la *significatio* di *creditor* del fr. 55 appare essere una interpretazione che assume il valore di definizione»⁷⁰.

[*Sui creditorum privilegiati* (E. 219)]

F. 15 – D. 42.5.26

Il frammento, inserito dai compilatori all'interno del titolo D. 42.5 *De rebus auctoritate iudicis possidendis seu vendundis* [Sulle cose da possedere o da vendere per autorità del giudice]⁷¹, attesta il riconoscimento di un pri-

61. Specularmente, Ulpiano osserva, a commento dell'editto *Si quis, cum se liberum esse sciret, dolo malo passus erit se pro servo venum dari* [Se qualcuno, sapendo di essere libero, abbia con dolo permesso di essere venduto come servo] (E. 182), che deve essere considerato come obbligato chi non può tutelarsi attraverso un'eccezione. Si veda anche Ulp. 55 *ad ed.*, D. 40.12.20.3: *Obligatum accipere debemus, si exceptione se tueri non potest: ceterum si potest, dicendum non esse obligatum* [Dobbiamo considerare obbligato, chi non può tutelarsi attraverso un'eccezione: del resto, se può, bisogna dire che non sia obbligato]. Cfr. Lenel 1876, 106-112 (= 1990, I 116-122) e Wlassak 1910, 40 (= 1967, 258).

⁶⁹ Generici sospetti di interpolazione su questa seconda parte del frammento, legati all'impiego dell'aggettivo *condicionalis*, sono formulati da Beseler 1911, 62 (con specifico riferimento all'uso di *similis*, v. anche Id. 1933, 45); seguito da Solazzi 1915, 585; Id. 1938, 74-76; Id. 1945, 18 e nt. 6. Secondo Schulz 1946, 195 (= 1961, 243 [= 1975, 350]) l'espressione *qui... creditor*: «is post-classical, but not from the compilers». Per Masi 1966, 165-166, la chiusa sarebbe da attribuire ai compilatori. Secondo l'autore, vi si scorgerrebbe la tenenza, già rilevata da Archi 1961, 757; Id. 1962, 53-56, a considerare vero e proprio *creditor* colui al quale si deve *pendente condicione*. Secondo Gian Gualberto Archi, sarebbero così interpolati Papin. 12 *resp.*, D. 42.6.4pr., Ulp. 62 *ad ed.*, D. 50.16.54, Paul. 16 *brev. ed.*, D. 50.16.55. Per una posizione conservativa, cfr. Albanese 1971, 141-142, che valuta il testo paolino alla luce dell'omologa testimonianza di Ulp. 62 *ad ed.*, D. 50.15.54 (cfr. *supra*, nt. 66).

⁷⁰ Cfr. Marrone 1994, 584, nt. 6 e 595-596 (= 2003, I 530, nt. 6 e 541-542). Sul testo, v. in precedenza Martini 1966, 292, nt. 412, secondo cui il frammento, pur relativo al significato del termine *creditor*, non conterrebbe una vera definizione.

⁷¹ La rubrica è di derivazione editale (*De bonis possidendis proscibendis vendundis* [E. XXXIX]). Cfr. in proposito Soubie 1960, 63 e nt. 14, il quale sottolinea come l'impiego dell'espressione *De rebus auctoritate iudicis* appaia: «manifestement comme une généralisation byzantine».

vilegio speciale a vantaggio di chi ha dato a credito per costruire o armare una nave, o anche per comperarla (*Qui in navem exstruendam vel instruendam credidit vel etiam emendam, privilegium habet*)⁷². La medesima regola è richiamata dal testo di Marcian. 5 *regul.*, D. 42.5.34, che sottolinea come il fisco abbia, comunque, un privilegio di grado superiore⁷³.

[*Le cose che saranno state gestite a causa di frode (E. 225)*]

F. 16 – D. 50.17.148

La riferibilità del testo all'editto *De privilegiariis creditoribus* [Sui creditori privilegiati] (E. 219), sostenuta da Otto Lenel, è stata messa in discussione da David Johnston, che, tenendo conto delle precedenti testimonianze di Ulp. 66 *ad ed.*, D. 50.17.145 e di Gai. 24 *ad ed. prov.*, D. 50.17.147, entrambe concernenti l'editto *Quae fraudationis causa gesta erunt* (E. 225), propone, condivisibilmente, di rettificare la collocazione palinogenetica di Paul. 62 *ad ed.*, D. 50.17.146 e del frammento oggetto di commento, riferendoli senz'altro a E. 225⁷⁴.

⁷² Cfr. in particolare Scarano Ussani 1983, 263-264, nt. 13 e Levy 1987, 234 e nt. 23. Opportunamente, Huvelin 1929, 214, esclude che la testimonianza possa essere invocata a sostegno del riconoscimento di un'ipoteca legale o di un privilegio a favore del finanziatore di un prestito marittimo. Dello stesso ordine di idee è Litewsky 1973, 170, nt. 264, il quale si limita a ricordare come il frammento non riguardi il prestito marittimo. Sul testo, cfr. inoltre Petrucci 1991, 216.

⁷³ Marcian. 5 *regul.*, D. 42.5.34: *Quod quis navis fabricandae vel emendae vel armandae vel instruendae causa vel quoquo modo crediderit vel ob navem venditam petat, habet privilegium post fiscum* [Poi chi ha dato a credito per fabbricare una nave o per comprarla o per armarla o in qualsiasi altro modo o chiedi giudizialmente per la nave venduta, ha un privilegio dopo il fisco]. Il privilegio è richiamato anche da Ulp. 3 *disp.*, D. 20.4.5: *Interdum posterior potior est priori, ut puta si in rem istam conservandam impensum est quod sequens credidit: veluti si navis fuit obligata et ad armandam eam vel reficiendam ego credidero* [Talvolta il creditore successivo è più forte del precedente, per esempio se ciò che ha dato a credito quello che viene dopo è stato speso per la conservazione di tale cosa: come come se è stata vincolata una nave e io avrò dato a credito per armarla o per ripararla]. Su queste testimonianze, cfr. in particolare Huvelin 1929, 214-215 e Wieling 1988, 281-282. Con specifico riferimento a Ulp. 3 *disp.*, D. 20.4.5, adde Lovato 2003, 258-259 e nt. 132.

⁷⁴ Cfr. Lenel 1889.I, 956 e nt. 3; Id. 1927, 429. La scelta di Lenel è dettata da considerazioni di carattere contenutistico. Nella nt. 3 alla palinogenesi dei *Brevium [ad edictum]*

Seguendo la proposta ricostruttiva formulata da Otto Lenel, il testo avrebbe fatto riferimento, nel suo contesto originario, alla surrogazione dei creditori il cui denaro fosse pervenuto ai creditori privilegiati⁷⁵. La dottrina più risalente riteneva, invece, che il breve frammento avesse riguardo gli effetti della *missio in bona* ottenuta da un solo creditore nei confronti degli altri concreditori⁷⁶. A questa stessa interpretazione si dovrebbe, a mio avviso, ritornare, accedendo alla rettifica della collocazione palinogenetica del testo proposta da David Johnston.

Libro XXIII

[*Se si dirà che qualcosa è stato fatto contro una legge
o un senatoconsulto (E. 279)*]

F. 17 – Vat. 310-311

Come osserva Franco Casavola, Paolo risulta essere l'unico giurista romano ad aver dedicato: «un'attenzione monografica alla *lex Cincia*, nel suo

libri, l'autore osserva: «Haec quoque ad in rem versionem spectant», mentre, nella sua proposta di restituzione dell'editto, richiama, proprio accanto al testo oggetto di commento in questa sede Ulp. 63 *ad ed.*, D. 42.5.24.3. In senso contrario rispetto alla ricostruzione di Lenel, v. Johnston 1997, 63-64, ntt. 34-35 e 68-69.

⁷⁵ Lenel intravede, infatti (cfr. la nota precedente), un collegamento tematico con la trattazione contenuta in Ulp. 63 *ad ed.*, D. 42.5.24.3: *Eorum ratio prior est creditorum, quorum pecunia ad creditores privilegiarios pervenit. pervenisse autem quemadmodum accipimus, utrum si statim profecta est ab inferioribus ad privilegiarios an vero et si per debitoris personam, hoc est si ante ei numerata sit et sic debitoris facta creditori privilegiario numerata est? quod quidem potest benigne dici, si modo non post aliquod intervallum id factum sit* [È preferita la ragione di quei creditori, il cui denaro è pervenuto ai creditori privilegiati. Ma in che modo intendiamo che gli sia pervenuto, se subito (il denaro) è passato dagli inferiori ai privilegiati o, piuttosto, anche se (gli sia pervenuto) per mezzo della persona del debitore, vale a dire se prima è stato a lui pagato e così, divenuto del debitore, è stato pagato al creditore privilegiato? La qual cosa, certo, può essere benignamente affermata, purché ciò non sia stato fatto dopo un qualche intervallo].

⁷⁶ Vedi, per tutti, il commento di Gothofredus 1653, 613-615. Per la possibilità che Henry de Bracton fosse a conoscenza del principio enunciato dal testo paolino, v. Post 1946, 242 e nt. 224 (= 1964, 226 e nt. 224).

settantunesimo libro *ad edictum*»⁷⁷. La *lex Cincia de donis et muneribus* (204 a.C.) vietava le donazioni *ultra modum* (la misura del limite non è stata tramandata dalle fonti di cui disponiamo), esentando dal divieto una serie di persone, le c.d. *personae exceptae*, legate al donante da particolari legami⁷⁸. La *lex Cincia* è una *lex imperfecta*, vale a dire, non rende nulli gli atti posti in essere in contrasto con le sue disposizioni, né commina una sanzione in caso di inosservanza del divieto⁷⁹. L'osservanza delle sue disposizioni viene assicurata dal pretore, che accorda un'eccezione, nell'ambito della rubrica *Si quid contra legem senatusve consultum factum esse dicetur* (E. 279)⁸⁰.

Nel frammento oggetto di commento, il giurista affronta il problema del modo in cui la donazione diventa *perfecta*, vale a dire irrevocabile, alla luce delle previsioni contenute nella *lex Cincia*⁸¹. Paolo precisa che nei confronti delle c.d. *personae exceptae*, legate da particolari vincoli nei confronti del donante, la donazione si perfeziona con la semplice mancipazione o con la promessa (*Perficitur donatio in exceptis personis sola mancipatione vel promissione*), dal momento che contro le *personae exceptae* non è data né l'*exceptio legis Cinciae*, né l'eccezione *in factum* 'si non donationis causa mancipavi vel promisi me daturum', come stabili per rescritto anche Antonino Pio (*quoniam neque Cinciae legis exceptio obstat neque in factum 'si non donationis causa mancipavi vel promisi me daturum': idque et divus Pius rescripsit*)⁸².

⁷⁷ Cfr. Casavola 1960, 56 e nt. 3. L'autore ricorda anche come Paolo risulti autore di un *liber singularis ad legem Cinciam*, del quale sopravvive un unico frammento: Paul. lib. sing. ad l. Cinc., D. 1.3.29. Quanto all'opera considerata in questa sede, Casavola ritiene, sulla scia di Fritz Schulz (cfr. *supra*, 7 e nt. 12), che si tratti, probabilmente, di un'«epitome postclassica di un'opera più ampia, in 23 libri, dei quali i primi 22 commentano l'Editto e l'ultimo la legge».

⁷⁸ Archi 1960, 13-22 e Sacconi 1989, 96-97.

⁷⁹ Ascoli 1893, 180-181; nonché Archi 1961, 15-16 e 145-150.

⁸⁰ Lenel 1927, 513.

⁸¹ Cfr. in particolare Biondi 1965, 639-641; Wolf 1970, 135-136 e Sacconi 1989, 96.

⁸² Biondi 1955, 639, in relazione all'*exceptio in factum*, si limita ad osservare: «non risulta in quali casi fosse applicabile». Si sofferma sul rapporto tra *exceptio legis Cinciae* ed *exceptio in factum*, ipotizzando la priorità cronologica della seconda rispetto alla prima, Casavola 1960, 116-127: «In mancanza di notizie che attribuiscono un ambito di efficacia speciale all'*exceptio in factum* si deve concludere che la previsione particolare abbia preceduto quella generale e non certo viceversa». Scettico sulla possibilità di addivenire a una soluzione in relazione al rapporto tra le due eccezioni è Archi 1960, 154. Sul punto, v. Sacconi 1989, 97-99, secondo cui l'impiego dell'*exceptio legis Cinciae* sarebbe limitato ai

Il rescritto di Antonino Pio è stato identificato con la statuizione richiamata dal rescritto di Diocleziano riportato in Vat. 314, secondo la quale, con riferimento alle donazioni effettuate dai genitori ai figli, *non admitti scrupulosam inquisitionem* e non sarebbe stata richiesta la *traditio*⁸³. Del contenuto della costituzione dà brevemente conto l'anonimo scolio da cui risulta corredata all'interno dei *Vaticana Fragmenta*⁸⁴. Secondo Salvatore Riccobono, Paolo avrebbe interpretato estensivamente la statuizione di Antonino Pio, riferendola a tutte le *personae exceptae*⁸⁵.

«casi di *stipulatio donationis causa di certa pecunia*», mentre l'*exceptio in factum* «alle *stipulationes donationis causa di certa res* o di un *incertum*». Ciò in ragione dell'impossibilità, per queste ultime *stipulationes*, di verificare nella fase *in iure* il superamento del limite (*modum*) previsto dalla *lex*. L'opinione di Giuseppina Sacconi è richiamata da Prado Rodríguez 2020, 635, nt. 18. Sulla questione, con riferimenti alla più risalente letteratura, cfr. inoltre Ascoli 1893, 184-188; Perozzi 1928.II, 725-726; De Martino 1937, 88 e nt. 2; Archi 1948, 740, nt. 3; Wolf 1970, 137-140.

⁸³ Vat. 314: *Idem Aurelio Apollonidae. In filium a patre donationum conscriptis instrumentis eum in vacuam inductum possessionem horum lectio manifestat. Ceterum sine dubia facti quaestione divus Titus Antoninus parens noster nec necessarias angustias, ratione eius consortii quod nascendi tempore liberis et parentibus datur, cogitans, non admitti scrupulosam inquisitionem statuit; nec idcirco patris indignatione posse donationem iustam umquam rescindi summa cum ratione placuit. Proposita V id. Nou. Melantia Caess. cons.* [Gli stessi augusti ad Aurelio Apollonide. La lettura di queste cose manifesta che in forza degli strumenti delle donazioni dal padre al figlio, questo è stato immesso nel vacuo possesso. Del resto, senza una dubbia indagine di fatto, il divo Tito Antonino nostro predecessore, pensando che non fossero necessarie angustie, in considerazione di quel consorzio che si instaura tra figli e genitori al momento della nascita, stabili che non venisse ammessa un'indagine scrupolosa, e quindi con somma ragione non piacque che a causa dell'indignazione del padre potesse mai essere rescissa una giusta donazione. Proposta il nove novembre a Melanzia essendo consoli i Cesari (a. 294)]. Cfr. Ascoli 1898, 325-326 e Riccobono 1912, 448-450 e 455-457. Quest'ultimo autore ricorda, inoltre, come analoga impostazione si ritrovi in LSR 24. Secondo Riccobono: «anche questo testo conferma che nelle donazioni fatte dai genitori ai figli emancipati non si esige la tradizione del possesso». Del rescritto di Antonino Pio si fa menzione anche in C.Th. 8.12.4. Della riforma costantiniana tiene conto PS. 4.1.11. Su questi testi, cfr. anche Biondi 1954.III, 352-354.

⁸⁴ Schol. ad c. 314 med.: *B'. Traditionem inter parentes et filios non requiri nec patris indignatione iustam donationem debere rescindi* [Brevemente. Non si richiede la consegna tra genitori e figli, né deve essere rescissa una giusta donazione a causa dell'indignazione del padre]. Sugli scolii che corredano i *Fragmenta Vaticana*, cfr. la sintesi del dibattito storiografico offerta da De Filippi 1998, 24-27.

⁸⁵ Riccobono 1912, 450: «Ma d'altra parte è vero che la giurisprudenza fece una applicazione più larga del favore di Antonino. Due passi di Paolo che per fortuna sopravvivono nei F. V. riferiscono il privilegio a tutte le *personae exceptae*, senz'altra condizione».

Nel prosieguo della trattazione, contenuto in Vat. 311, si afferma che, nei confronti delle persone non esentate dal divieto previsto dalla *lex Cincia*, la sola *mancipatio* o la promessa non perfezionano la donazione (*Sed in persona non excepti sola mancipatio vel promissio non perficit donationem*). Nei confronti delle persone non esentate dal divieto, con riferimento alle cose mobili, anche se siano state consegnate, si esige ulteriormente che in relazione all'applicazione dell'interdetto che comincia con le parole 'in quello dei due luoghi', il donatario sia di condizione superiore al donante, sia per le *res Mancipi*, oggetto di *mancipatio*, sia per le *res nec Mancipi*, trasferite mediante *traditio* (*in rebus mobilibus etiamsi traditae sint, exigitur, ut et interdicto utrubi superior sit is cui donata est, sive Mancipi mancipata sit sive nec Mancipi tradita*)⁸⁶.

⁸⁶ Cfr. Riccobono 1912, 451, secondo cui: «la mancipatio era necessaria in tutti i casi di donazione di *res Mancipi*, anche se fatta a *personae exceptae*; e perciò il favore di Antonino riguardava soltanto la *traditio*, non richiesta tra congiunti. Allora la differenza tra le donazioni comuni e quelle privilegiate, rispetto alle cose mobili, consiste in ciò: che per la perfezione delle donazioni ad estranei si esige la *mancipatio* e la *traditio*, ed inoltre che il donatario possa vincere nell'*Utrubi*; ed invece la donazione tra parenti è perfetta con la sola *mancipatio*». Sul ruolo svolto dall'*interdictum utrubi*, cfr. inoltre Leto 1892, in particolare 71-82; Biondi 1965, 638 e le osservazioni di Archi 1960, 150 e 155-156. Il donante avrebbe potuto ottenere la reintegrazione nel possesso sulla base dell'*interdictum utrubi* e, convenuto in rivendica dal donatario, avrebbe potuto vittoriosamente opporre l'*exceptio legis Cinciae*. Secondo Archi, dunque: «l'*interdictum utrubi* con i suoi presupposti allarga il campo di applicazione dell'*exceptio*». La contrarietà del possesso del donatario alle previsioni contenute nella *lex Cincia* avrebbe reso inoperante l'*accessio possessionis* contemplata da Gai. 4.151: *Sed in utrubi interdicto non solum sua cuique possessio prodest, sed etiam alterius, quam iustum est ei accedere, veluti eius cui heres extiterit, eiusque a quo emerit vel ex donatione aut dotis nomine acceperit. Itaque si nostrae possessioni iuncta alterius iusta possessio exuperat adversarii possessionem, nos eo interdicto vincimus. Nullam autem propriam possessionem habenti accessio temporis nec datur nec dari potest; nam ei, quod nullum est nihil accedere potest. Sed et si vitiosam habeat possessionem, id est aut vi aut clam aut precario ab adversario adquisitam, non datur accessio; nam ei possessio sua nihil prodest* [Ma nell'interdetto 'in quello dei due luoghi' non solo giova a ciascuno il possesso suo, ma anche quello di un altro, che sia giusto gli si aggiunga, come quello di colui del quale è divenuto erede, o di quello dal quale abbia comprato o ricevuto per donazione o a titolo di dote. E così se il giusto possesso di un altro unito al nostro superi il possesso dell'avversario, noi in relazione a tale interdetto vinciamo. A chi, tuttavia, non ha un proprio possesso non è concessa, né può essere concessa, l'accessione del tempo; infatti a ciò che non esiste non può accedere nulla. Ma anche se abbia un possesso viziato, vale a dire acquisito con la violenza o di nascosto o precariamente, non viene concessa l'accessione: infatti il suo possesso non gli giova a nulla]. Su Vat. 311, nella più recente letteratura, v. Salomone 2015, 367.

È stato notato, in relazione alla trattazione contenuta in Vat. 310-311, che: «il giureconsulto, riassumendo con concisione i momenti della *perfectio* delle donazioni, distingue sì tra *personae exceptae* o meno, parla anche dell'*exceptio legis Cinciae*, cioè implicitamente richiama l'antico principio del divieto, ma espone tutto questo non per dare valore e importanza a quest'ultimo, ma per il contrario. Paolo cioè tiene presente il divieto per costruirvi sopra con spirito e fine positivi»⁸⁷.

⁸⁷ Archi 1960, 175-176.

APPARATI E INDICI

BIBLIOGRAFIA

- Albanese 1971 B. Albanese, *Per la storia del creditum*, in «AUPA» 32 (1971) 5-179.
- 1979 B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979.
- Amirante 1954 L. Amirante, *Il giuramento prestato prima della litis contestatio nelle legis actiones e nelle formulae*, Napoli 1954.
- Arangio-Ruiz 1931 V. Arangio-Ruiz, *Precedenti scolastici del Digesto*, in *Conferenze per il XIV Centenario delle Pandette. 15 dicembre 530-15 dicembre 1930*, Milano 1931, 287-319.
- 1953 V. Arangio-Ruiz, *Frammenti di giurisprudenza bizantina (PSI. 1348-1350)*, in *Papiri greci e latini*, XIII, a cura di M. Norsa e V. Bartoletti, Firenze 1953 (Pubblicazioni della Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto), 196-218 (= *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. Bove, Napoli 1974, 390-413).
- Archi 1948 G.G. Archi, “*Condictio liberationis*” e “*restitutio in integrum*” nella donazione, in *Studi in onore di S. Solazzi nel cinquantesimo anniversario del suo insegnamento universitario, 1899-1948*, Napoli 1948, 740-762.
- 1960 G.G. Archi, *La donazione. Corso di diritto romano*, Milano 1960.
- 1961 G.G. Archi, v. *Condizione (dir. rom.)*, in «ED», VIII, Milano 1961, 743-759.
- 1962 G.G. Archi, *Il negozio sotto condizione so-*

- spensiva nella compilazione di Giustiniano*, in *Studi in onore di E. Betti*, II, Milano 1962, 33-69.
- Arnò 1896 C. Arnò, *Il contratto con sé medesimo (Selbst-contrahiren)*, in «AG» 56 (1896) 19-39, 256-273, 473-486, 578-593 e in «AG» 57 (1896) 251-273, 408-422.
- Ascoli 1893 A. Ascoli, *Sulla legge Cincia*, in «BIDR» 6 (1893 [pubbl. 1894]) 173-228.
- 1898 A. Ascoli, *Trattato delle donazioni secondo il diritto civile italiano con riguardo al diritto romano e alla giurisprudenza moderna*, Firenze 1898.
- Astolfi 2001 R. Astolfi, *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova 2001².
- Astuti 1941 G. Astuti, *Studi intorno alla promessa di pagamento*, II, *Il costituito di debito*, Milano 1941.
- Balestri Fumagalli 1985 M. Balestri Fumagalli, *Lex Iunia de manumissionibus*, Milano 1985.
- Bartošek 1948 M. Bartošek, *Il senato consulto Trebelliano*, in *Scritti in onore di C. Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, III, Milano 1948, 308-336.
- Battaglia 2017 F. Battaglia, *Ordo excerpationum in PSI XIII 1348*, in «SC» 30 (2017) 177-219 (= *Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca*, a cura di D. Mantovani, S. Ammirati, Pavia 2018, 93-124).
- Bellodi Ansaloni 1998 A. Bellodi Ansaloni, *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem*, I, Milano 1998.
- Berger 1918 A. Berger, v. *Iulius Paulus*, in «RE», X.1, Stuttgart 1918, 690-752.
- Bertolini 1886 C. Bertolini, *Il giuramento nel diritto privato romano*, Roma-Torino-Firenze 1886.
- Bertrandus 1675 J. Bertrandus, *Βίοι νομικῶν sive de jurisperitis libri duo* [...], Tolosae 1617.
- Beseler 1911 G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, II, Tübingen 1911.

- 1913 G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, III, Tübingen 1913, 25-35.
- 1930 G. Beseler, *Romanistische Studien*, in «T» 10 (1930) 161-240.
- 1933 G. Beseler, *Textkritische Studien*, in «ZSS» 53 (1933) 1-63.
- 1938 G. Beseler, *Recuperationes iuris antiqui*, in «BIDR» 45 (1938) 167-190.
- Biondi 1954.III B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, III, *La famiglia – rapporti patrimoniali – diritto pubblico*, Milano 1954.
- 1955 B. Biondi, *Successione testamentaria e donazioni*, Milano 1955².
- Biscardi 1972 A. Biscardi, *Nuove testimonianze di un papiro arabo-giudaico per la storia del processo provinciale romano*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, I, Milano 1972, 111-152.
- Bolte 2020 T. Bolte, *Pecunia constituta. Erfüllungszusage und Konstitutsklage im römischen Recht. Eine historisch-dogmatische Untersuchung*, Wien-Köln-Weimar 2020.
- Bonini 1964 R. Bonini, *I “libri de cognitionibus” di Callistrato. Ricerche sull’elaborazione giurisprudenziale della «cognitio extra ordinem»*, I, Milano 1964.
- Bretone 1962 M. Bretone, *La nozione romana di usufrutto*, I, *Dalle origini a Diocleziano*, Napoli 1962.
- Brissonius 1583 B. Brissonius, *De formulis et sollemnibus populi Romani verbis, libri VIII*, Parisiis 1583.
- Brissonius-Heineccius 1743 B. Brissonius, *De verborum quae ad ius civile pertinent significatione. Opus praestantissimum in meliorem commodioremque ordinem redactum [...] prodit opera studioque Io. Gottliebii Heinecci [...]*, Halae Magdeburgicae 1743.
- Brutti 2020 M. Brutti, *Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex*, Roma-Bristol, 2020.

- Buonamici 1900 F. Buonamici, *Recitatio solemnis ad legem Si filius, 19, Dig. De interrogat. in jure facien- dis et interrogatoriis actionibus, (XI. I.) et de edicto monitorio*, in «AG» 65 (1900) 66-82.
- Buongiorno 2005 P. Buongiorno, F. Ruggio, *Per una datazione del «senatus consultum Velleianum»*, in «RDR» 5 (2005) 1-9.
- 2010 P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deli- berazioni senatorie dell'età di Claudio (41- 54 d.C.)*, Napoli 2010.
- Buti 1976 I. Buti, *Studi sulla capacità patrimoniale dei «servi»*, Napoli 1976.
- Cancelli 2010 F. Cancelli, *La codificazione dell'edictum praetoris. Dogma romanistico*, Milano 2010.
- Cannata 1996 C.A. Cannata, *Sul problema della responsa- bilità nel diritto privato romano*, Catania 1996.
- Carrelli 1937 O. Carrelli, *L'actio institutoria ex Velleiano senatusconsulto*, in «RISG» 12 (1937) 63-96.
- Casavola 1960 F. Casavola, *Lex Cincia. Contributo alla sto- ria delle origini della donazione romana*, Napoli 1960.
- Cassarino 2018 A. Cassarino, *Il vocare in tributum nelle fonti classiche e bizantine*, Torino 2018.
- Cervenca 1961 G. Cervenca, *Di un particolare caso di inno- vazione imperiale in tema di «in integrum re- stitutio» di una servitù*, in «Labeo» 7 (1961) 201-209.
- 1965 G. Cervenca, *Studi vari sulla «restitutio in integrum»*, Milano 1965 (rist. 1990).
- Chiusi 1993 T.J. Chiusi, *Contributo allo studio dell'editto «de tributoria actione»*, Roma 1993 (estratto da: Atti della Accademia Nazionale dei Lin- cei. Anno CCCXL – 1993. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Memorie. Se- rie IX – Volume III – Fascicolo 4, 269-399).
- Coppola 1994 G. Coppola, *Cultura e potere. Il lavoro intel- lettuale nel mondo romano*, Milano 1994.

- Cossa 2018
– 2020
- Costa, E. 1909
- Costa, P. 2011
- Cuiacius 1556
- D’Amati 2016
- de Dominicis 1965
- De Filippi 1998
- de Francisci 1916
- de Jong 2020
- de los Mozos 1983
- De Martino 1937
- de Petris 2018
- De Simone 2017
- G. Cossa, *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano 2018.
- G. Cossa, *Nuove riflessioni sulla presenza dei libri singulares nella massa ‘edittale’*, in «Κοινωνία» 44/I (2020) 363-387.
- E. Costa, *Storia delle fonti del diritto romano*, Milano-Torino-Roma 1909.
- P. Costa, *Pecunia constituta: ipotesi interpretative*, in «SDHI» 77 (2011) 129-255.
- I. Cuiacius, *Observationum et emendationum libri XXVIII* (a. 1556), in *Opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem diligentissime exacta in tomos XI. distributa auctiora atque emendatiora. Pars prior. Tomus tertius*, Venetiis 1758, 1-732.
- L. D’Amati, *L’inattività del convenuto nel processo formulare: ‘indefensio’, ‘absentia’ e ‘latitatio’*, Napoli 2016.
- M. de Dominicis, *La “latinitas Iuniana” e la legge Elia Senzia*, in «T» 33 (1965) 558-574.
- M. De Filippi, *Fragmenta Vaticana. Storia di un testo normativo*, Bari 1998².
- P. de Francisci, *Συνάλλαγμα. Storia e dottrina dei cosiddetti contratti innominati*, II, Pavia 1916.
- H. de Jong, *Die actio quasi Publiciana im byzantinischen Recht*, in «ZSS» 137 (2020) 173-193.
- J.J. de los Mozos, «*Acerca del fin y regimen del senatoconsulto macedoniano*», in «AHDE» 52 (1983) 77-105.
- F. De Martino, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova 1937.
- A.L. de Petris, *La cronologia dei libri ad edictum*, G. Luchetti et alii, *Iulius Paulus. Ad edictum libri. I-III*, Roma 2018, 27-36.
- M. De Simone, *Studi sulla patria potestas. Il filius familias ‘designatus rei publicae civis’*, Torino 2017.

- Di Porto 1984 A. Di Porto, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica (II sec. a.C. – II sec. d.C.)*, Milano 1984.
- d'Ors 1975 A. d'Ors, *Replicas Panormitanas I. De nuevo sobre 'creditum'*, in «SDHI» 41 (1975) 205-244.
- 1978 A. d'Ors, *Acerca de las acciones «ex SC. Vel-laeiano» (Una revisión crítica)*, in *Estudios Jurídicos en homenaje al Prof. U. Alvarez Suárez*, Madrid 1978, 337-351.
- Eisele 1890 F. Eisele, *Beiträge zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen*, in «ZSS» 11 (1890) 1-30.
- Fadda 1903 C. Fadda, *Istituti commerciali del diritto romano. Lezioni dettate nella R. Università di Napoli. Anno scolastico 1902 – 1903*, Napoli 1903 (rist. 1987).
- 1910 C. Fadda, *Diritto delle persone e della famiglia*, Napoli 1910.
- Falchi 1989 G.L. Falchi, *Sulla codificazione del diritto romano nel V e nel VI secolo*, Romae 1989.
- Fanizza 1992 L. Fanizza, *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma 1992.
- Fercia 2002 R. Fercia, *Criteri di responsabilità dell'exercitor. Modelli culturali dell'attribuzione di rischio e 'regime' della nossalità nelle azioni penali in factum contra nautas, caupones et stabularios*, Torino 2002.
- Fernández de Buján 1995 F. Fernández de Buján, *Contribución al estudio de la tutela testamentaria plural en Derecho Romano*, Madrid 1995.
- Fiori 2014 R. Fiori, *Rise and fall of the specificity of contracts*, in *Nova Ratione. Change of paradigms in Roman Law*, edited by B. Sirks, Wiesbaden 2014, 33-49.
- Firpo 1999 G. Firpo, *La congiura di Lucilla: alle origini dell'opposizione senatoria a Commodo*, in *Fazioni e congiure nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano 1999, 237-262.

- Fitting 1908 H. Fitting, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*, Halle 1908² (rist. Osnabrück 1965).
- Földi 1998 A. Földi, *La responsabilità dell'avente potestà per gli atti compiuti dall'exercitor suo sottoposto*, in «SDHI» 64 (1998) 179-202.
- Gagliardi 2011 L. Gagliardi, *La tutela prevista dal diritto romano per i superficiari: dalle azioni 'in personam' alle azioni 'in rem'*, in 'Actio in rem' e 'actio in personam'. In ricordo di M. Talamanca, II, a cura di L. Garofalo, Padova 2011, 5-39.
- García Garrido 2010 M.J. García Garrido, *Responsabilidad in solidum en la casuística de la actio exercitoria*, in *Studi in onore di A. Metro*, III, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010, 1-15.
- Gherardini 1974 M. Gherardini, *Studien zur Geschichte des Kaisers Commodus*, Wien 1974.
- Giachi 2022 C. Giachi, *La scrittura di Ulpiano nel commento all'editto. Tecniche di citazione e 'consolidamento' della tradizione giurisprudenziale*, in C. Giachi, *CN. Domitius Ulpianus. Ad edictum libri. I-III*, Roma-Bristol 2022, 3-54.
- Giaro 1999 T. Giaro, v. *I. Paulus*, in «DNP», VI, Stuttgart-Weimar 1999, 50-51.
- Giomaro 2016 A.M. Giomaro, *La presenza di Papiniano e Paolo nella formazione giuridica offerta dalle scuole tardo antiche e giustinianee*, in «Studi urbinati» 67 (2016) 7-75.
- 2022 A.M. Giomaro, *Ad Plautium, Libri 14, 15, 16, 17, 18*, in Ead., M.L. Biccari, *Sulle regulae iuris tra I e III secolo: Paolo commenta Plautio*, Palermo 2022, 405-516.
- Giumetti 2017 F. Giumetti, *Per advocatum defenditur. Profili ricostruttivi dello status dell'avvocatura in Roma antica*, Napoli 2017.
- Gothofredus 1653 J. Gothofredus, *Novus in titulum Pandectarum De diversis regulis iuris antiqui Commentarius [...]*, Genevae 1653.

- Gradenwitz 1900 O. Gradenwitz, *Natur und Sklave bei der naturalis obligatio*, in *Festgabe der juristischen Fakultät zu Königsberg für ihren Senior Johann Theodor Schirmer zum 1. August 1900*, Königsberg 1900 (Nachdr. 1970), 139-179.
- 1910 O. Gradenwitz, *L. 27 § 3 de R.V. und der bössliche Entsitzer*, in *Festgabe für Dr. K. Güterbock*, Berlin 1910, 305-320.
- Graves 1867 J.T. Graves, v. *Callistratus*, in *Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology*, edited by W. Smith, I, London 1867, 578-579.
- Grosso 1969 G. Grosso, *Le servitù prediali nel diritto romano*, Torino 1969.
- Guarino 1951 A. GUARINO, *La leggenda sulla codificazione dell'editto e la sua genesi*, in *Atti del Congresso internazionale di Diritto romano e di Storia del diritto. Verona 27-28-29 - IX - 1948*, II, a cura di G. Moschetti, Milano 1951, 169-183 (= *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994, 253-266).
- 1996 A. Guarino, *Storia del diritto romano*, Napoli 1996¹¹.
- Gulina 2010 G. Gulina, *Il pretore «qui centumviralibus praesidet» in Plin., epist., 5.9.1-5*, in *Studi in onore di A. Metro*, III, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010, 233-282.
- Haubold 1804 Ch.G. Haubold, *De edictis monitoriis et brevibus exercitatio* (a. 1804), in *Opuscula academica*, II, Lipsiae 1829, 201-246.
- Heineccius 1744 Io. Gottl. Heineccius, *Historia edictorum, et edicti perpetui*, in *Opuscula postuma [...] omnia ex schedis paternis edita a Io. Christ. Gottl. Heineccio*, Halae, 1744, 3-274.
- Herrero Medina 2019 M. Herrero Medina, *Origen y evolución de la tutela impuberum. Protección procesal a través de la actio rationibus distrahendis y la actio suspecti tutoris*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo 2019.

- Heumann – Seckel 1907 H. Heumann – E. Seckel, *Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*, 1907⁹ (rist. Graz 1958¹⁰).
- Hommelus 1767 C.F. Hommeli, *Palingenesia librorum iuris veterum. Sive Pandectarum loca integra ad modum indicis Labitti et Wielingi oculis exposita et ab exemplari Traurellii Florentino accuratissime descripta. Tomus secundus*, Lipsiae 1767.
- Honoré 2010 T. Honoré, *Justinian's Digest: Character and Compilation*, Oxford 2010.
- Huvelin 1929 P. Huvelin, *Études d'histoire du droit commercial romain (histoire externe - droit maritime). Ouvrage publié après la mort de l'auteur par H. Lévy-Bruhl. Augmenté d'un appendice*, Paris 1929.
- Johnston 1987 D.E.L. Johnston, rec. a A. Watson, *The Digest of Justinian*, I-IV, Philadelphia 1985, in «The Cambridge Law Journal» 46 (1987) 150-154.
- 1997 D. Johnston, *Lenel's Palingenesia iuris civilis: Four Questions and an Answer*, in «T» 65 (1997) 57-70.
- Jörs 1888 P. Jörs, *Römische Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik*, I, *Bis auf die Catonen*, Berlin 1888.
- Karlowa 1885 O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, I, *Staatsrecht und Rechtsquellen*, Leipzig 1885.
- Knütel 1983 R. Knütel, *Die Haftung für Hilfspersonen im römischen Recht*, in «ZSS» 100 (1983) 340-443.
- Krüger, H. 1916 H. Krüger, *Verweisungsedikte im prätorischen Album*, in «ZSS» 37 (1916) 230-316.
- Krüger, P. 1870 P. Krüger, *Ordo librorum iuris veteris in compilandis Digestis observatus*, in Th. Mommsen, *Digesta Iustiniani Augusti*, II, Berolini 1870, 50*-58*.
- 1911 P. Krüger, *Corpus iuris civilis. Editio stereotypa duodecima. Volumen primum*. [...] Di-

- gesta recognovit* Th. Mommsen *retractavit* P. Krueger, Berolini 1911.
- 1912 P. Krüger, *Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen Rechts*, München-Leipzig 1912².
- Labatut 1868 E. Labatut, *Histoire de la préture. Sources du droit, attributions, procès civils et criminels, administration des provinces, l'édit*, Paris 1868.
- Labittus 1557 I. Labittus, *Index legum omnium quae in Pandectis continentur: in quo singulae ad singulos Iurisconsultorum libros ex quibus desumptae sunt, ut earum monet inscriptio, referuntur [...]*, Parisiis 1557.
- Lambertini 2020 R. Lambertini, *La «compilazioncella» dell'Arangio-Ruiz e la coerenza formale delle inscriptiones nel Digesto*, in *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società. VI incontro tra storici e giuristi dell'antichità*, a cura di P. Ferretti e M. Fiorentini, Trieste 2020, 61-80.
- Lambrini 2020 P. Lambrini, *L'efficacia dei senatoconsulti nel pensiero della prima giurisprudenza classica*, Napoli 2020.
- Lecomte 1928 A. Lecomte, *La pluralité des tuteurs en droit romain*, Paris 1928.
- Lécrivain 1889 C. Lécrivain, *De quelques institutions du Bas Empire*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire» 9 (1889) 363-388.
- Lenel 1876 O. Lenel, *Über Ursprung und Wirkung der Exceptionen*, Heidelberg 1876 (= *Gesammelte Schriften*, I, Napoli 1990, 1-171).
- 1889 O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, I-II, Lipsiae 1889 (rist. Graz 1960 e Roma 2000).
- 1892 O. Lenel, *Das Sabinussystem*, Strassburg 1892 (= *Gesammelte Schriften*, II, Napoli 1990, 1-104).
- 1927 O. Lenel, *Das edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927³ (rist. Aalen 1956, 1974 e 1988).

- 1928 O. Lenel, *Fingierte litiskontestation?*, in «ZSS» 48 (1928) 563-567 (= *Gesammelte Schriften*, IV, Napoli 1992, 551-555).
- Leto 1892 G. Leto, *L'interdetto «utrubi» e la perfezione della donazione di cose mobili in senso della lex Cincia*, I, Palermo 1892.
- Lévy 1937 J.-P. Lévy, *Les impenses dotales en droit romain classique*, Paris 1937.
- 1987 J.-P. Lévy, *Coup d'oeil historique d'ensemble sur les sûretés réelles*, in «T» 55 (1987) 231-266.
- Liebs 1997 D. Liebs, *Iurisprudenz*, in *Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur. 117 bis 284 N. Chr.*, herausgegeben von K. Sallmann, München 1997, 83-217 (Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, herausgegeben von R. Herzog [†] und P. Lebrecht Schmidt, IV).
- 2018 D. Liebs, *Roman Law Vocabularies*, Lecture, given 21st June 2013, in London, University College, Volterra-Festus Colloquium on 'Law, lexica and libraries: Italy and Francia between the sixth and eleven centuries', 20th to 22nd June 2013, 1-20, *on line* <https://freidok.uni-freiburg.de/data/14655> (consultato il 1° ottobre 2022).
- Ligios 2013 M.A. Ligios, *Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza giuridica romana*, Torino 2013.
- Litewski 1973 W. Litewski, *Römisches Seedarlehen*, in «Iura» 24 (1973) 112-183.
- Longo 1972 G. Longo, «*Actio exercitoria – actio institutoria – actio quasi institutoria*», in *Studi in onore di G. Scherillo*, II, Milano 1972, 581-626.
- Lovato 2003 A. Lovato, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari 2003.
- Luchetti 2004 G. Luchetti, *Nuove ricerche sulle Istituzioni di Giustiniano*, Milano 2004.
- 2018 G. Luchetti, *Paolo e i commentari edittali di*

- epoca severiana: il legame con il passato*, in G. Luchetti *et alii*, *Iulius Paulus. Ad edictum libri. I-III*, Roma 2018, 37-55.
- 2022 G. Luchetti, *Premessa*, in G. Luchetti *et alii*, *Iulius Paulus. Ad edictum libri. IV-XVI*, Roma-Bristol 2022, IX-XIII.
- Maganzani 2007 L. Maganzani, *Editto provinciale e processi locali nella Sicilia dell'età di Cicerone*, in *Studi per G. Nicosia*, V, Milano 2007, 1-43.
- Mancuso 1983 G. Mancuso, *Praetoris edicta. Riflessioni terminologiche e spunti per la ricostruzione dell'attività edittale del pretore in età repubblicana*, in «AUPA» 37 (1983) 307-443.
- Mantovani 1987 D. Mantovani, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano 1987.
- 2021 D. Mantovani, *Giuristi romani e storia dell'economia antica. Elementi per una dialettica*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi e I. Fargnoli, Milano 2021, 141-215.
- Marotta 2007a V. Marotta, *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III secolo d.C.*, in *Studi storici* 48 (2007) 927-964.
- 2007b V. Marotta, *La recitatio degli scritti giurisprudenziali tra III e IV secolo d.C.*, in *φιλία. Scritti per G. Franciosi*, III, a cura di F.M. d'Ippolito, Napoli 2007, 1643-1669.
- 2010 V. Marotta, *Una nota su D. 45.1.83.5 (Paul. 72 ad ed.)*, in *'Iuris quidditas'. Liber amicorum per B. Santalucia*, Napoli 2010, 171-194.
- 2012 V. Marotta, *La recitatio degli scritti giurisprudenziali: premesse repubblicane e altoimperiali di una prassi tardoantica*, in *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi. Atti del Convegno (Firenze, 21-23 ottobre 2010)*, a cura di V. Marotta ed E. Stolfi, Roma 2012, 357-385.

- 2017 V. Marotta, *I giuristi e l'impero: tra storia e interpretazione*, in *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, a cura di A. Schiavone, Torino 2017, 213-255 (= *Roman Jurists and the Empire: History and Interpretation*, in *Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, edited by F. Nasti and A. Schiavone, translated by P. Christie, London – New York – Torino 2022, 189-234).
- Marrone 1994 M. Marrone, *Le significationes di D. 50.16 («De verborum significatione»)*, in «SDHI» 60 (1994) 583-596 (= *Scritti giuridici*, I, a cura di G. Falcone, Palermo 2003, 529-542).
- Martín Minguijón 2013 A. Martín Minguijón, *Digesto. Una auténtica obra legislativa*, Madrid 2013.
- Martini 1966 R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966.
- 1969 R. Martini, *Ricerche in tema di editto provinciale*, Milano 1969.
- Maschi 1976 C.A. Maschi, *La conclusione della giurisprudenza classica all'età dei Severi. Iulius Paulus*, in «ANRW», II.15, Berlin-New-York 1976, 667-707.
- Masi 1966 A. Masi, *Studi sulla condizione nel diritto romano*, Milano 1966.
- Mazzoleni 2016 A. Mazzoleni, *D. 14.4.1.1 e il concetto di merx peculiaris nella disciplina edittale dell'actio tributoria*, in *Forum historiae iuris* (<http://www.forhisiur.de/2016-11-mazzoleni/>).
- 2019 A. Mazzoleni, *Profili di responsabilità nell'esercizio di un'impresa di navigazione in Roma antica. Alcune considerazioni in merito a D. 14.1.1.19-20 e D. 14.1.6pr.*, in «TSDP» 12 (2019) 1-54.
- Medicus 1957 D. Medicus, *Zur Geschichte des senatus consultum Velleianum*, Köln-Graz, 1957.
- Meincke 1971 J.P. Meinke, *Superficies solo cedit*, in «ZSS» 88 (1971) 136-183.

- Metro 1997 A. Metro, *Una 'dissensio' giurisprudenziale a proposito dell'exercitor navis in potestate?*, in «BIDR» 100 (1997 [pubbl. 2003]) 183-192.
- Miceli 2001 M. Miceli, *Sulla struttura formulare delle 'actiones adiecticiae qualitatis'*, Torino 2001.
- Milner 2011 N.P. Milner, *Athletics, army recruitment and heroisation: L. Sep. Fl. Flavillianus of Oinoanda*, in «Anatolian Studies» 61 (2011) 151-167.
- Mollà Nebot 2019 M.A.S. Mollà Nebot, *Prohibición moral y mujeres que hablan públicamente*, in Ead., J.M. Llanos Pitarch (ed.), *La mujer e la literatura y en la jurisprudencia. De Roma a la actualidad*, Madrid 2019, 193-215.
- Mommsen 1870 Th. Mommsen, *Digesta Iustiniani Augusti*, I-II, Berolini 1870.
- Nardi 1947 E. Nardi, *Studi sulla ritenzione in diritto romano*, I, *Fonti e casi*, Milano 1947.
- Orestano 1937 R. Orestano, *Ius singulare e privilegium in diritto romano. Contributo storico-dogmatico*, Tolentino 1937 (estratto anticipato con paginazione autonoma da *Annali della Università di Macerata* 11 [1937] 5-105 e 12-13 [1939] 5-106 = *Scritti*, I, Napoli 1998, 311-513).
- 1965 R. Orestano, v. *Paolo (Iulius Paulus)*, in «NNDI», XII, Torino 1965 (rist. 1982), 362-363 (= *Scritti*, V, Napoli 2000, 42-46).
- Palazzini Finetti 1947 L. Palazzini Finetti, *Ancora in tema di: «actio institoria ex senatusconsulto Velleiano»*, in «BIDR» 49-50 (1947) 157-193.
- Pellecchi 2007 L. Pellecchi, *Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris: IRHT-TELMA, 2007. URL: <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/>. Date de mise à jour: 15/04/20.

- Pernice 1870 H. Pernice, *Edictum breve und monitorium*, in Id., *Miscellanea zu Rechtsgeschichte und Texteskritik*, I, Prag 1870, 89-106.
- Perozzi 1928 S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*, I-II, Roma 1928 (rist. 2002).
- Pesaresi 2008 R. Pesaresi, *Ricerche sul peculium imprenditoriale*, Bari 2008.
- Peters 1911 H. Peters, *Generelle und spezielle Aktionen*, in «ZSS» 32 (1911) 179-307.
- Petrucci 1991 A. Petrucci, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. - metà del III secolo d.C.)*, Napoli 1991.
- 2007 A. Petrucci, *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori*, I, Torino 2007.
- 2010 A. Petrucci, *Particolari aspetti giuridici dell'organizzazione e delle attività delle imprese di navigazione*, in P. Cerami, A. Petrucci, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, Torino 2010, 221-294.
- 2012 A. Petrucci, *Disciplina processuale delle negotiationes e ius controversum*, in *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi. Atti del Convegno (Firenze, 21-23 ottobre 2010)*, a cura di V. Marotta ed E. Stolfi, Roma 2012, 77-95.
- Pezzato 2022 E. Pezzato, *Brevi note sulle inscriptiones del Digesto*, in «CGDV» 10 (2022) 1-14.
- Philippin 1926 A. Philippin, *Le fils de famille tuteur*, in *Mélanges de droit romain dédiés à G. Cornil*, II, Gand-Paris, 1926, 223-234.
- Pika 1988 W. Pika, *Ex causa furtiva condicere im klassischen römischen Recht*, Berlin 1988.
- Pontoriero 2010 I. Pontoriero, *Conflitto d'interessi*, in *Fondamenti romanistici del diritto europeo. Le obbligazioni e i contratti dalle radici romane al Draft Common Frame of Reference*, I, a cura di G. Luchetti e A. Petrucci, con la collaborazione di I. Pontoriero, Bologna 2010, 281-303.

- 2013 I. Pontoriero, *Il terzo libro del commentario di Paolo ad edictum. Parte prima*, Bologna 2013.
- 2017 I. Pontoriero, *Due integrazioni all'Index locorum quibus non indicato libro aut Sabinus aut Sabiniani laudantur*, in «SDHI» 83 (2017) 539-550.
- 2018a I. Pontoriero, *Una biografia "enigmatica"*, in G. Luchetti et alii, *Iulius Paulus. Ad edictum libri. I-III*, Roma 2018, 3-11.
- 2018b I. Pontoriero, *Commento ai testi. Libro III*, in G. Luchetti et alii, *Iulius Paulus. Ad edictum libri. I-III*, Roma 2018, 146-192.
- 2022 I. Pontoriero, *Commento ai testi. Libro XII*, in G. Luchetti et alii, *Iulius Paulus. Ad edictum libri. IV-XVI*, Roma-Bristol 2022, 223-245.
- Post 1946 G. Post, *A romano-canonical maxim, 'quod omnes tangit,' in Bracton*, in «Traditio» 4 (1946) 197-251 (= *Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State 1100-1322*, Princeton 1964, 163-238).
- Prado Rodríguez 2020 J.C. Prado Rodríguez, *Incumplimiento de la donación promisorio y beneficium competentiae: bases romanistas de su recepción en el Código civil de Bello*, in «Glossae. European Journal of Legal History» 17 (2020) 629-672.
- Puchta 1850 G.F. Puchta, *Cursus der Institutionen*, I, Leipzig 1850³.
- Pugliese 1957 G. Pugliese, *In tema di «actio exercitoria»*, in «Labeo» 3 (1957) 308-343 (= *Studi in onore di F. Messineo per il suo XXXV anno d'insegnamento*, IV, Milano 1959, 287-326 [= *Scritti giuridici scelti*, II, Napoli 1985, 505-542]).
- Pulciano 1913 C.E. Pulciano, *Primo saggio. I centumviri*, in ID., *Il diritto privato romano nell'epistolario di Plinio il Giovane. Quattro saggi*, Torino 1913, pp. 1-89.
- Puliatti 2020 S. Puliatti, *Callistratus. Opera*, Roma-Bristol, 2020.

- Randazzo 1998 S. Randazzo, *Leges Mancipii. Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione*, Milano 1998.
- Reinoso-Barbero 2008 F. Reinoso-Barbero, *Inscripciones de Digesto en sus manuscritos. Tradición diplomática de las inscripciones en los manuscritos del Digesto*, in «RGDR» 11 (2008) 1-18.
- 2010a F. Reinoso-Barbero, *Entropía en las obras jurisprudenciales de Digesto*, in «Iura» 58 (2010) 101-154.
- 2010b F. Reinoso-Barbero, *Inscripciones inciertas y falsas inscripciones en la Florentina*, in «SDHI» 76 (2010) 397-408.
- Riccobono 1912 S. Riccobono, *La c. 1 Cod. de donat. VIII, 53 e la forma delle donazioni a personae exceptae*, in *Mélanges P.F. Girard. Études de droit romain dédiées à M^r P.F. Girard Professeur de droit romain à l'Université de Paris à l'occasion du 60^e anniversaire de sa naissance*, II, Paris 1912, 415-467.
- 1927 S. Riccobono, *Die Vererblichkeit der Strafklagen und die Fiktion der Litiskontestation nach klassischem und justinianischem Rechte [fr. 10 § 2 D. 2, 11 und fr. 33 D. 44, 7]*, in «ZSS» 47 (1927) 75-116.
- Rossi 1894 G. Rossi, *Le garanzie delle donne per i debiti altrui in diritto romano*, in «AG» 52 (1894) 547-588.
- Rotondi 1922 G. Rotondi, *L'indice fiorentino delle Pandette e l'ipotesi del Bluhme*, in *Scritti giuridici*, I, Pavia 1922, 298-339 (= *Studi in onore di S. Perozzi nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo 1925, 91-126).
- Rudorff 1869 A.F. Rudorff, *De iurisdictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt*, Lipsiae 1869.
- Saccoccio 2002 A. Saccoccio, *Si certum petetur. Dalla conditio dei veteres alle condictiones giustiniane*, Milano 2002.

- Sacconi 1971 G. Sacconi, *Ricerche sulla delegazione in diritto romano*, Milano 1971.
- 1989 G. Sacconi, *Ricerche sulla stipulatio*, Napoli 1989.
- 1995 G. Sacconi, *Appunti sul “senatus consultum Velleianum”*, Camerino 1995.
- Salomone 2015 A. Salomone, *Le donazioni inter virum et uxorem tra successio ed accessio possessionis*, in «RIDA» 62 (2015) 365-375.
- 2016 A. Salomone, *Venditio donationis causa*, Torino 2016².
- Santalucia 1971 B. Santalucia, *I «libri opinionum» di Ulpiano*, I-II, Milano 1971.
- 1975 B. Santalucia, *L’opera di Gaio «ad edictum praetoris urbani»*, Milano 1975.
- Scarano Ussani 1983 V. Scarano Ussani, «Privilegium exigendi» e ideologia della città negli anni di Marco Aurelio, in «Labeo» 29 (1983) 255-279.
- Scheibelreiter 2020 Ph. Scheibelreiter, *Der »ungetreue« Verwahrer. Eine Studie zur Haftungsbegründung im griechischen und frühen römischen Depositenrecht*, München 2020.
- Scherillo 1948 G. Scherillo, “Pauli de iniuriis liber singularis”, in *Studi in onore di S. Solazzi nel cinquantesimo anniversario del suo insegnamento universitario, 1899-1948*, Napoli 1948, 439-450 (= *Scritti giuridici*, I, Milano 1992, 73-84).
- 1968 G. Scherillo, «Adnotationes gaianae», in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, I, Milano 1968, 65-93 (= *Scritti giuridici*, I, Milano 1992, 47-71).
- Schiavone 2017 A. Schiavone, *Singularità e impersonalità nel pensiero dei giuristi romani*, in *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, a cura di Id., Torino 2017, 1-9 (= *Singularity and Impersonality in the Thought of Roman Jurists*, in *Jurists and Legal Science*

- in the History of Roman Law*, edited by F. Nasti and A. Schiavone, translated by P. Christie, London – New York – Torino 2022, 1-11).
- Schulz 1941 F. Schulz, *A collection of Roman Legal Maxims on Papyrus*, in «JRS» 31 (1941) 63-69.
- 1946 F. Schulz, *History of Roman Legal Science*, Oxford 1946 (rist. 1953) (= *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961 [= *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1975]).
- Sciortino 2009 S. Sciortino, *Lege agere pro tutela*, in «IAH» 1 (2009) 159-193.
- 2022 S. Sciortino, *Un'ipotesi sulla revoca della donazione per ingratitudine del liberto*, in «TSDP» 15 (2022), 1-47.
- Segrè 1930 A. Segrè, *Tre papiri giuridici inediti*, in *Studi in onore di P. Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, III, Milano 1930, 421-436.
- Serrao 1956 F. Serrao, *Sul danno da reato in diritto romano*, in «AG» 151 (1956) 16-66.
- 1971 F. Serrao, *Sulla rilevanza esterna del rapporto di società in diritto romano*, in *Studi in onore di E. Volterra*, V, Milano 1971, 743-767 (= *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale. Forme giuridiche di un'economia-mondo*, Ospedaletto (Pisa) s.d., ma 1989, 67-92).
- Sierl 1960 L.E. Sierl, *Supplementum ad Ottonis Lenel Palingenesiam iuris civilis*, in O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, II, rist. Graz 1960, 1-23.
- Silla 2014 F.M. Silla, «*Haec mea διαίρεσις*». Il «*breve edictum*» di Cicerone in *Att. 6.1.15*, in «RDR» 14 (2014) 1-18.
- Sirks 1981 A.J.B. Sirks, *Informal Manumission and the Lex Junia*, in «RIDA» 3^e série 28 (1981) 247-276.
- Sitzia 1979 F. Sitzia, *Studi sulla superficie in epoca giustiniana*, Milano 1979.

- Sixto 2010 M. Sixto, *La llamada in integrum restitutio ob absentiam*, in *Studi in onore di A. Metro*, VI, Milano 2010, 25-86.
- Solazzi 1914 S. Solazzi, *Tutele e curatele. Estratto dalla Rivista italiana di Scienze Giuridiche (Dispensa 160, 161-162, 163)*, Roma 1914 (= *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1957, 1-80).
- 1915 S. Solazzi, *Questioni sulla “missio in bona rei servandae causa”*, in *Scritti giuridici dedicati ed offerti a G. Chironi nel XXXIII anno del suo insegnamento*, I, Milano-Torino-Roma, 1915, 581-597.
- 1938 S. Solazzi, *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, II, Napoli 1938.
- 1945 S. Solazzi, *La revoca degli atti fraudolenti nel diritto romano*, II, Napoli 1945³.
- 1953 S. Solazzi, *Noterelle critiche*, in *Studi in memoria di E. Albertario*, I, Milano 1953, 3-24 (= *Scritti di diritto romano*, V, Napoli 1972, 395-412).
- Solimena 1905 C. Solimena, *Plinio il Giovine e il diritto pubblico di Roma*, Napoli 1905.
- Soraci 2020 C. Soraci, *Il lessico della sottomissione. Studi sul termine stipendiarius*, Roma-Bristol 2020.
- Soubie 1960 A. Soubie, *Recherches sur les origines des rubriques du Digeste*, Tarbes 1960.
- Spina 2018 A. Spina, *I volti della fides e la tutela impuberum. Dal tutor suspectus al falsus tutor*, Roma 2018.
- 2022 A. Spina, *Ricerche sulla fraternitas. Alle origini del contratto di società*, Napoli 2022.
- Stagl 2015 J.F. Stagl, *Il sistema didattico di Gaio e il sistema dei ‘Digesta’*, in «TSDP» 8 (2015) 1-74.
- Stein 1960 P. Stein, *Pauli libri tres manualium*, in «RI-DA» 3^e série 7 (1960) 479-488.
- 1966 P. Stein, *Regulae iuris. From juristic rules to legal maxims*, Edinburgh 1966.

- Stolfi 2002.I E. Stolfi, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, *Trasmissione e fonti*, Napoli 2002.
- 2002.II E. Stolfi, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, *Contesti e pensiero*, Milano 2002.
- Tafaro 2011 S. Tafaro, *Traduzione di D. 27, 2-10*, in *Iustitiani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, IV, a cura di S. Schipani, con la collaborazione di L. Lantella, Milano 2011, 442-484.
- Talamanca 1952 M. Talamanca, *rec. a H. Vogt, Studien zum senatus consultum Velleianum*, Bonn 1952, in «AG» 143 (1952) 172-177.
- 1958 M. Talamanca, *La storia del SC. Velleiano*, in «Labeo» 4 (1958) 99-111.
- Theisen 2005 F. Theisen, *Die Bedeutung des SC Velleianum in der Rechtspraxis des Hochmittelalters*, in «ZSS» 122 (2005) 103-137.
- Valiño 1968 E. Valiño, *Las relaciones básicas de las acciones adyecticias*, in «AHDE» 38 (1968) 377-480.
- 1974 E. Valiño, *Acciones utiles*, Pamplona 1974.
- Varvaro 2009 M. Varvaro, *Sulla storia dell'editto de pecunia constituta*, in *Studi in onore di R. Martini*, III, Milano 2009, 829-871.
- 2016 M. Varvaro, *La dote, il ius singulare e il «sistema didattico» di Gaio*, in «SC» 29 (2016) 409-439.
- Viarengo 2015 G. Viarengo, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino 2015.
- 2021 G. Viarengo, *Introduzione. 2. Il proemio dell'opera e le citazioni testuali di iura e leges*, in A. Maffi, B.H. Stolte, G. Viarengo, *Herennius Modestinus. Excusationum libri VI*, Roma-Bristol 2021, 41-48.
- Vinci 2018 M. Vinci, *Ricerche in tema di retentio*, Torino 2018.
- Voci 1939 P. Voci, *Risarcimento e pena privata nel diritto romano classico*, Milano 1939.

- 1963 P. Voci, *Diritto ereditario romano*, II, *Parte speciale*, Milano 1963².
- 1969 P. Voci, *I garanti del tutore nel pensiero di Papiniano*, in «Iura» 20 (1969) 313-333 (= *Studi di diritto romano*, I, Padova 1985, 457-478).
- 1970 P. Voci, *La responsabilità dei contutori e degli amministratori cittadini. Contributo allo studio della mutua garanzia*, in «Iura» 21 (1970) 71-154 (= *Studi di diritto romano*, I, Padova 1985, 481-568).
- 1981 P. Voci, *Un esempio di sviluppo nel regime degli istituti obbligatori romani: l'actio rationibus distrahendis*, in *Studi in onore di A. Arena*, V, Padova 1981, 2823-2836 (= *Studi di diritto romano*, I, Padova 1985, 651-664).
- 1998 P. Voci, *Azioni penali e azioni miste*, in «SDHI» 64 (1998) 1-46 (= *Ultimi studi di diritto romano*, Napoli 2007, 195-242).
- Vogt 1952 H. Vogt, *Studien zum senatus consultum Velleianum*, Bonn 1952.
- Volterra 1969 E. Volterra, v. *Senatus consulta*, in «NNDI», XVI, Torino 1969 (rist. 1982), 1047-1078 (= *Id.*, *Senatus Consulta*, a cura di P. Buongiorno, A. Gallo, S. Marino, Stuttgart 2017, 81-185 [la ristampa anastatica riproduce l'estratto con impaginazione autonoma]).
- 1970 E. Volterra, *L'opera di Erennio Modestino De excusationibus*, in *Studi in onore di G. Scaduto*, III, Padova 1970, 581-604 (= *Scritti giuridici*, V, Napoli 1993, 305-326).
- Wacke 1963 A. Wacke, *Actio rerum amotarum*, Köln-Graz 1963.
- Waszink 1947 Quinti Septimi Florentis Tertulliani, *De anima*, edited with introduction and commentary by J.H. Waszink, Amsterdam 1947 (Nachdr. Hildesheim 2007).
- Wieacker 1959 F. Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1959 (rist. 1975).

- Wieling 1988 H. Wieling, *Privilegium exigendi*, in «T» 56 (1988) 279-298.
- Wlassak 1910 M. Wlassak, *Der Ursprung der römischen Einrede*, in *Festgabe der Zeitschrift für Notariat und freiwillige Gerichtsbarkeit in Österreich zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum von L. Plaff*, Wien 1910, 3-50 (= *Labeo* 13 [1967] 231-266).
- Wolf 1970 J.G. Wolf, *Causa stipulationis*, Köln-Wien 1970.

ABBREVIAZIONI

«AG»	<i>Archivio Giuridico Filippo Serafini</i>
«AHDE»	<i>Anuario de Historia del Derecho Español</i>
«IAH»	<i>Iuris Antiqui Historia</i>
«ANRW»	<i>Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt</i>
«BIDR»	<i>Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"</i>
«CGDV»	<i>Cultura Giuridica e Diritto Vivente</i>
«ED»	<i>Enciclopedia del Diritto</i>
«JRS»	<i>The Journal of Roman Studies</i>
«NNDI»	<i>Novissimo Digesto Italiano</i>
«RDR»	<i>Rivista di Diritto Romano</i>
«RE»	<i>Paulys Realencyclopädie der classischen Altertums- wissenschaft</i>
«RGDR»	<i>Revista General de Derecho Romano</i>
«RISG»	<i>Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche</i>
«RIDA»	<i>Revue Internationale des Droits de l'Antiquité</i>
«SDHI»	<i>Studia et Documenta Historiae et Iuris</i>
«SC»	<i>Seminarios Complutenses de Derecho Romano</i>
«T»	<i>Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis</i>
«TSDP»	<i>Teoria e Storia del Diritto Privato</i>
«ZSS»	<i>Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung</i>

GIURISTI CITATI *

Africano, Sesto Cecilio: 38.21	Modestino, Erennio: 12.30
Callistrato: 5; 5.7; 6.8; 9.16	Nerva, Marco Cocceio <i>pater</i> : 49.47
Cassio Longino, Gaio: 49.47	Pedio, Sesto: 41.27
Celso, Publio Giuvenzio: 39.23	Pomponio, Sesto: 42; 42.29; 48.45
Gaio: 9; 9.16	Proculo: 49.47
Giuliano, Salvio: 7; 49.47; 54; 54.61	Sabino, Masurio: 49.47; 51.53; 53.58
Labeone, Marco Antistio: 51; 51.52	Ulpiano, Domizio: 7; 7.10; 11.25; 12.29; 42; 50; 57.68
Marcello, Ulpio: 48.44	

* I nomi dei giuristi sono stati ordinati talvolta secondo il *nomen*, in altri casi secondo il *cognomen*, seguendo l'uso più consueto.

FONTI ANTICHE *

TRADIZIONE MANOSCRITTA

Basilicorum Scholia (Scheltema – Holwerda)	
Sch. 4 a Bas. 14.1.57	33.9
Cicero	
<i>Ad Atticum</i>	
6.1.15	5.8
Codex Theodosianus	
8.12.4	61.83
Corpus iuris civilis	
<i>Institutiones</i>	
2.1.29	40.24
2.1.30	40.24
4.6.5	32; 33.9
<i>Digesta</i>	
1.3.29	60.77
2.14.17.6	36.19
2.14.42	48.44
2.14.52.2	48.44
4.6	33; 35
4.6.1.1	32; 32.8
4.6.5.1	33; 33.10; 35

* Il primo numero indica la pagina. I numeri dopo il punto indicano le note.

4.6.6		34; 34.11
4.6.7		34; 34.12; 35
4.6.8	[F. 3]	3.2; 4.5; 9; 10.21; 18; 19; 31; 32-35
4.6.15.3		32.8
4.6.21pr.		32.8
4.6.26.4		33.8
4.6.26.9		34; 34.14; 35.16
5.1.72		7.10
6.1.49pr.		38.21
7.1.7.2		48.44
7.1.27.3		48.44
7.1.52		48.44
8.2.6		38.22
8.2.20.2		38; 38.22
8.4.17		40.24
8.5.8pr.		38.22
9.2.50		40.24
12.6.26.3		56.68
12.6.40pr.		45; 45.36
13.5.22	[F. 4]	19; 36
13.7.21	[F. 5]	3.2; 18; 19; 37-40
14.1.1.20		42; 42.29
14.1.4.2		43.30
14.1.5.1		43; 43.31
14.1.6	[F. 6]	3.2; 20; 21; 40-43
14.4.1.1		41.27
16.1		45.35; 46
16.1.1		44.35
16.1.2pr.-1		44; 44.33
16.1.4		47; 47.43
16.1.11		46; 46.38; 46.41
16.1.12	[F. 7]	3.2; 20; 21; 43-47
16.1.17pr.		46.41
16.1.27pr.		46.41
16.1.28.1		46.41
20.1.29.2		37; 37.21; 38.21
20.4.5		58.73

25.1.13	[F. 8]	3.2; 20; 21; 48-49
25.2		49
25.2.1		49.47
25.2.11.3		50; 50.49
25.2.12	[F. 9]	3.2; 20; 21; 49-51
25.2.13		50; 51.52
26.2		51; 51.53
26.2.21	[F.10]	3.2; 22; 23; 51
26.7		52
26.7.7.14		52.56
26.7.9.8		52.56
26.7.14	[F. 11]	3.2; 22; 23; 52
26.7.32.6		48.44
26.7.41		52.56
26.7.46.6		52.56
26.7.53		52.56
26.10.7.3		7.10
27.3		53; 53.58
27.3.9.4		53.59
27.3.9.7		53; 53.59
27.3.10	[F. 12]	3.3; 22; 23; 53
27.3.11		54; 54.61
27.3.12	[F. 13]	3.3; 22; 23; 54-55
27.8.2		52.56
30.54pr.		45.36
33.2.28		49; 49.46
33.2.32.9		49.46
36.1.41pr.		36.20
39.2.44.1		37.21; 38.21
40.12.20.3		57.68
41.1.7.10		40.24
41.1.7.12		40.24
42.5.24.3		59.74; 59.75
42.5.26	[F. 15]	3.3; 24; 25; 57-58
42.5.34		58; 58.73
42.6.4pr.		57.69
43.17.3.7		40.24
43.18.2		40.24

44.7.44.1		40; 40.25
45.1.91.3		50.47
46.3.98.8		38; 38.23
47.2.16		50.48
49.14.48.1		50.47
50.16		55
50.16.10		56.68
50.16.27.1		48.45
50.16.54		55; 56.66; 57.69
50.16.55	[F. 14]	3.3; 24; 25; 55-57
50.17.145		58
50.17.146		58
50.17.147		58
50.17.148	[F. 16]	3.3; 24; 25; 58-59

Codex Iustinianus

Const. Cordi

§ 3		12.29
3.32.2.1		40.24
4.26.1		54.63
4.29.13		47.41
5.52.1		52.57; 53.57
5.52.2.1		52.56
5.56.2		52.56
8.10.5		40.24
10.16.2		48.46

Fragmenta Vaticana

172		52.54
247		12.29
298-309		8.13
310		3.1; 4.4; 8.13; 10; 10.21; 59-61
310-311	[F. 17]	8; 8.13; 26; 27; 59-63
311		4.4; 8.13; 62-63
314		61; 61.83

Gaius

Institutiones

1.23	52.54
2.73	40.24
3.79	56.67
4.4	45.36
4.84	31.2
4.141	31.2
4.151	62.86
4.184	31.2

Liber Syro-Romanus

24	61.83
----	-------

Pauli Sententiae

1.4.5-6	41; 41.28
2.27.6	52.54
4.1.11	61.83

Plinius Minor

Epistulae

5.9.3	6.8; 6.9
-------	----------

Scholia ad Fragmenta Vaticana

Schol. ad c. 314 <i>med.</i>	61.84
------------------------------	-------

Tertullianus

De anima

3.1	6.8
-----	-----

Theophilus

Institutionum paraphrasis (Lokin – Meijering – Stolte – van der Wal)

2.1.40	48.45
--------	-------

Tituli ex corpore Ulpiani

11.16

51; 51.54

20.14

51; 51.54

PAPIRI

PSI

1348 p. 3 recto 33-34— p. 4 verso 1-2 [F. 1]

4; 4.5; 5; 16; 17; 31

1348 p. 4 verso 3-9 [F. 2]

4; 4.5; 5; 16; 17; 31-
32